



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**

Corso di Laurea in GIURISPRUDENZA

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

(Art. 281 decies, undecies, duodecies, terdecies c.p.c.)

Diritto processuale civile

Relatore

Chiar.mo Prof. Enrico Righetti

Candidata

Alessandra Salini

ANNO ACCADEMICO 2023 - 2024

Ai miei nonni Gino e Dina

La determinazione è il passo che supera ogni limite

CAPITOLO I
IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE
NOZIONI GENERALI

1.1	Considerazioni introduttive.....	1
1.2	Il significato del termine semplificazione.....	2
1.3	Il procedimento semplificato di cognizione. Dalle origini alla riforma Cartabia....	3
1.4	Il rapporto tra il previgente procedimento sommario art. 702 c.p.c. e ss. e il nuovo procedimento semplificato di cognizione.....	12

CAPITOLO II
CARATTERISTICHE DEL RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

2.1	Ambito di applicazione tra esclusività e facoltatività.....	22
2.2	I presupposti e l'obbligatorietà del rito.....	24
2.3	Competenza.....	30

CAPITOLO III
ATTI INTRODUTTIVI

3.1	La domanda dell'attore. Forma e contenuto.....	32
3.2	Opposizione a decreto ingiuntivo e procedimento semplificato.....	36
3.3	Difesa del convenuto e domanda riconvenzionale.....	38
3.4	L'onere di chiarezza e specificità degli atti.....	41
3.5	Le prove e la chiamata del terzo.....	43

CAPITOLO IV

LA PRIMA UDIENZA

4.1 Istruzione della causa e verifiche preliminari.....	46
4.2 Procedimento semplificato di cognizione ed udienza cartolare	48
4.3 Trattazione della causa e <i>simultaneus processus</i>	50
4.4 Il concetto di giustificato motivo e l'appendice di trattazione scritta.....	53
4.5 La complessità della lite e dell'istruzione probatoria.....	59

CAPITOLO V

LA CONVERSIONE DEL RITO

5.1 La conversione del rito da rito semplificato a rito ordinario.....	62
5.2 ... e da rito ordinario a semplificato. La pronuncia del Tribunale di Piacenza 1 Maggio 2023.....	69

CAPITOLO VI

LA FASE DECISORIA NEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO.....77

6.1 La disciplina dell'Appello.....	80
-------------------------------------	----

CAPITOLO VII

GIUDICE DI PACE E NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

.....	81
-------	----

CAPITOLO VIII

CONCLUSIONI

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE TRA CRITICITA' E INNOVAZIONE

.....	88
-------	----

INTRODUZIONE

L'elaborato ha lo scopo di analizzare la disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione nel nostro ordinamento processuale.

Nello specifico, sarà illustrato come la “semplificazione” sia stato il prodotto dell'operato del legislatore volto alla costante ricerca di strumenti processuali che avessero l'effetto di ridurre l'eccessiva durata di tempo dei processi civili e alleggerire i carichi sugli organi giudicanti gravemente oberati dalle cause.

L'intento del lavoro è quello di proporre una panoramica dell'istituto partendo dalle origini e ripercorrere le tappe che hanno portato all'attuale procedimento confrontandolo con quello del previgente rito sommario.

Saranno oggetto di trattazione l'ambito applicativo, le modalità di istruzione, trattazione della causa e di sviluppo dell'iter processuale sino all'emanazione della sentenza.

Questo lavoro si propone, altresì, di analizzare il processo semplificato di cognizione evidenziandone eventuali punti critici e problematicità anche attraverso le interpretazioni offerte dalla dottrina.

CAPITOLO I

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE. NOZIONI GENERALI

1.1 Considerazioni introduttive

L'ordinamento giuridico ha sempre mostrato una grande attenzione nel disciplinare strumenti giurisdizionali efficienti, in grado di garantire una tutela adeguata in tempi brevi, volti a superare l'eccessiva durata dei processi in Italia, quella "*patologica dilatazione*"¹ che si pone in contrasto con il principio della "ragionevole durata" del processo contenuto nell'art. 111, comma 2, della Costituzione.²

La riduzione dei tempi della giustizia passa, inevitabilmente, attraverso l'adozione di strumenti diversi dal rigido formalismo del processo "ordinario" che consentono una risoluzione delle controversie più celere e possono soddisfare le esigenze di tutela effettiva con riferimento a determinate controversie cioè, per usare la nota definizione elaborata dal Chiovenda, "*dare a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire sulla base della legge sostanziale*".³

Il Carnelutti, già negli anni '40, affermava che "*la struttura del processo deve essere in funzione della qualità della lite*"⁴. Osservava ancora il Carnelutti che "*le liti sono diverse l'una dall'altra come le malattie: né alcun medico penserebbe a prescrivere per tutti i malati lo stesso metodo di cura*".⁵

¹ Il termine in corsivo è tratto da A. R. Mingolla, in AA.VV. a cura di C. Cecchella "*Il processo civile dopo la Riforma*", Strumenti del diritto, pag.169.

² Per maggiori approfondimenti su questo tema si rinvia a G.Verde, "*Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*", in Riv. dir. proc., 2011, p. 505 ss., L.P. Comoglio, "*Il giusto processo, vent'anni dopo*", in Riv. dir. proc., 2021, e ai recenti contributi di D. Cavallini, "*La durata ragionevole del processo civile*", in Riv. dir. proc., 2021.

³ G. Chiovenda, "Istituzioni di diritto processuale civile", Napoli, 1933, pag. 42.

⁴ F. Carnelutti, "*Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*", in Studi di Diritto Processuale, Padova, 1939, pag. 358.

⁵ F. Carnelutti, "*Diritto e Processo*", Napoli, 1958, pagg. 156 -157. Così anche F. Cipriani in "*Il processo italiano tra efficienza e garanzie*", in Riv. trim. dir e proc. civ., 2002, pag. 1256, secondo cui "*è sperabile che in questo nuovo secolo sia valutato e attuato il principio carneluttiano dell'elasticità, che in verità fotografa molto bene la necessità che il processo si adegui alla necessità di ogni singola causa*".

Il legislatore, pertanto, da sempre, ha cercato alternative al rito qualificato come “ordinario” mediante strumenti procedurali più snelli, deformalizzati, semplificati che soddisfino le esigenze di tutela con riferimento a determinate controversie o situazioni.⁶

Per comprendere il significato del termine “semplificato” è necessario individuare in che modo la semplificazione si pone in alternativa al procedimento di cognizione ordinaria.⁷

1.2 Il significato del termine “semplificazione”.

Si parla di “semplificazione” quando il legislatore interviene in modo più o meno incisivo sulle formalità proprie del processo a cognizione piena riducendo o eliminando alcune complessità e alcuni passaggi processuali che si ritrovano invece adottati nel rito ordinario.⁸ Pur nel rispetto e nella salvaguardia dei principi posti alla base del giusto processo (diritto di difesa, parità delle parti, contraddittorio, terzietà del giudice, ecc.) l’intervento semplificatorio del legislatore può incidere su determinati attività processuali, o rinvenirsi nell’utilizzo di forme lessicali che lasciano al giudice il potere di individuare quali formalità del processo a cognizione piena possono essere soppresse senza che vengano meno le garanzie processuali (si pensi ad esempio all’art. 669 sexies,

⁶ G. Scarselli, “*La condanna con riserva*”, Milano, 1989, p. 604, al riguardo osserva che, da sempre, il processo ordinario di cognizione è stato ritenuto insufficiente a garantire da solo un’effettiva e soddisfacente tutela dei diritti. Per l’autore, le carenze del processo ordinario, sarebbero da attribuire al rigore ed alla complessità delle formalità procedurali cui è sempre stato caratterizzato questo processo.

⁷ F. Carpi, “*La semplificazione dei modelli di cognizione ordinaria e l’oralità per un processo civile efficiente*”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, passim.

⁸ P. Biavati, “*Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 1156, secondo il quale “*non sempre tutto ciò che è previsto nel modello ordinario è utile per la decisione del caso concreto e vi sono fasi e passaggi che possono non apparire essenziali, semplificazione significa liberare il processo da ciò che non serve per consentirne una trattazione, per così dire, asciutta e senza momenti superflui*”.

c.p.c.“ il giudice omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione”).⁹

In generale, il presupposto della semplificazione della cognizione è stato rinvenuto in quei procedimenti che, nel loro pratico svolgimento, sono caratterizzati da un tema probatorio semplice, cui di norma consegue una breve attività istruttoria, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte.¹⁰

Per i procedimenti nei quali, viceversa, non è stato dato rinvenire alcuno dei predetti caratteri si è operata una riconduzione, residuale, al rito ordinario di cognizione che ha perso la sua tradizionale tendenza a porsi quale modello processuale di riferimento in ogni controversia giudiziale.

Negli ultimi decenni l'ordinamento, all'insegna della ricerca di formule procedurali capaci di assicurare la semplificazione e la celerità nella definizione dei giudizi, è intervenuto più volte in ambito processuale, con interventi spesso di "semplice" finitura, ma talvolta anche di profonda innovazione.¹¹

1.3 Il procedimento semplificato di cognizione. Dalle origini alla Riforma Cartabia.

Le origini del rito semplificato di cognizione possono essere fatte risalire alla seconda metà del XX secolo, in un contesto caratterizzato da un crescente interesse per la semplificazione dei procedimenti giudiziari.

⁹ A. Carratta, *"Cognizione sommaria e semplificazione processuale"*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, pag. 455.

¹⁰ S. Caporusso., *"Il modello processuale del rito ordinario di cognizione"*, in Foro it., 2012, pp. 208 ss.; C. Asprella, *"Il modello ordinario"*, in Santangeli F. (a cura di), *"Riordino e semplificazione dei procedimenti civili"*, Giuffrè, Milano, 2012, pp 931 ss, A. Saletti., *"La semplificazione dei riti civili"*, in Riv. dir. proc. civ., 2012, p. 370.

¹¹ Per un excursus delle riforme processuali succedutesi nel tempo, B. Sassani, *"Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne"*, in Riv. dir. proc., n. 6/2012, pp 1429-1469.

In Italia, il primo tentativo di introdurre un rito semplificato si ebbe con la legge n. 533/1973 che introdusse il rito del lavoro.

Tale rito, caratterizzato da una notevole semplificazione delle forme processuali, ebbe un successo tale da indurre il legislatore ad estendere la sua applicazione ad altre materie, come ad esempio il processo civile tributario.

A breve distanza dall'emanazione della L. n. 533/1973 il guardasigilli Zagari costituiva una Commissione di Studio incaricata di formulare proposte per la riforma del processo civile. Il lavoro della sottocommissione sfociò nel 1977 in una riscrittura del II libro del codice di procedura civile nota anche come progetto Liebman.¹²

Lo studio e l'elaborazione di questo progetto portarono il 25 Maggio 1981 alla redazione del disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile, il d.d.l. n. 1463.

Ai punti 14 e 15 del d.d.l. delega n. 1463 si prevedevano due processi semplificati: l'uno per le controversie davanti al giudice professionale, per le quali ricorrevano caratteristiche di semplicità o esigenze di particolare speditezza, semplificato rispetto al rito ordinario e contraddistinto dall'attribuzione *ope legis* di efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado; l'altro per le controversie davanti al giudice onorario, con formalità ridotte, salva l'osservanza delle garanzie essenziali del contraddittorio.

Il progetto Liebman non ebbe successo. La stessa sorte ricadde sui tre "Progetti Bonifacio" del 1976 che, sia pure in versioni diverse, contenevano proposte relative alla semplificazione del procedimento secondo il modello del processo del lavoro.

¹² In Riv. dir. proc., 1977, 452 ss., vedi "Atti dell'incontro di studio della riforma del processo civile, Milano, 1979.

Nel corso degli anni Ottanta non compaiono progetti tesi a vere riforme del processo civile mentre si succedono numerosi interventi sporadici (per così dire “*a tentoni*”)¹³, che non incidono significativamente sull’efficienza del sistema.¹⁴

La principale strategia adottata era quella di creare riti speciali a cognizione piena per la tutela di diritti specifici, utilizzandoli come “*una sorta di corsia preferenziale*” per alcuni settori del contenzioso civile, diretti ad aggirare il sempre più preoccupante “*ingorgo*” in cui era coinvolto il processo ordinario di cognizione.¹⁵

Con gli anni Novanta vengono attuate alcune riforme parziali di qualche importanza senza, tuttavia, raggiungere un reale concreto cambiamento.¹⁶

Nel 1990, la legge 26 novembre 1990 n. 353, “*Provvedimenti urgenti per il processo civile*”¹⁷, tentò di attuare un intervento urgente sul processo che portasse alla compressione delle lunghe tempistiche processuali: furono ritoccati molti articoli e ridisegnato tutto il processo ordinario.

Di seguito, la L. 21 novembre 1991, n. 374 (poi modificata nel 1999) istituiva il giudice di pace, disciplinando un procedimento semplificato per le relative controversie.

Non si trattava di autentiche “*riforme*” della giustizia civile, ma di tappe di una lunga vicenda complicata che si è svolta, in modo frammentario, nell’arco di decenni.

Con la legge L. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” si delinea una prima riforma importante del sistema processuale.¹⁸

¹³ Il termine è attinto da M. Tartuffo, “*Le riforme della giustizia civile*”, Torino, 1993, p. 3.

¹⁴ M. Tartuffo, “*La Giustizia Civile. Il Contributo italiano alla storia del pensiero*”. Diritto, 2012, in *La Giustizia Civile*.

¹⁵ Così, G. Balena, “*La delega per la riduzione e la semplificazione dei riti*”, in *Foro it.*, 2009, v. p. 351 ss.

¹⁶ M. Tartuffo, “*Le Riforme della giustizia civile*”, Torino, 1993, passim.

¹⁷ In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 Dicembre, 281, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*.

¹⁸ F. Russo, “*La semplificazione del processo civile*”, Roma, 2011, il quale commenta come “*la legge n. 69/2009 non sia che un ultimo giro di boa di una frenetica attività riformistica, iniziata negli anni ‘70 con la riforma del processo del lavoro*”.

Nell'art. 54 il Governo è delegato ad adottare, *“entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale”*.

La novella è volta a “segnare un radicale cambio di passo rispetto alla tendenza evidenziata dalla legislazione precedente”¹⁹: oltre a prevedere diverse e significative modifiche alla disciplina del processo (ad esempio il dimezzamento dei tempi processuali di alcune fasi del giudizio ordinario di cognizione, il calendario del processo fissato dal giudice nella disp. art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. con cui vengono programmate le date delle udienze e sanzioni processuali a carico della parte responsabile dell'allungamento irragionevole delle fasi di trattazione), il testo ha introdotto due istituti l'uno esoprocessuale: la mediazione civile e commerciale, l'altro endoprocessuale: il processo sommario di cognizione.²⁰

In attuazione alla legge delega contenuta nell'art. 54, L 18 giugno 2009, n. 69, il Governo Berlusconi IV emanava il decreto legislativo n. 150, 1 settembre 2011²¹ intitolato *“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della delega 18 giugno 2009, n. 69”*.²²

Per realizzare quanto indicato nella rubrica dell'art. 54, la legge delega mirava a riportare tutti i procedimenti di cognizione attivi (all'incirca una trentina) in uno dei tre

¹⁹ Si veda, De Gioia V., Spirito G., *“Formulario annotato del processo civile: dopo il d.lgs. 1 Settembre 2011, n. 150 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”*, Forlì, 2012, p. 2.

²⁰ S. Chiarloni, *“Introduzione”*, in Giur.it., 2010 p. 719, parla del nuovo procedimento come *“dell'intervento più ambizioso e sistematicamente interessante della riforma”*, C. Ferri., *“Il procedimento sommario di cognizione”*, in Riv. dir. proc., 2010 p. 92 e ss.

²¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 ed entrato in vigore il 6 ottobre 2011.

²² Tra gli altri, B. Sassani, R. Tiscini *“La semplificazione dei riti civili”*, Roma, 2011; Carratta, *“La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del processo civile”*, Torino, 2012.

modelli fondamentali individuati dal codice di procedura civile ovvero rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di cognizione.

In base a questa attività di riordino, nel modello del rito sommario di cognizione erano stati inseriti tutti i procedimenti speciali in cui erano prevalenti i caratteri di semplificazione della fase di istruzione e trattazione della causa.

Il legislatore, tuttavia, intendeva attuare non solo una notevole riduzione del numero dei riti sottoposti alla legislazione speciale, ma aveva come scopo, altresì, di realizzare una fonte di cognizione ordinaria che contenesse una disciplina omogenea di tutte le norme processuali civili nella quale i diversi riti, in essa trattati, fossero logisticamente organizzati e semplificati.

Nonostante lo sforzo del legislatore, l'obiettivo di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione non veniva raggiunto a causa, tra l'altro, di limitazioni contenute espressamente nella legge delega che escludeva la possibilità di intervenire su molte disposizioni processuali relative ai procedimenti speciali.

Il testo delega era, infatti, circoscritto ai “*solì procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale*”.²³

Continuava a coesistere, pertanto, una pluralità di riti.

In antitesi con il passato, la XVIII legislatura dava l'avvio ad un complesso intervento riformatore elaborando proposte di riscrittura del dettato codicistico.

La disciplina del processo di cognizione di primo grado è stata profondamente innovata dalla riforma, introdotta dal D.lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, attuativa della Delega conferita al legislatore con la L. n. 206/2021, così detta “Riforma Cartabia” con l'intento di operare “*il riassetto formale e sostanziale del processo civile (...) in funzione*

²³ Vedi comma 4, dell'art. 54 l. 69/2009. Alla lettera “d” viene espressamente stabilito che non sono oggetto dell'intervento di riordino le norme processuali in materia di famiglia e minori, in materia di procedure concorsuali, in materia di cambiali, in materia di diritto del lavoro, di proprietà industriale e di diritto dei consumatori.

di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione” come chiarito proprio nella norma di apertura della legge delega.²⁴

Il punto di partenza della riforma è stato il cosiddetto “Progetto Bonafede”²⁵ che, per l’ambito del diritto processuale civile, prevedeva una estensione del procedimento sommario a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

A seguito della caduta del Governo e della situazione emergenziale scaturita dal Covid-19 veniva promulgata la Legge 26 novembre 2021, n. 206, con la quale si conferiva la delega al Governo ad adottare, entro il periodo di un anno dalla sua entrata in vigore, decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del processo civile mediante novelle al codice di procedura civile, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo.

In quest’ottica, l’allora Guardasigilli Cartabia, istituiva presso l’ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione Ministeriale presieduta dal Professor Francesco Paolo Luiso²⁶ con il fine di mettere a punto proposte in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi.²⁷

²⁴ Legge 26 Novembre 2021, n. 206. Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. G.U. Serie Generale n. 292 del 09-12-2021.

²⁵ In merito al Progetto Bonafede si consideri A. Proto Pisani, “*Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine che sa di acqua fresca)*”, in Foro it., 2020, vedi p. 33 ss.; M. Bove, “*DDL delega del processo civile: è vera riforma?*”, in Judicium.it, passim., G. Costantino, “*Sulle proposte di riforma del processo civile. Contro la pubblicità ingannevole*”, in questionegiustizia.it, passim.

²⁶ Per un approfondimento si rinvia a R. Tiscini, “*Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso, in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*”, in judicium.it, passim, ID, “*Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo “brutto anatroccolo”* in Nuove Leggi Civ. Comm. 2021, 1217 ss.

²⁷ “Commissione per l’elaborazione di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi” istituita con d.m. 12 Marzo 2021, presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, la cui relazione finale al Ministero della Giustizia “Proposte normative e note illustrative” è stata depositata il 25 Maggio 2021.

I lavori della Commissione prendevano l'avvio nel marzo del 2021 e si concludevano nel maggio dello stesso anno accompagnati da una Relazione che conteneva le proposte di modifica alla disciplina processuale.

Nelle “proposte normative” rese dalla Commissione si suggeriva tra l'altro di conferire delega affinché *“il legislatore delegato provveda a rinominare e adeguatamente modificare l'attuale «procedimento sommario di cognizione», introdotto negli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, trasformandolo in un processo semplificato applicabile, come rito obbligatorio, alle controversie meno complesse. L'obiettivo della delega è di fare in modo che, ad esclusione delle controversie sottoposte a riti speciali, tutte le altre controversie civili siano sottoponibili in primo grado – a seconda della loro complessità – o al rito ordinario già esistente o a quello semplificato di nuovo conio”*.²⁸

Si prevedeva, altresì, che il nuovo procedimento semplificato fosse collocato sistematicamente nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile e di renderlo applicabile come rito obbligatorio, alle controversie di competenza del giudice di pace e a quelle di competenza del tribunale in composizione monocratica che avessero ad oggetto fatti non contestati o che richiedessero un'istruzione probatoria non complessa. La delega considerava anche la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio la conversione del rito laddove rilevasse l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione del procedimento semplificato e proponeva di prevedere la conversione da rito ordinario in semplificato laddove invece valutasse la sussistenza dei requisiti.

La legge 26 novembre 2021, n. 206, *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione delle controversie e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle*

²⁸ Il corsivo è tratto da “Proposte normative e note illustrative”, pag. 32, consultabile in *giustizia.it*.

famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”²⁹ veniva approvata al termine di un esame parlamentare accelerato in cui il Governo poneva la questione di fiducia e vedeva l’approvazione da parte delle due Camere in appena due mesi l’una dall’altra (il 21 settembre 2021 al Senato della Repubblica ed il 25 novembre 2021 alla Camera dei Deputati).

La delega legislativa veniva, quindi, esercitata dal governo con l’emanazione del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nota come Riforma Cartabia ed entrava in vigore il 28 febbraio 2023 (rispetto al 30 giugno 2023 come previsto inizialmente).³⁰

La causa di tale speditezza per un intervento normativo di tale portata era strettamente connessa al fatto che la riforma del processo civile è uno degli interventi necessari per ricevere dall’Unione Europea i cospicui finanziamenti previsti dal Next Generation EU, ossia il piano approvato nel Luglio del 2020 dal Consiglio Europeo per sostenere gli stati membri colpiti dallo scoppio della pandemia.³¹

Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia il piano redatto dal Governo italiano per gestire gli investimenti, prevede il raggiungimento da parte dell’Italia di obiettivi particolarmente impegnativi, quali l’abbattimento del 90% dell’arretrato civile e la riduzione della durata del processo in misura del 40%.³²

²⁹ Per un approfondimento della Legge delega si rinvia a B. Sassani, “*Il processo italiano alla sua ennesima riscrittura*”, in *Judicium*. it, passim; S. Boccagna “*Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile*”: note a prima lettura, in *Dir. proc. civ.it. e comp.*, 2022, p. 253.

³⁰ Un giudizio critico nei confronti della veloce approvazione del testo di riforma si rinviene in G. Gilardi, “*Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*”, in *questionegiustizia.it*, 2021, p. 21 e in G. Costantino, “*Perché’ ancora riforme della giustizia?*”, in *questionegiustizia.it*, 2021, passim.

³¹ D’ Alessandro E, “*La Riforma della giustizia civile secondo il Piano Nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S XVIII. Riflessioni sul metodo*”, in *giustiziainsieme.it*. 2021.

³² Nel testo del PNRR vengono richiamate le *Country Specific Recommendations* con cui si invita l’Italia ad aumentare l’efficienza del sistema giudiziario civile e si precisa che il fattore tempo dovrà essere al centro del percorso di riforma, “*obiettivo fondamentale dei progetti e delle riforme nell’ambito del settore giustizia è la riduzione del tempo del giudizio, che oggi continua a registrare medie del tutto inadeguate. Tutti gli interventi in materia di giustizia convergono, dunque, al comune scopo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività*» (PNRR, p. 55). In un altro passaggio del Piano si evidenzia che «*gli ostacoli agli investimenti nel Paese risiedono anche nella complessità e nella lentezza della Giustizia. Quest’ultimo aspetto mina la competitività delle imprese e la propensione a investire nel Paese: il suo superamento impone azioni decise per aumentare la trasparenza e la prevedibilità della*

La Riforma Cartabia, al fine di perseguire gli accordi e raggiungere gli obiettivi concordati in sede europea e dar vita ad una ragionevole durata del processo, ha previsto il rafforzamento della digitalizzazione e maggiore efficienza e sinteticità delle procedure.³³

Ed è in questo contesto che si inserisce il nuovo procedimento semplificato di cognizione che rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma Cartabia.³⁴

durata dei procedimenti civili e penali. La lentezza dei processi, seppur ridottasi, è ancora eccessiva e deve essere maggiormente contenuta con interventi di riforma processuale e ordinamentale. A questi fini è necessario anche potenziare le risorse umane e le dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario» (PNRR, p. 47).

³³ Per ogni approfondimento circa le tematiche trattate con la Riforma si rinvia a Cass., “*Relazioni sulle novità introdotte nella disciplina del processo civile*”. Diritto e procedura civile, in cortedicassazione.it, 2023, passim.

³⁴ Per un interessante approfondimento sul ruolo del procedimento semplificato di cognizione nel nuovo assetto disciplinare tratteggiato dalla Riforma Cartabia si rimanda a B. Gambineri, “*Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado)*”, in questionegiustizia.it, p. 25 ss.

1.4 Il rapporto previgente tra il procedimento sommario ex art 702 bis c.p.c. e ss. e il nuovo procedimento semplificato di cognizione.

Il procedimento sommario di cognizione era stato introdotto dalla legge di riforma n. 69/2009 con l'obiettivo di predisporre un modello, alternativo al processo di cognizione ordinaria, più agile e snello per la risoluzione delle controversie nell'ambito del progetto di semplificazione avviato dal legislatore.

Detto procedimento, inserito nel Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile e regolato dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., era nato per assicurare che controversie "semplici" fossero assoggettate ad un rito "proporzionato" alla modesta complessità delle cause.³⁵ Uno strumento duttile che consentisse alle parti e al giudice di adeguare il rito alle peculiarità della singola controversia evitando un inutile spreco di risorse ovvero una sovrabbondanza di attività processuale rispetto alla materia del contendere ed alla effettiva complessità della trattazione ed istruzione della singola causa.

L'applicazione era ricondotta alle ipotesi in cui la questione era di facile soluzione, tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando punti controversi, complessi e che non necessitassero di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione.

In attuazione del principio di delega, il legislatore ha inserito all'interno del Libro II, gli articoli 281 decies, undecies, duodecies, terdecies, c.p.c., contenenti la disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione, destinato a sostituire il rito sommario di cognizione, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che è stato abrogato con l'eliminazione dell'intero Capo III ter del Titolo I del libro IV.

³⁵ A. Carratta, in C. Mandrioli, A. Carratta, *"Come cambia il processo civile"*, Torino, 2009, p. 137 e ss.; F. Tommaseo, *"Il procedimento sommario di cognizione"*, in *Prev. Forense*, 2009, p. 125 e ss.

Il principio di delega di cui al comma 5, lett. n.), nn. 1 e 2, ha previsto che il procedimento precedentemente disciplinato dall'art. 702 bis e ss. c.p.c. venga collocato nel Libro II assumendo la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione".

La novità della riforma risulta evidente a partire dal *nomen juris* "procedimento semplificato di cognizione" che supera, definitivamente, le perplessità che il procedimento sommario di cognizione poteva generare sulla sommarietà della cognizione.³⁶

Si è più volte precisato, infatti, come la sommarietà riguardasse non la cognizione, ma l'istruzione probatoria in quanto il procedimento era comunque a cognizione piena essendo diretto ad accertare in via definitiva il diritto vantato dall'attore.³⁷ La sommarietà del procedimento si riferiva, non alla qualità dell'accertamento giudiziale, ma al modo con cui la controversia era gestita, ossia per l'accentuata deformalizzazione delle fasi di trattazione e decisione.

Il cambio di denominazione e lo spostamento, dal Titolo I del Libro IV (dedicato ai processi sommari) al Titolo I del Libro II dedicato alla disciplina del procedimento di cognizione davanti al tribunale, indicano la volontà del legislatore di riconoscere,

³⁶ In tale senso l'opinione prevalente della dottrina, a titolo esemplificativo G. Basilico, "Il procedimento sommario di cognizione", in *Giusto proc. civ. n. 3/2010*, pp. 737-770; M. Bove, "Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c.", in *www.judicium.it*; L. Guaglione, "Il nuovo processo sommario di cognizione", in *Nel diritto*, Roma, 2009, p. 206; S. Menchini, "L'ultima idea del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione", in *Corr. giur.*, n. 8/2009, p. 1031; M. Abbamonte, "Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito", Milano 2017, pag. 80; A. Tedoldi, "Il nuovo procedimento sommario di cognizione", Bologna, 2013, 142, 376; G. Balena, "Il procedimento sommario di cognizione", in *Foro.it*, 2009, 324 ss.

³⁷ In questo senso convincenti le parole di L. Dittrich, "Il nuovo procedimento sommario di cognizione", in *Riv. dir. proc.*, 2009, pag. 1588, "per rendere un senso ed una funzione alla norma (e con essa all'istituto nel suo complesso) si deve pensare qui ad un diverso concetto di "sommarietà" declinabile in termini di strutturale semplicità della controversia e dunque di limitata quantità (e non qualità) delle prove da assumere ai fini della decisione (...). Questa soluzione, di cui non si nasconde l'opinabilità (...) si giustifica però osservando che qui non è tanto la natura della cognizione ad essere semplificata, quanto piuttosto la trattazione della causa, che si vuole limitata alle formalità essenziali per il contraddittorio".

definitivamente, al procedimento “*de quo*”, la natura di giudizio con pienezza di cognizione, in piena alternatività³⁸ rispetto al rito ordinario ed istruttoria semplificata.³⁹

La semplificazione della fase istruttoria era una delle principali caratteristiche anche del procedimento sommario di cognizione. Tuttavia se l’art. 702 ter c.p.c. si limitava a prevedere che il giudice “sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti”, il nuovo art. 281 duodecies, al comma 5 prevede indicazioni più specifiche stabilendo che “il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla sua assunzione”. Pertanto, diversamente che nell’abrogato rito sommario, la soppressione del potere del giudice di procedere nel modo che ritenga più opportuno non consente di derogare alle norme in materia di ammissione ed assunzione di prove così come stabilite nel libro sesto del codice civile e nel libro secondo del codice di rito.

Significativa differenza tra il procedimento sommario di cognizione e il procedimento semplificato si rinviene poi nella disciplina dell’ambito di operatività ora contenuta nell’art. 281 decies c.p.c.

Il rito sommario di cognizione poteva essere utilizzato solo per le cause riservate alla decisione del tribunale in composizione monocratica mentre il nuovo rito semplificato ne prevede l’estensione anche alle cause di competenza collegiale.

³⁸ G. Caruso “Luci e ombre del nuovo procedimento semplificato di cognizione” in *Judicium.it*, 2023 osserva “che il nuovo rito sommario di cognizione si ponga alla stregua di rito alternativo a quello pieno lo si può evincere, oltre che dall’art. 281 decies, comma 1 c.p.c., dal nuovo art. 183 bis c.p.c., il quale disciplina il passaggio da rito ordinario a quello semplificato. Nella circostanza in cui la lite appaia semplice, la disciplina del rito semplificato andrebbe a prevalere, laddove l’attore abbia inteso iniziare la controversia per le vie della citazione, sulle norme dettate dal procedimento ordinario. Non risulta comunque agile la definizione di causa semplice poiché elastica e indeterminata”.

³⁹ Cass. S.U., ottobre, 2022, n. 28975; Cass., 27 giugno 2018, n. 16893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11465, laddove la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la sommarietà è da riferire non alla decisione, ma alle fasi di trattazione ed istruzione della causa che rispetto al rito ordinario risultano semplificate e deformalizzate, volte, pertanto, alla accelerazione dell’esercizio dei poteri cognitivi decisori (Cass. S.U, 10 luglio 2012, n. 11512) Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/2020. In senso contrario si segnala B. Capponi, “Prime note sul maxi-emendamento al d.d.l. n. 1662/SXVIII” in *Giustizia Insieme*, 18 maggio 2021, (www.giustiziainsieme.it/it/news/121-main/processo-civile/1736); M. Gattuso, “La riforma governativa del primo grado: il rischio di un suo fallimento e alcune proposte alternative”, in *Questione giustizia*, 2021.

La scelta del vecchio rito sommario era rimessa alla facoltà discrezionale della parte ricorrente, il nuovo rito semplificato di cognizione diviene rito obbligatorio. per ogni controversia, quando sussistono i presupposti ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., ovvero quando i fatti di causa non sono controversi, quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa.

L'art. 281 decies c.p.c. si adotta, infatti, per cause "semplici" che non richiedono una complessa indagine istruttoria, data la facile ricostruzione in punto di fatto o addirittura cause fondate su fatti pacifici, senza considerare la composizione dell'organo giudicante che è una novità della riforma.

L' applicabilità del rito semplificato è estesa anche ai giudizi di competenza del giudice di pace considerato che l'art. 316 c.p.c. prevede ora, al comma 1, che "davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili".

Al pari di quanto già confermato per il rito sommario anche per il procedimento semplificato di cognizione è stata esclusa l'applicabilità alle controversie in materia di locazioni previdenza e lavoro già sottoposte a procedimenti speciali.⁴⁰ Nella vigenza del rito sommario gli argomenti formulati da dottrina e giurisprudenza in questo senso si ricavavano in primo luogo dal riferimento dell'art. 702 bis c.p.c. all'art. 163 c.p.c. che lasciava presagire che il contenuto degli atti introduttivi fosse modellato in modo speculare al rito ordinario; in secondo luogo l'art. 702 bis c.p.c. stabiliva che il giudice,

⁴⁰ In questo senso M. Cirulli, " *Il procedimento semplificato di cognizione*", in *Il processo Civile dopo la Riforma Cartabia* (a cura di Didone, De Santis), Milano, 2023, il quale afferma a pag. 252, " *il rito speciale ha carattere esclusivo*". D. Dalfino, " *Sull'inapplicabilità del nuovo procedimento di cognizione alle cause di lavoro*", in *Foro it.*, v, 2009, p. 39 e R. Lombardi, " *Il procedimento sommario di cognizione generale*", in *Gius. Proc. Civ.*, 2010, p. 477, per la quale " *estendere il procedimento sommario di cognizione alle controversie di lavoro significa attestare il fallimento del rito di cui agli artt. 409 e seguenti*".

laddove prevedeva un'istruzione non sommaria, dovesse fissare udienza ex art. 183 c.p.c. con ciò affermando implicitamente la possibilità di conversione solo nel rito ordinario.⁴¹

Nel rito semplificato l'inapplicabilità ai riti speciali si desume dall'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c. secondo il quale il giudice quando ritiene che manchino i presupposti per la decisione con il rito semplificato dispone “*la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art 183 (...)*”. Ulteriore conferma deriva dalla collocazione del rito semplificato nel Titolo I del libro II del c.p.c. che come sottolinea la Relazione “*è coerente con l'alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario*”.

Il processo, nel procedimento semplificato di cognizione così come nel caso del modello previsto dall'art 702 bis c.p.c., è introdotto dall'attore con ricorso sottoscritto ai sensi dell'art. 125 c.p.c., ma l'art. 281 undecies c.p.c. aggiunge, agli elementi richiesti dall'art. 702 bis c.p.c., il riferimento al numero 3 bis del nuovo art. 163 c.p.c. ovvero l'attestazione concernente l'assolvimento degli oneri previsti per le eventuali condizioni di procedibilità cui è sottoposta la domanda nonché l'avviso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, debba essere fatta in modo chiaro e specifico,.

Depositato il ricorso, il giudice fissa con decreto, entro cinque giorni dalla designazione, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto.

⁴¹ In senso contrario, cfr. così Trib. Latina, 3 marzo 2011, in Giust. civ., 2011, p. 2179; Trib. Napoli, 25 gennaio 2011, in Foro it., I, 2011, p. 941 ss., secondo cui il procedimento sommario può trovare applicazione anche per le controversie soggette al rito del lavoro; Trib. Sulmona, 3 marzo, 2011, in Giust. Civ., 2011, p. 2719; Trib. Sulmona, 6 ottobre 2010, in Giur. It., 2012, p. 388, secondo cui, in assenza di una espressa regola di esclusione dell'operatività del procedimento sommario di cognizione, la valutazione della compatibilità tra rito sommario di cognizione, rito speciale e materia trattata è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale esprime il proprio giudizio sul punto in base ai principi dell'ordinamento giuridico e alla ratio della riforma legislativa, ispirata dall'intento di generalizzare l'applicazione del rito sommario di cognizione ad ogni controversia a istruttoria non complessa affidata allo *ius decidendi* del Tribunale in composizione monocratica.

Pur essendo un termine ordinatorio, l'abrogato art. 702 bis c.p.c. non prescriveva alcun termine al giudice per la fissazione della prima udienza.⁴²

Il convenuto, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante il "deposito della comparsa e risposta nella quale deve proporre le sue difese".

Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia, influenzate dalla crescente digitalizzazione, hanno portato alla sostituzione del deposito del fascicolo cartaceo presso la cancelleria con la trasmissione telematica. Si giustifica così l'eliminazione nel testo dell'art 281 undecies del quarto comma dell'art. 702 bis che prevedeva il deposito "in cancelleria" della comparsa di risposta del convenuto.⁴³

A pena di decadenza il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio e dichiarare se intende chiamare in causa un terzo e, in questo senso, chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza.

Al pari del previgente rito sommario, art. 702 bis c.p.c. ultimi due commi, dunque, le preclusioni iniziali che riguardano esclusivamente la proposizione di domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto nonché la chiamata in causa di terzi, non soltanto in garanzia, come nella previsione dell'art. 702 bis, comma 5 c.p.c. devono essere proposte nella comparsa di costituzione.⁴⁴

⁴² Sul punto G. Balena, "Il procedimento semplificato di cognizione", in Il Foro italiano. Gli Speciali. Riforma del processo civile, a cura di D. Dalfino, Piacenza, 2023, 195; G. Trisorio Liuzzi, "La fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al Tribunale" in Il giusto proc. Civ, 2023, p. 48, il quale rileva che il legislatore, dopo aver previsto che il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti entro cinque giorni dalla sua designazione, "inspiegabilmente non ha previsto un termine (ordinatorio) entro il quale il giudice deve fissare la prima udienza, rendendo concreto il rischio che tale udienza possa essere a distanza di molti mesi".

⁴³ Si veda in questo senso G. Fabrizzi, "Considerazioni sul procedimento semplificato di cognizione", in Riv. Dir. Proc 4/2023, 1580; C. Taraschi "Il nuovo procedimento semplificato", in Diritto Giustizia e Costituzione, 2022.

⁴⁴ In proposito C. Cecchella, "Il processo civile dopo la riforma", in Strumenti del Diritto, Zanichelli, 2023, p.184 e ss.

Conclusa la fase introduttiva, all'art. 281 duodecies c.p.c. è demandata la fase di regolamentazione della trattazione che introduce interessanti e significative modifiche rispetto al procedimento sommario.

Le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia prevedono che, alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., rispetto al quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e della istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario”.

Nel procedimento di cognizione sommario l'attore, che avesse introdotto il procedimento nelle ipotesi che non comprendevano l'applicazione del rito⁴⁵, incorreva in una pronuncia di inammissibilità.⁴⁶

Dalla disposizione in esame si evince che, a differenza di quanto statuito per il processo sommario di cognizione, nel procedimento semplificato la proposizione di una causa che non può essere decisa con tale rito, non costituisce un vizio processuale che determini l'insanabilità della domanda.⁴⁷

L'ordinanza di mutamento del rito, come già previsto dal comma 4 dell'art. 702 ter c.p.c.”, non è impugnabile”.

Altro elemento di differenziazione si rinviene nella proposizione di memorie integrative.

⁴⁵ Sul punto M. Abbamonte, *“Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito”*, Milano, 2017.

⁴⁶ Sul punto si veda F. Casciaro, *“L'inammissibilità nel procedimento sommario di cognizione”*, in *Il giusto processo civile*, 2021, 1179.

⁴⁷ G. Balena *“Il (semi)nuovo procedimento semplificato di cognizione”*, in *Il giusto processo civile*, 1/2023.

L'art. 281 duodecies c.p.c. comma 3 e 4 prevede che, in udienza le parti possono rivolgersi al giudice affinché conceda, se sussiste “giustificato motivo” un primo termine perentorio non superiore a venti giorni, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.⁴⁸

Nel rito sommario non era prevista la concessione dei termini per un deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. con la conseguenza che le parti avevano l'onere di indicare i mezzi di prova e precisare le domande già proposte, entro la prima udienza.

Dal tenore dell'abrogato art. 702 ter c.p.c. rileva come la prima udienza fosse già l'ambito nel quale istruire la causa e definire, in modo deformalizzato, la lite. La norma, infatti, prevedeva al comma 5 che il Giudice “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande”.

La fase finale e decisoria del procedimento semplificato di cognizione è regolata dall'art. 281 terdecies c.p.c.

A differenza di quanto previsto per il rito sommario dove il provvedimento conclusivo indicato nell'art. 702 ter c.p.c. era un'ordinanza, il legislatore della riforma ha inteso rafforzare il concetto che il procedimento semplificato di cognizione sia un procedimento a cognizione piena prevedendo che il rito si concluda con sentenza.⁴⁹

⁴⁸ Per il concetto di “giustificato motivo” si vedano le interessanti osservazioni di A. Motto, “ *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*”, in *judicium.it*, 2023 il quale ammette la difficoltà di individuare cosa si intenda per giustificato motivo in ordine al quale il giudice consenta alle parti di depositare memorie integrative e di conseguenza la possibilità di modificare ed integrare quanto delineato nella fase introduttiva, in considerazione della controversia; L.Viola, “ *Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. le nuove preclusioni forti e deboli*”, in *La nuova proceduracivile.com*, il quale afferma che è giustificato motivo un fatto tale da determinare una necessità difensiva che prima non vi era.

⁴⁹ Si veda, M.A. Lupoi, “*Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?*”, Bologna, 2018, 185, La “*decisione presa con la forma della sentenza motivata e ricorribile almeno in Cassazione è uno degli elementi caratteristici del processo a cognizione piena*”.

Presumibile conseguenza della diversa veste del provvedimento decisorio da ordinanza a sentenza è l'assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni.

Il legislatore del procedimento sommario aveva dedicato un'apposita norma, l'art. 702 quater, rubricato "Appello" per disciplinare le impugnazioni.

Tale articolo statuiva che l'ordinanza emessa dal giudice dovesse essere appellata entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, viceversa avrebbe avuto piena attitudine di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Inoltre la norma proseguiva affermando "sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione".

Questa disciplina si discosta da quanto previsto nell'art. 345 c.p.c. per l'appello nel rito ordinario che prevede l'ammissibilità di nuove prove e nuovi documenti nel solo caso in cui "la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile".

L'art. 281 terdecies c.p.c. al secondo comma stabilisce che "la sentenza è impugnabile nei modi ordinari".⁵⁰

La giurisprudenza durante la vigenza dell'art. 702 quater c.p.c. è intervenuta più volte, in varie pronunce, per risolvere la questione interpretativa volta ad individuare il modello dell'impugnazione in appello, con la citazione.⁵¹

⁵⁰ Chiaramente R.Tiscini, "Il procedimento semplificato di cognizione", p. 443., la quale ha osservato che l'art. 281 terdecies c.p.c. non disciplina l'appello, bensì la fase di giudizio di primo grado e afferma che "viene meno dunque qualsiasi peculiarità del secondo grado di giudizio a differenza di come era il rito sommario, il cui appello costituiva un non irrilevante elemento differenziale rispetto al giudizio ordinario".

⁵¹ Vedi Cass, 15 dicembre 2014, n. 26236, "la Corte d'Appello si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui avverso l'ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario di cognizione l'appello va proposto con atto di citazione anziché con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio di impugnazione, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell'atto introduttivo, ma anche a quello di notifica dello stesso alla controparte che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità".

Con l'art. 281 terdecies c.p.c. il legislatore conferma la tendenza già ribadita dalla giurisprudenza ovvero che la sentenza emessa all'esito del giudizio semplificato di cognizione sia appellabile con citazione.

CAPITOLO II

CARATTERISTICHE DEL RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

2.1 Ambito di applicazione tra esclusività e facoltatività.

L'analisi del nuovo procedimento non può prescindere da alcune considerazioni sulla norma di apertura, art. 281 decies c.p.c., che delimita l'ambito di applicazione.

Idealmente, la norma. può essere considerata distinta in due parti.

La prima descrive quando il modello semplificato si impone come obbligatorio (art. 281 decies comma 1 c.p.c.), richiamando quattro situazioni codificate, in alternativa tra loro, in presenza delle quali la decisione va resa nelle forme semplificate; la seconda rivolta ai casi in cui il procedimento è facoltativo (art. 281 decies, comma 2 c.p.c.). Facoltatività descritta in senso ampio e in via residuale nel senso che *“la domanda può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato”* in tutti gli altri casi, quando la causa è di competenza del giudice monocratico.

Pertanto quando la causa è semplice il rito semplificato deve essere utilizzato anche nelle cause di competenza del giudice collegiale, nelle controversie nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica il rito semplificato può essere adottato per la risoluzione anche di cause “complesse”.

Viene in evidenza un'ulteriore differenza rispetto al previgente rito sommario dove l'ambito di applicazione era generalizzato, non delimitato da specifiche situazioni sostanziali, ma esperibile, a scelta dell'attore, per tutte le controversie per le quali il giudice era chiamato a giudicare in funzione di giudice unico.

La scelta di introdurre la domanda secondo il rito semplificato si presenta per l'attore in alcuni casi vincolata ed in altri discrezionale; per tale ragione questo nuovo rito

si presenta come “esclusivo”, a differenza dagli altri riti speciali a cognizione piena, i quali sono sostitutivi e non concorrenti con quello ordinario.

Il rito semplificato è esclusivo a) per la decisione delle controversie di cui al Capo III del D. Lgs. N. 150/2011;⁵² b) per le cause aventi ad oggetto risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria; c) per le cause davanti al giudice di pace.

A definire il perimetro di applicazione si precisa che il rito semplificato si applica ai giudizi di primo grado di competenza del tribunale; non si applica alle cause di competenza in unico grado della Corte d’Appello e neppure alle cause attribuite in grado d’Appello al tribunale che sono soggette alle regole dettate per l’appello ed incompatibili con quelle del procedimento semplificato.

⁵² Il procedimento semplificato di cognizione dovrà essere applicato: a) in base al disposto dell’art. 15 d.lgs. n. 149/2022, alle controversie previste al capo III del d.lgs. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (artt. 14 fino a 30-bis); ovvero: 1) alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14); 2) all’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15); 3) alle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 16); 4) alle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 17); 5) alle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea (art. 18); 6) alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (art. 19-bis); 7) alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (art. 19-ter); 8) all’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20); 9) all’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21); 10) alle azioni popolari e alle controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22); 11) alle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (art. 23); 12) all’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 24); 13) alle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25); 14) all’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26); 15) all’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (art. 27); 16) alle controversie in materia di discriminazione (art. 28); 17) alle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 29); 18) alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento; 19) ai procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali (art.30-bis).

2.2 I presupposti e l'obbligatorietà del rito.

Il legislatore della riforma processuale, in attuazione al criterio di delega affidato all'art. 1, comma 1, della L. 26 novembre 2021, n. 206, nell'ottica della semplificazione ed accelerazione del giudizio di primo grado, ha fissato i presupposti applicativi del procedimento semplificato di cognizione quale rito delle cause meno complesse.

L'art. 281 decies c.p.c. stabilisce al primo comma che, “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”.

Tra le situazioni previste dal legislatore l'unica astrattamente determinabile a priori è quella relativa alla fondatezza della domanda su prova documentale ovvero sui documenti prodotti dal ricorrente, per la quale, pertanto, non deve essere necessario espletare attività istruttoria con assunzione di mezzi di prova; al contrario le altre circostanze, (i fatti di causa non controversi, la pronta soluzione della domanda e la non complessità dell'istruttoria) dipendono dal modo in cui la parte esplicherà le proprie difese.⁵³

Considerando le situazioni previste nella norma viene in rilievo in primis la condizione “i fatti di causa non sono controversi”. Orbene si rileva che “*tutti*” i fatti di causa non devono essere controversi e, quindi, oltre ai fatti costitutivi, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio.⁵⁴

⁵³ Un'osservazione critica si rinviene negli interventi del seminario – webinar Università degli Studi della Tuscia, 10 marzo 2023. “*Un'interpretazione letterale del primo comma dell'art. 281 decies c.p.c. porterebbe a ritenere idonee al rito semplificato anche le cause complesse, infatti si prevede l'obbligo del procedimento a prescindere dalla complessità della lite anche per le cause di natura documentale. Eppure rientrano tra queste ultime anche cause molto complesse. Si pensi ad esempio alle cause societarie*”.

⁵⁴ Si veda l'osservazione di M. Montanaro, “*Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata*”, In *Questione Giustizia* p. 79, “*A non essere controversi devono essere «tutti» i fatti di causa, quindi il rito semplificato di cognizione può trovare applicazione tutte quelle volte in cui non sia necessario accertare alcuno dei fatti allegati dalle parti. Al contempo, un'interpretazione teleologicamente orientata impone di*

Questa ipotesi si verifica allorché il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta, non contesti i fatti allegati dall'attore perché, ad esempio, le parti controvertono solo sulla disciplina sostanziale applicabile al caso di specie.

Il ricorso al procedimento in oggetto è, altresì, consentito, in alternativa, quando la domanda sia di “*pronta soluzione*”.⁵⁵

L'articolo riprende il dettato dell'art. 648 c.p.c. collocato nel Libro IV, Titolo I, “*Dei Procedimenti sommari*”, rubricato “*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*”. La norma stabilisce che il giudice può concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quando l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ovvero richieda una lunga indagine in quanto basata su prove che devono essere acquisite nel corso del processo.

La dottrina è orientata a ritenere che per prove di “pronta soluzione” debbano intendersi quei mezzi di prova che non involgono un'attività di istruzione quali ad esempio fatti notori, circostanze ammesse pacificamente dalle parti o dal ricorrente.⁵⁶

ritenere che a dover essere non contestati debbano essere soltanto i fatti rilevanti ai fini della decisione, e non anche quelli allegati dalla controparte, ma che non abbiano alcuna rilevanza in relazione all'oggetto della decisione, secondo un apprezzamento che – anche in questo caso – non può che spettare al giudice”.

⁵⁵ Si rileva la perplessità di P. Sordi, “*Il nuovo rito semplificato di cognizione*”, in *Laprevidenzaforense.it*, il quale osserva “*appare davvero arduo individuare domande di pronta soluzione che non siano riconducibili in qualcuna delle tre categorie contemplate dalla stessa norma (fatti non controversi, provati da documenti ovvero richiedenti istruttoria non complessa)*. Di diverso avviso, A. Carratta, in “*La Riforma Cartabia: il nuovo processo civile*”, in *Dottrina e attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, Marzo 2023, il quale per prove di pronta soluzione individua quelle “*basate sull'esibizione di prove a disposizione della controparte o di terzi o sull'ispezione giudiziale o comunque di prove che richiedono un'istruttoria non complessa (ad es. perché si tratta di assumere in giudizio le prove già raccolte stragiudizialmente durante l'esperienza della negoziazione assistita)*”. Per A. Motto, *Prime osservazioni*, op. cit., valutando la difficoltà di circoscrivere la portata della locuzione “pronta soluzione” ha, da un lato, ipotizzato che il presupposto potrebbe essere integrato quando la domanda sia manifestamente fondata o infondata perché, ad esempio, in questo ultimo caso, il giudice deve risolvere una questione di merito o pregiudiziale di rito che comporta il rigetto della domanda senza prosecuzione dell'attività giudiziaria. Dall'altro lato, Motto ha considerato come tale interpretazione si ponga in contrasto con il dettato dell'art. 281 decies, comma 1, c.p.c. che lega il presupposto alla domanda dell'attore, “*perché appare contraddittorio ritenere che la domanda “di pronta soluzione” sia quella destinata al rigetto*”.

⁵⁶ Si veda M. Montanaro, “*Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata*”, in *Questionegiustizia.it*, fascicolo 3/2021.

Ultimo presupposto previsto dalla norma, ma che, invero, racchiude tutti i criteri previsti dal legislatore, si individua quando la causa richiede “un’istruzione non complessa”.

Dal tenore dell’art. 281 decies c.p.c. si evince che l’istruzione semplificata non debba necessariamente fondarsi su prove documentali potendo prevedere anche prove costituende⁵⁷, prove nelle quali, come noto, l’effetto di convincimento avviene a seguito di una particolare attività procedimentale, avente lo scopo di rendere attuale quell’efficacia dimostrativa che, nel momento in cui la prova viene offerta o disposta in giudizio, è solo potenziale o ipotetica (interrogatorio formale, prova testimoniale ecc.).

Si può, pertanto, ipotizzare un’istruzione⁵⁸ non complessa quando l’assunzione di mezzi di prova costituendi possa avvenire senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali perché, ad esempio, vi sono pochi testi da assumere o sono pochi i capitoli di prova sui quali escuterli.⁵⁹

Rimanendo sempre nell’ambito applicativo, dall’analisi dell’art. 281 decies c.p.c. emerge una differenza, nel tenore letterale, del comma 1 rispetto al comma 2.

Il giudizio “è” introdotto nelle forme del procedimento semplificato, ovvero il rito semplificato è obbligatorio laddove ricorrano i presupposti previsti al comma 1, a prescindere dalla composizione dell’organo giudicante; la domanda “può” essere sempre

⁵⁷ M. Fabiani, *Le prove nei processi dichiarativi semplificati*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2010, p. 812.

⁵⁸ Puntuale osservazione sul concetto di istruzione in A. Tedoldi, “Il nuovo procedimento sommario di cognizione”, 2013, Zanichelli, Bologna 2013 p. 370 ss. “La parola “istruzione” (...) va assunta nel senso più ampio di attività cognitiva idonea a rendere la causa matura per la decisione, come conferma il legame testuale immediato che la norma pone tra istruzione e difese svolte dalle parti, da intendersi anch’esse in senso ampio, cioè con riguardo a domande, eccezioni, contestazioni, istanze istruttorie, produzioni documentali ecc. (...). Ciò che conta non è la necessità o meno di un’istruzione probatoria costituenda bensì la quantità e complessità delle questioni incerte, non importa se di fatto o di diritto, se in rito o sul merito”.

⁵⁹ In tal senso A. Motto, “Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione”, in *judicium.it*; E. Farnesi “Prove costituende e profili di complessità della controversia nel procedimento sommario e nel nuovo procedimento semplificato di cognizione”, in *Il Foro Italiano* 5/2023, 1, pp. 1629-1632, A. Dondi, “Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura”, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 2021, 936 ss.

proposta nelle forme del procedimento semplificato, ovvero, la scelta del rito è rimessa alla scelta discrezionale dell'attore, quando il tribunale giudichi in composizione monocratica.

Si evidenzia come il legislatore abbia inteso estendere al massimo l'utilizzo del nuovo rito semplificato di cognizione rispetto al procedimento ritualmente codificato, al punto da renderlo obbligatorio qualora ricorrano determinati presupposti.⁶⁰

La valutazione sulla sussistenza di tali requisiti per la proposizione del rito nella forma semplificata (i fatti di causa non sono controversi, oppure la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa), spetta, in primis, all'attore che introduce la domanda.

Tuttavia all'esito delle difese prodotte dal convenuto la valutazione potrebbe rivelarsi errata ovvero per ipotesi "*semplice in punto di fatto, ma complessa in punto di diritto*".⁶¹ Il convenuto può, ragionevolmente, articolare la sua difesa su questioni di diritto richiedendo prove costituenti che esigono un'istruzione complessa e che orientano il rito verso una complessità imprevista. Almeno alcuni dei presupposti previsti dall'art. 281 decies c.p.c. non possono essere previsti dall'attore "*ante causam*" poiché dipendono dall'atteggiamento difensivo del convenuto la cui linea difensiva potrà essere conosciuta solo dopo la sua costituzione.

Secondo alcuni autori sarebbe incostituzionale aver attribuito all'attore il potere di iniziare la causa con rito semplificato anche quando la causa appaia *ex ante* complessa poiché l'attore avrebbe il potere di ridurre il termine di difesa del convenuto da 50 giorni

⁶⁰ In tal senso R. Masoni, "*Il procedimento semplificato di cognizione*", in *Giustizia Civile*, 2/2023, il quale afferma "*la previsione normativa evidenzia il trasparente favor legis per l'utilizzo massivo del rito semplificato di cognizione rispetto al rito ordinario*"; in questo senso anche A. Carratta, "*Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*", in *Giur. It.*, 2023, 3, p.701, il quale precisa che il nuovo rito semplificato è "*un rito al quale il legislatore guarda con molto favore e di fatto assolutamente prevalente rispetto all'altro, che pure nel codice continua ad essere definito come processo ordinario di cognizione*".

⁶¹ L'espressione è tratta da R. Tiscini, "*Nuove proposte di tutela sommaria tra il Progetto Luiso e il "suo brutto anatrocchio"*", cit. p. 1229.

a 30 giorni. Tuttavia, per l'attore che scelga il rito semplificato matureranno molto prima rispetto al rito ordinario, ovvero già in prima udienza, dieci giorni dopo la costituzione del convenuto, le preclusioni relative alle attività istruttorie e per poter sollevare eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale. Le posizioni processuali pertanto risulterebbero equilibrate.⁶²

Sulla congruità del rito prescelto dal ricorrente è demandato il controllo al giudice al quale l'art. 281 duodecies, comma 1, attribuisce la facoltà di disporre il mutamento del rito nelle forme ordinarie, ove ritenga che la causa richieda una trattazione non semplificata. Valutazione speculare a quella che il giudice è chiamato ad effettuare alla prima udienza del giudizio introdotto nelle forme ordinarie, allorquando all'esito della domanda dell'attore e delle difese del convenuto, decida sulla prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato (art. 183 bis c.p.c.), qualora ricorra uno dei presupposti dell'art. 281 decies c.p.c.

L'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce che il giudice, "valutata la complessità della lite⁶³ e dell'istruzione probatoria", provvede alla conversione del rito quando ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario. Si afferma, pertanto, il potere discrezionale del giudice, quando ritenga, alla prima udienza, per ragioni insindacabili, una volta che le parti si sono già scambiate gli atti introduttivi e hanno già fissato il *thema decidendum* e il *thema probandum*, di disporre il mutamento di rito e procedere secondo il rito ordinario.

⁶² F. Auletta, "Diritto giudiziario civile, III ed., Bologna, 2023 p. 200.

⁶³ P. Biavati, in "Le recenti riforme e la complessità trascurata", in Riv. Trim. dir e proc. civ., 2022, p. 435, spec. 440 ss., per il quale "la complessità di una causa è un dato desumibile a posteriori e non predicabile a priori. Certo, vi sono materie che più di altre normalmente danno luogo a cause complesse, ma non mi sembra possibile che si giunga a definire in partenza che cosa sarà complesso e cosa no. Anche per questo, la reazione dell'ordinamento di fronte alla complessità deve essere affidata ai protagonisti del processo dopo (e non prima, tracciando categorie generali) che la causa si è radicata".

L'organo giudicante, sia questi il giudice monocratico sia il tribunale in composizione collegiale, può adottare il provvedimento di conversione anche per le controversie che abbiano i requisiti dell'art. 281-decies c.p.c. ovvero non richiedano un'attività istruttoria o istruzione complessa, ma siano valutate "complesse" in considerazione ad esempio delle parti in causa, delle domande cumulate, delle questioni di rito o di merito controverse, dell'entità delle questioni da decidere, della molteplicità di documenti da esaminare

In questo senso, il rito semplificato può e deve essere utilizzato anche dal tribunale in composizione collegiale quando la causa è semplice; nelle controversie complesse, invece, il rito semplificato si applica alle sole controversie di competenza del giudice monocratico.

La facoltà, riconosciuta alla parte che introduce il giudizio, di adottare il rito semplificato nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, ricalca la disciplina prevista dall'abrogato art.702 bis c.p.c. in relazione all'ambito applicativo del procedimento sommario. La norma infatti prevedeva che la scelta sull'applicazione del rito fosse rimessa all'attore nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.⁶⁴

In linea con l'estensione dell'applicazione del rito semplificato anche alle cause di competenza collegiale, viene meno la declaratoria di inammissibilità prevista dall'abrogato art. 702 bis c.p.c. (rito sommario) della domanda principale (o di quella riconvenzionale), che conteneva il procedimento sommario di cognizione in via esclusiva alle sole "cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica".

⁶⁴ In relazione al rito sommario, la giurisprudenza : "(...) la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria di cui agli artt. 702 - bis c.p.c., e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione". (Cass., 10 maggio 2022, n. 14734).

Per quanto concerne l'ambito applicativo del procedimento semplificato, pertanto, la novità introdotta dalla riforma consiste nell'introduzione all'art. 281 decies c.p.c. comma 1 c.p.c. delle ipotesi in cui ricorrendo i presupposti indicati, l'adozione del rito semplificato è obbligatoria indipendentemente dalla composizione dell'organo giudicante.

L'unico impedimento allo svolgimento del giudizio nella forma del rito semplificato è rappresentato dalla circostanza che la lite sia sottoposta ad un rito speciale.

2.3 Competenza

Dall'esame degli articoli considerati si evince come la riforma abbia delimitato il procedimento semplificato di cognizione nei termini di obbligatorietà e facoltatività misurati in termini di semplicità e complessità della controversia indipendentemente dalla competenza del giudice adito.

Viene, pertanto, meno con questi presupposti l'esigenza di prevedere una norma specifica che disciplini la competenza potendosi applicare le norme ordinarie sull'incompetenza slegate dal problema del rito (ordinario o semplificato).

Il giudice al quale è proposta una domanda per la quale si dichiara incompetente deve declinare la propria competenza con ordinanza impugnabile esclusivamente con regolamento.

Ciò sia quando si consideri l'ipotesi di incompetenza per territorio sia che si tratti di incompetenza per materia o valore.⁶⁵

⁶⁵ Si veda in questo senso "R. Tiscini, in "Il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies, 281-undecies, 281 – duodecies, 281 terdecies c.p.c.) in La Riforma Cartabia del processo civile, a cura di R. Tiscini, pagg. 427 ss., "la situazione più frequente (salva la competenza della corte d'appello in unico grado) starebbe nel rapporto tra giudice di pace e tribunale. Considerato però che di fronte alla prima opera per regola generale, ai sensi del novellato art. 316 c.p.c., il procedimento semplificato di cognizione, è da pensare che anche nella translatio da giudice di pace a tribunale o viceversa (una volta dichiarata

Per le cause di competenza del giudice di pace, si deve far riferimento all'art. 316 c.p.c. secondo cui “davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione in quanto compatibili e non derogate dalla disposizione del presente titolo”.

Un'ultima osservazione riguarda il giudizio di appello. Il legislatore ha, chiaramente, riservato l'applicazione del rito semplificato al giudizio di primo grado.

Si deve escludere, pertanto, l'applicazione del procedimento nelle cause in cui il tribunale giudica come giudice d'appello poiché il giudizio di secondo grado previsto dal Capo II del titolo III del Libro II ha un rito proprio che risulta già semplificato rispetto al giudizio di I grado e la fase istruttoria riveste carattere di eccezionalità.⁶⁶

l'incompetenza del giudice adito) difficilmente si porrà un problema di rito, mentre più verosimilmente la questione sarà da definire in termini di sola (in) competenza”.

⁶⁶ M. Montanaro, “Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata”, in *Questionegiustizia* 3/2021.

CAPITOLO III

ATTI INTRODUTTIVI

3.1 La domanda dell'attore. Forma e contenuto

La disciplina della fase introduttiva della causa nel rito semplificato è contenuta nell'art. 281 undecies c.p.c. che riproduce, con alcune modifiche, in ordine alla modalità di introduzione del giudizio e di instaurazione del contraddittorio, il contenuto dell'art. 702 bis c.p.c. relativo al procedimento sommario (abrogato dal D. Lgs. n. 149/2022 che ha introdotto gli artt. 281 decies ss., c.p.c.).

Le novità introdotte sono dovute alla esigenza di coordinare il nuovo rito con le innovazioni apportate dalla riforma Cartabia al giudizio ordinario di primo grado, seppure si evidenzia un'indiscutibile semplicità della sua fase introduttiva rispetto a quella del rito ordinario.

L'art. 281 undecies c.p.c. disciplina la forma della costituzione delle parti in giudizio. Il procedimento si apre con ricorso sottoscritto ai sensi dell'art. 125 c.p.c., che coincide con la costituzione dell'attore e, dunque, di regola proposto dal difensore munito di mandato, salvo che la parte sia abilitata a stare in giudizio personalmente; ricorso che, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma, è divenuto titolo per la trascrizione.

La novella processuale del 2022, innovando l'art. 2658 c.c., infatti, ha introdotto al secondo comma un periodo che regola le modalità che la parte deve osservare per la trascrizione della domanda giudiziale proposta con ricorso: "Quando la domanda

giudiziale si propone con ricorso, la parte che richiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario". Lo scopo della norma è quello di evitare che i tempi necessari all'ufficio giudiziario per la fissazione dell'udienza operino a danno dell'attore. Alcuni autori hanno sollevato alcune perplessità sulla formulazione dell'articolo poiché al momento della trascrizione il convenuto non è ancora a conoscenza dell'apertura del processo.⁶⁷

L'art. 281 undecies c.p.c., aggiunge ai requisiti previsti dall'art. 702 bis c.p.c., specifiche indicazioni.

Rubricato "Forma della domanda e costituzione delle parti", al primo comma stabilisce "la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125 c.p.c., che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al n. 7) del terzo comma, dell'art. 163".

Il ricorso *per relationem* comporta che si riflettono su di esso le modifiche apportate dalla riforma con riguardo al contenuto previsto per l'atto di citazione.

Ovvero sono previste indicazioni ulteriori rispetto all'art 163 c.p.c. "ante Cartabia", ovvero nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, quella dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda debba essere fatta in modo chiaro e specifico e l'avvertimento che, sussistendone i presupposti, è possibile presentare domanda di ammissione al patrocinio dello Stato ma, con l'unica differenza, rispetto al riformato art 163 c.p.c., per quanto riguarda l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione che è fissata dal giudice.

⁶⁷ In questo senso si veda B. Gambineri, op. cit., p. 79.

È recepito, altresì, l'art. 163 c.p.c. n. 7, così come novellato dalla riforma, ovvero l'avvertimento al convenuto a costituirsi entro un termine stabilito che nel procedimento semplificato è ridotto a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione (rispetto ai settanta del nuovo art. 166 c.p.c.) e che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero l'impossibilità di sollevare eccezioni di incompetenza (sia per materia che per valore che per territorio), sia di proporre eventuali domande riconvenzionali o di chiamata del terzo (art. 281undecies c.p.c.).

Il richiamo esplicito all'art. 163 c.p.c., comporta, secondo i più, l'applicazione anche della disciplina di cui all'art. 164 c.p.c. ovvero la norma concernente la nullità della citazione.⁶⁸In assenza di espresse previsioni normative si deve ritenere che il regime di eventuali nullità del ricorso deve essere ricostruito tramite l'applicazione analogica dell'art. 164 c.p.c. relativo all'atto di citazione.

Pertanto, qualora il convenuto non si costituisca, il giudice dovrà ordinare la rinnovazione del ricorso, entro un termine perentorio, laddove riscontri il difetto di uno dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 1), 2), 3) 4) o 7), ovvero disporre il rinnovo della notificazione se quella precedentemente effettuata non garantisce al convenuto il rispetto dei termini per la propria costituzione. Se l'attore non procede alla rinnovazione del ricorso, ovvero non lo rinotifica unitamente al (nuovo) decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.

⁶⁸ Si veda in questo senso Trib. Salerno, Sez. I, 17 Gennaio 2024, che ha ritenuto che “*al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. sia applicabile la disciplina dell'art. 164 c.p.c. relativa alla nullità della citazione, come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis – 702 quater c.p.c. (Cass n. 5517/2017), secondo cui nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all' “editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione)*”.

La costituzione spontanea del convenuto o la notificazione al convenuto del ricorso rinnovato sana, con efficacia retroattiva, la mancanza del giudice designato o l'indicazione specifica delle parti. La mancanza o assoluta incertezza del diritto fatto valere in giudizio è causa di nullità rilevabile d'ufficio anche qualora il convenuto si sia costituito; sanatoria applicabile con efficacia ex nunc solo a seguito di rinnovazione o integrazione del ricorso entro un termine perentorio fissato dal giudice.⁶⁹

Se il giudice evidenzia la presenza di vizi di rappresentanza (anche tecnica) deve disporre le sanatorie previste dall'art. 182 c.p.c., ovvero “deve fissare un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.

Un'osservazione ricorre nel caso in cui, sebbene si siano verificati i requisiti di snellezza che portano alla semplificazione, il giudizio venga introdotto con atto di citazione e non con ricorso.⁷⁰

In questa ipotesi, nonostante si presentino i requisiti descritti dall'art. 281decies c.p.c. deve essere applicato il principio di conservazione del processo dove l'atto introduttivo deve comunque raggiungere la finalità per la quale è preordinato (art. 156 c.p.c.) il quale si ricorda che, “nel caso in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, la nullità non può essere pronunciata”.

Si deve considerare che laddove la causa sia stata introdotta con citazione perché si è ritenuto di non dover applicare il rito semplificato di cognizione, colui che ha introdotto il giudizio, a seguito della conversione del rito, non potrà usufruire non solo dei termini previsti dall'art. 171 ter cpc per le memorie integrative, ma nemmeno del termine

⁶⁹ B. Gambineri, “*Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado)*”, in *Questione Giustizia*, 1/23.

⁷⁰ L. Balestra, “*L'atto introduttivo del rito semplificato di cognizione*”, in *Ius*, *Processo civile*, 2023.

previsto dall'art. 281 duodecies, comma quarto c.p.c. qualora il giudice ritenga non doverlo concedere con conseguenze in merito alle preclusioni processuali.

Tuttavia ove si ritenga che l'introduzione del processo nelle forme ordinarie sia avvenuta in maniera erronea, è la data del deposito della citazione e non quella della sua notificazione, a salvare eventuali termini decadenziali, come in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.⁷¹

3.2 Opposizione a decreto ingiuntivo e procedimento semplificato

In merito alla azione legale volta a contestare un decreto ingiuntivo emesso da un giudice nei confronti di un debitore occorre un'osservazione.

Il legislatore introducendo il rito semplificato non ha considerato la sua applicabilità al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.

Infatti non solo l'art. 645 c.p.c. comma 2, prevede che l'opposizione si proponga ancora con atto di citazione e che il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario, ma l'art.5-bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, (introdotto con il d.lgs. 149/2022) fa ancora riferimento al giudizio ordinario di cognizione, prevedendo che il giudice *“alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza di cui all' art 6”* ovvero dopo la scadenza dei termini per assolvere la condizione di procedibilità della domanda.

⁷¹ Per l'applicabilità del rito semplificato alla fase di opposizione del procedimento monitorio, G. Balena, *“Il procedimento semplificato di cognizione”* in La riforma del processo civile a cura di Dalfino, in Foro.it, Gli speciali, 4/2022.

Da alcuni osservatori il mancato coordinamento delle norme del nuovo rito con quello disciplinante il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è stato imputata ad una "distrazione" del legislatore della riforma che porterebbe ad escludere la possibilità di ricorrere al rito semplificato⁷².

Questo sarebbe contrario alla volontà del legislatore che ha inteso i due modelli, ordinario e semplificato, come l'uno alternativo all'altro e porterebbe alla contrazione del diritto di difesa di quella parte interessata ad una più celere soluzione della controversia. Si ritiene, pertanto, decisivo l'intervento della giurisprudenza che nell'occuparsi dei singoli casi dovrà offrire un'interpretazione orientata delle norme applicabili al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di ritenerle compatibili con il rito semplificato.

Qualora la giurisprudenza si dovesse orientare sulla compatibilità delle norme del rito semplificato con quelle proprie del giudizio di opposizione, l'attore (il debitore) sarà portato a scegliere il rito da seguire nell'opposizione secondo la propria convenienza sia in termini di durata del processo sia sui possibili effetti che potrebbero derivarne in conseguenza della provvisoria o meno esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Pertanto, se il decreto ingiuntivo non nasce provvisoriamente esecutivo, il debitore opponente può essere tentato, in termini di convenienza, ad utilizzare il rito ordinario con il presentare memorie art. 171 ter c.p.c. in modo tale che intercorra un certo lasso di tempo prima che il giudice sia chiamato a decidere sulla provvisoria esecutorietà; se invece il

⁷² S. Rusciano, "Note minime su l'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia", in *Dir.proc.civ.it. e comp.* 2023, cit., p. 733 ss. In giurisprudenza, si è posto il problema della possibilità di introdurre l'opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso ex art. 281- undecies e di trattarla, quindi, con rito semplificato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già varie volte affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta con ricorso e la recente sentenza della Cassazione 23 novembre 2022 n. 34501 ha affermato che la scelta delle forme del procedimento monitorio non comporta che l'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo l'opponente sarà indotto ad utilizzare il rito semplificato in modo da anticipare la data dell'udienza.⁷³

Si segnala che lo schema del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 Febbraio 2024, nell'intento di porre rimedio alle criticità riscontrate dal d.lgs n. 149/2022 è intervenuto anche sull'art. 645 c.p.c. sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico "atto introduttivo" prevedendo implicitamente l'applicabilità del procedimento semplificato anche al nuovo procedimento.

La Relazione illustrativa al decreto correttivo (p. 28) ha spiegato che ciò è stato previsto alla luce del fatto che "l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro". In tal modo viene validato l'orientamento interpretativo che riteneva possibile opporre il monito anche tramite procedimento semplificato.

3.3 Difesa del convenuto e domanda riconvenzionale.

Depositato il ricorso, il giudice⁷⁴, in base all'art. 281 undecies c.p.c., entro il termine (ordinatorio) di cinque giorni, fissa, con decreto non impugnabile, la data della prima udienza, assegnando al convenuto un termine non inferiore a dieci giorni per la costituzione. La disposizione introduce una novità rispetto al previgente art. 702 bis comma 3 c.p.c. che prevedeva la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.

⁷³ È questa la tesi prospettata da G. Costantino nel seminario organizzato da Magistratura Democratica, "La riforma della giustizia civile", Roma, 19 gennaio 2023, su cui il Resoconto scritto, 8.

⁷⁴ In assenza di specifiche disposizioni in merito alla modalità di designazione del giudice, si ritiene si debbano applicare le regole ordinarie valide per il processo di cognizione piena secondo il rito ordinario (art. 168 bis c.p.c.) che la riforma non ha innovato.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto a cura dell'attore art. 281 undecies c.p.c..⁷⁵

Si rileva come nel dettato della norma non sia previsto, né per il giudice, un termine per la fissazione dell'udienza, né per l'attore un termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto. La mancata previsione consente, al giudice di calendarizzare l'udienza secondo la propria organizzazione e quindi anche dopo molti mesi e, all'attore, laddove l'udienza sia stata fissata a mesi o anche anni di distanza, di attivarsi con la notifica anche all'ultimo momento “*giusto in tempo*” per non violare il termine a difesa del convenuto.⁷⁶

Ne consegue che l'unico termine che rileva e il cui mancato rispetto renderebbe nulla la *vocatio in ius* è quello dilatorio e libero che deve intercorrere tra il giorno della notificazione del ricorso e quella dell'udienza.

Nell'emettere il decreto di fissazione dell'udienza il giudice deve tenere in considerazione i termini di difesa ovvero che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero”.⁷⁷

⁷⁵ Si osserva che nonostante il rito venga attivato con ricorso, il legislatore parla di attore e convenuto e non di ricorrente e resistente.

⁷⁶ In questo senso B. Gambineri op. cit.

⁷⁷ R. Tiscini, in “*Il procedimento semplificato di cognizione*”, cit., pag. 421, evidenzia la differenza con il procedimento ordinario dove si stabilisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero (art. 163 c.p.c.). Tiscini osserva “*l'allungamento di tale termine di costituzione del convenuto nel rito ordinario è stato giustificato per la necessità di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all'udienza di prima comparizione per ivi consentire la prima definizione del thema decidendum ac probandum*”. (...) *ciò tenuto conto del nuovo termine a comparire fissato nell'atto di citazione, e ciò tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva, che prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all'udienza, debba avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti. Il che conferma che le dinamiche dell'uno e dell'altro giudizio sono ora talmente diverse da dover assumere strade diverse e non compatibili*”.

Trattasi di ‘termini liberi’ ossia per i quali non si prevede il computo né del “*dies a quo*” né del “*dies ad quem*” ovvero il termine iniziale e quello finale, quindi si escludono il giorno iniziale e quello finale non anche quelli festivi, specularmente a quanto previsto dall’art. 163 c.p.c. per il rito ordinario

Laddove il ricorrente abbia assegnato al resistente un termine di comparizione inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 281-undecies c.p.c., di quaranta giorni prima dell’udienza sarebbe applicabile la sanzione di nullità espressamente comminata dall’art. 164, comma 1 c.p.c.⁷⁸

Il convenuto si costituisce in giudizio mediante il deposito di una comparsa che ricalca pienamente l’atto difensivo del processo ordinario, disciplinato dall’art. 167 c.p.c. L’art. 281 undecies c.p.c. al comma 3, stabilisce che: “il convenuto si costituisce mediante deposito⁷⁹ della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni”.

La costituzione tempestiva, ovvero almeno 10 giorni prima dell’udienza è strumento essenziale per l’espletamento di determinate attività. A pena di decadenza il convenuto, infatti, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio, e deve provvedere laddove lo ritenga opportuno alla chiamata in causa del terzo con contestuale richiesta al giudice di differimento dell’udienza.

⁷⁸A. Calcagno, “*Il procedimento semplificato di cognizione*” in *Il processo civile riformato*, a cura di Ronco, Bologna, 2023, 197 nt. 43.

⁷⁹C. Taraschi, *Il nuovo procedimento semplificato di cognizione*, in *Diritto Giustizia e Costituzione*, 2022, osserva “*E’ stato eliminato il riferimento al deposito “in cancelleria” della comparsa e risposta del convenuto, atteso che la costituzione delle parti avviene ora esclusivamente con modalità telematica ai sensi del nuovo art. 196 quater disp. att. c.p.c.*”.

L'attività che nella comparsa di costituzione e risposta deve effettuare il convenuto, ovvero l'indicazione dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione potrà essere integrata anche dopo la prima udienza seppure solo allorquando ricorrano le condizioni previste dall'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.

3.4 L'onere di chiarezza e specificità

L'onere di chiarezza e specificità già contenuto nel novellato art. 167 c.p.c. è previsto in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206.

Si tratta dell'adeguamento ad un principio contenuto nell'articolo 121 c.p.c. rubricato "*Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*" il quale stabilisce che "*Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico*".⁸⁰

Vi è da notare che l'art. 281 undecies c.p.c. impone al convenuto un onere non già di chiarezza e sinteticità⁸¹ bensì un onere di chiarezza⁸² e specificità.⁸³

Questo principio è stato introdotto dalla riforma nel procedimento ordinario ed esteso al procedimento semplificato al fine di realizzare non solo i tre obiettivi di

⁸⁰ Per approfondimenti, si veda L. Viola, "*Nuovo art. 121 c.p.c. (d.lvo 149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione*", in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2023.

⁸¹ G. Scarselli, "*Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*", in *Foro it.*, 2017, passim.

⁸² M. Gradi, "*Doveri delle parti e dei terzi*" in *La Riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini, 28 ss., la chiarezza viene intesa non solo come "*comprensibilità, ma anche come completezza, non ambiguità, trasparenza, esaustività e verità*".

⁸³ R. Tiscini "*Il procedimento semplificato di cognizione*", op. cit., osserva "*una puntualità nel prendere posizione rispetto alle difese avverse che non implica necessariamente la sinteticità, bensì piuttosto, che può leggersi quale apertura verso una specifica presa di posizione intorno ai fatti tale da giustificare una distesa ancorché puntuale argomentazione*".

semplificazione, speditezza e razionalizzazione contenuti nella legge delega, ma anche il rafforzamento del processo civile telematico.

Si ricorda, solo al fine della precisazione dei concetti suesposti, che il concetto di specificità, è richiamato in quanto alle ripetizioni ed alla prolissità consegue il rischio di “confusione”: *“la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l’esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa”*.⁸⁴

La riforma, globalmente intesa, non ha previsto specifiche sanzioni in caso di inosservanza del principio di specificità non essendo previsti espressi motivi di nullità dell’atto, almeno nei limiti in cui non si traduca nell’omessa indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.⁸⁵

Pertanto, laddove il convenuto non prenda posizione in “modo chiaro e specifico” sui fatti posti a fondamento della domanda dell’attore, i fatti sono considerati come non contestati.⁸⁶

⁸⁴ Così si esprime richiamando la Relazione illustrativa alla Legge delega n. 206 del 2021, la Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione su novità normativa 1.12.2022, n. 110. E ancora in questo senso, G. Spina, *“Sinteticità, chiarezza e specificità (atto di citazione post Cartabia)*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023, il quale rileva come *“l’essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall’altro, la consistenza dell’atto – ricorso, memoria o, infine sentenza – chiamato ad esaminarle”*.

⁸⁵ G. Spina, op. cit. osserva che, in difetto dell’applicazione del principio di chiarezza e di specificità può trovare applicazione l’art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli; o può trovare applicazione l’art. 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo.

⁸⁶ Si veda in questo senso, G.P. Califano, *“Il rito semplificato di cognizione, davanti al Tribunale ed al Giudice di pace”*, in *Strumenti del Diritto*, 2023, p.18. Si consideri, altresì, la pronuncia della Corte di Cassazione, 27 Febbraio 2020, n. 5429, in *Rep. Foro.it.*, 2020, voce *Prova civile in genere*, n. 42, in forza della quale *“la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsiasi controllo probatorio in merito agli stessi”*.

Il convenuto nella comparsa tempestivamente depositata è tenuto ad esercitare a pena di decadenza, le sue difese ovvero deve indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni, e a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Si ricorda che a differenza della mera difesa o delle eccezioni che tendono solo a fare rigettare la domanda attorea e non dilatano l'oggetto del processo, la domanda riconvenzionale è un'autonoma azione, attraverso la quale il convenuto chiede un provvedimento che si sostanzia in una vera e propria contro - domanda che amplia il *thema decidendum*.⁸⁷

3.5 Le prove e la chiamata del terzo

Con riferimento all'ammissione ed assunzione dei mezzi di prova, in carenza di norme speciali, valgono tutte quelle dettate dal codice di procedura civile e del codice civile per cui il giudice osserverà le medesime regole che disciplinano l'attività istruttoria nel rito ordinario in termini di utilizzabilità, ammissibilità e rilevanza.⁸⁸

⁸⁷ Come noto, e come segnalato da Tiscini, in "Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo brutto anatrocchio" op. cit., la giurisprudenza ammette estensivamente la riconvenzionale anche nelle cause non connesse, ma legate da un collegamento oggettivo, purché non si pongano problemi di competenza (*ex pluribus*, Cass. 15 Gennaio 2020, n. 533, secondo cui "qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della domanda principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il 'simultaneus processus' secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale, tuttavia è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancanza del titolo già dedotto in giudizio").

⁸⁸ G.P. Califano, op. cit., "Per l'ammissione e assunzione dei mezzi di prova, in carenza di norme speciali, valgono tutte quelle dettate dal codice civile e dal codice di rito". R.Tiscini, op. cit. osserva che in assenza di una specifica previsione da parte del legislatore si debba intendere un'istruttoria piena, sulla base di qualunque mezzo di prova che sia ritenuto ammissibile e rilevante. E osserva "tace la disposizione anche sul tema della ammissibilità delle prove tipiche, ma atipicamente assunte. Si tratta d'altra parte di un silenzio giustificato dalla logica stessa su cui si fondano le prove atipiche, prove estranee al numerus clausus contemplato dalla legge e tuttavia in grado di offrire un adeguato supporto probatorio nel caso concreto". Sulle prove atipiche, si vedano tra gli altri Taruffo, "Prove atipiche e convincimento del giudice"

Si rileva in questo contesto una fondamentale novità rispetto al rito sommario dove il giudice ai sensi dell'art. 702 ter comma 5, procedeva *“nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti”* e, pertanto, come anche enunciato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.10 del 23 gennaio 2013, per la fase istruttoria era devoluto al giudice *“di assicurare, pur nell'ambito dell'istruttoria deformalizzata propria del procedimento sommario di cognizione, le garanzie che egli ritiene necessarie ai fini del rispetto dei parametri costituzionali invocati”*.⁸⁹

Prosegue poi l'art. 281 undecies c.p.c.” se il convenuto intende chiamare un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo avviene a norma del terzo comma”.

La chiamata in causa del terzo è consentita in tutte le ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c. laddove l'articolo prevede che *“ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”*. Nel disciplinare la facoltà di chiamare in giudizio un terzo, l'art. 281 undecies c.p.c. rispetto al previgente rito sommario non distingue più tra chiamata in causa e chiamata in garanzia.

Pertanto, ove il convenuto, ad esempio, eccepisca di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, il giudice può senz'altro

in Riv. Dir. proc, 1978 pp. 393 e ss. E ancora R. Tiscini op. cit., pag. 437, precisa che nel silenzio normativo, dovrebbe ritenersi il procedimento semplificato *“aperto a qualunque articolazione istruttoria, tanto di prova documentale, quanto di prova costituenda”*. F. P. Luiso, op. cit, 143, evidenzia che, nel nuovo rito semplificato *“le prove sono assunte nei modi previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile ed hanno l'efficacia prevista dalle norme che disciplinano il rito ordinario”*. Concorde A. Carratta, op. cit., 704, *“una volta ammessi i mezzi di prova, il giudice procederà alla loro assunzione senza alcuna deroga rispetto alla disciplina dell'assunzione delle prove nel rito ordinario”*.

⁸⁹ Nel rito sommario era *“lo stesso giudice determinare le modalità attraverso le quali procedere all'istruzione omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio”*. (Cass., 10 Maggio, 2022, n. 14734.)

autorizzare l'attore a chiamare in causa il terzo, sia per economia di giudizi che per prevenire un eventuale conflitto di giudicati.

Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza e un termine perentorio entro il quale il convenuto deve provvedere alla citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dunque secondo quanto stabilito per la costituzione del convenuto.

La disposizione non detta regole specifiche per il termine di comparizione né per il termine di costituzione del terzo; appare pertanto applicabile quanto previsto all'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c., per il convenuto.

In merito alla chiamata del terzo, il successivo art. 281 duodecies, comma 2, c.p.c. stabilisce che alla prima udienza, "l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Il giudice se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sull'autorizzazione alla chiamata del terzo".

Nella norma non si fa riferimento all'eventuale intervento del terzo volontario tuttavia si ritiene che tutti e tre gli interventi disciplinati dall'art. 105 c.p.c. (intervento principale, intervento adesivo autonomo e intervento *ad adiuvandum*) possono essere ammessi pur individuando le forme e le conseguenze sul rito processuale adottato.⁹⁰

Per quanto concerne la chiamata in causa del terzo per ordine del giudice sebbene l'art. 270 c.p.c. nel rito ordinario preveda che il giudice possa ordinarlo "in ogni momento" per un'udienza all'uopo fissata, si ritiene che, in un procedimento improntato

⁹⁰ Si veda in questo senso Califano, op. cit. pag. 23.

alla snellezza e alla riduzione dei tempi, l'intervento del terzo *iussu iudicis* dovrebbe essere limitato soltanto ai casi di stretta necessità per la definizione della causa.

CAPITOLO IV

LA PRIMA UDIENZA

4.1 Istruzione della causa e verifiche preliminari

L'art. 281 duodecies c.p.c. rubricato "Procedimento", si sviluppa in cinque commi e disciplina in modo esaustivo la trattazione della causa.

In considerazione della natura di "rito semplificato" a differenza di quanto è stabilito per il processo ordinario all'art 183 c.p.c., non è previsto l'ordine di comparizione personale a carico delle parti, come pure che venga esperito l'interrogatorio libero delle stesse e che il giudice tenti la loro conciliazione.⁹¹

Si deve ritenere, tuttavia, che il giudice, ai sensi dell'art. 117 c.p.c. possa ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa, così come possa fissare la comparizione delle stesse al fine di interrogarle liberamente, ai fini di una conciliazione quando ne facciano richiesta congiunta le parti, ai sensi dell'art. 185 c.p.c.

La norma non fa riferimento alle verifiche preliminari.⁹²

Per quanto concerne il rito ordinario, la Relazione illustrativa del D.lgs. n.

⁹¹ Masoni, in "Il procedimento semplificato di cognizione", in Giustizia Civile, 2/2023, rileva come "questa diversa configurazione rispetto al rito ordinario si spiega in un'ottica di velocizzazione dello svolgimento del giudizio, tenuto conto della semplificazione del rito della velocizzazione degli snodi per pervenire a sentenza, tenuto conto della scarsa complessità istruttoria che lo caratterizza".

⁹² G. Balena in " Il (semi) nuovo procedimento semplificato di cognizione", op. cit. osserva " sebbene manchi una previsione ad hoc, non può dubitarsi che alla prima udienza il giudice debba provvedere a tutte le verifiche preliminari concernenti la regolare instaurazione del giudizio ora richiamate (quanto al rito ordinario) dal primo comma del nuovo art. 171-bis c.p.c. e all'adozione dei provvedimenti conseguenti: rinnovazione della citazione o della relativa notificazione (art. 164 e 291); integrazione della domanda originaria e riconvenzionale (art. 164, quinto comma e 167, secondo comma); integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (art. 102); sanatoria del difetto della legittimazione processuale o della procura (art.182, secondo comma); dichiarazione di contumacia del convenuto; notificazione al contumace delle domande contenenti domande nuove o riconvenzionali. Nella maggiore parte di tali ipotesi sarà ovviamente necessario fissare una nuova udienza per la comparizione delle parti e l'inizio della trattazione della causa".

149/2022, prevede l'obbligatorietà da parte del giudice al compimento delle verifiche preliminari in una fase antecedente la prima udienza allorché rileva che "in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi, di chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve sempre giungere con il perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già definito". Questo rende di fatto impossibile per il giudice svolgere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all'udienza stessa.

L'art. 281 duodecies c.p.c. designa, al contrario, la prima udienza volta alla trattazione della causa come il luogo nella quale vengono effettuate contestualmente le verifiche preliminari ed interviene la definitiva fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

In assenza di specifiche disposizioni in materia si ritiene che il giudice, d'ufficio, sia tenuto a verificare la regolare attivazione del contraddittorio e ad adottare, se del caso, i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 291, comma 1 c.p.c. e 164, commi 2 e 3 c.p.c. Pertanto nel caso in cui il convenuto non si costituisca ed il giudice rilevi un vizio che importi la nullità (in questo caso) del ricorso (e non della citazione come previsto per il rito ordinario) o della notificazione ne dispone la rinnovazione. Se rileva la nullità del ricorso per vizi relativi alla *edictio actionis* provvederà ai sensi dell'art. 164 comma 4 e 5 c.p.c. o ai sensi dell'art. 167, comma 2 c.p.c. se la nullità viene rilevata con riferimento alla domanda riconvenzionale con la fissazione di un termine perentorio per l'integrazione. Allo stesso modo disporrà le necessarie sanatorie in caso di esistenza di vizi di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; potrà poi disporre l'integrazione del contraddittorio allorché rilevi l'esistenza di un litisconsorte necessario pretermesso.

Sempre per quanto riguarda le verifiche preliminari il giudice deve procedere al controllo, delle condizioni di procedibilità (mediazione obbligatoria e negoziazione assistita). e verificare la propria giurisdizione e competenza.⁹³

Nel caso in cui rilevi la mancanza di giurisdizione, il giudizio si conclude con una sentenza suscettibile di essere impugnata con appello. Nel caso in cui rilevi la propria incompetenza, il giudizio si chiude immediatamente con ordinanza (art. 279, primo comma, c.p.c.), suscettibile di essere impugnata tramite regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.).

4.2 Procedimento semplificato di cognizione e udienza cartolare art. 127 ter c.p.c.

Con riferimento alla prima udienza si è posto l'interrogativo se siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c. sulla cartolarizzazione dell'udienza.

La norma introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 rubricata all'art. 127 ter c.p.c. "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza" codifica ed inserisce nel codice di procedura civile la modalità di trattazione cartolare che era stata introdotta dalla legislazione emergenziale e poi variamente prorogata. La disposizione emanata durante il cosiddetto *lockdown*, al fine di limitare la presenza negli uffici di giustizia, mirava a consentire la trattazione scritta quando l'ordinaria trattazione orale non fosse strettamente necessaria.

L'articolo 127 ter c.p.c. prevede che "l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a condizione che alla stessa udienza non debbano presenziare soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero, dagli ausiliari del giudice; negli stessi casi,

⁹³ Si veda in questo senso B. Gambineri, op. cit., pag. 81.

l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta le parti costituite". Con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita, poi, può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione.

La previsione dell'art. 127 ter c.p.c. appare incompatibile con il nuovo rito.

Nel procedimento semplificato la prima udienza potrebbe essere l'unico momento di presenza fisica materiale nel processo dei partecipanti e quindi si ritiene debba essere una reale ed effettiva udienza oltre che opportuna al fine della valutazione di tutto il materiale probatorio. Inoltre l'assegnazione di un termine di 15 giorni alle parti costituite per la redazione delle note ed un termine di 5 giorni dalla comunicazione del decreto che dispone che l'udienza si svolga con la modalità di cui all'art. 127 ter cpc, onde permettere loro di esercitare l'eventuale opposizione, non consente al convenuto di usufruire né del termine necessario per le note scritte né tantomeno gli sarebbe permesso di opporsi alla trattazione scritta poiché nel rito semplificato di cognizione il convenuto deve costituirsi 10 giorni prima dell'udienza.

Ipotizzando una soluzione alternativa è stata prospettata la possibilità da parte del giudice di emettere due diversi decreti, l'uno per consentire al convenuto di costituirsi in giudizio, l'altro, una volta che questi si sia costituito, volto a disporre il differimento dell'udienza da svolgersi in modalità cartolare. Tuttavia sebbene la soluzione sia compatibile con i poteri di direzione del procedimento riconosciuti al giudice (art. 175 c.p.c.) dal punto di vista pratico comporta un iter macchinoso e contrario alla ratio del procedimento semplificato.

4.3 La trattazione della causa e il *simultaneus processus*.

Il primo incumbente del giudice all'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., primo periodo, è la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del rito semplificato in assenza dei quali il giudice dovrà disporre la conversione nel rito ordinario.

La norma prevede che la valutazione dei requisiti circa l'utilizzabilità del rito semplificato debba essere fatta sia per la domanda principale sia per la domanda riconvenzionale e che, laddove tali requisiti per l'una o per l'altra non sussistano, il giudizio prosegua seguendo il rito ordinario.⁹⁴

Le domande devono quindi seguire lo stesso rito e laddove non sia possibile adottare per una il procedimento semplificato entrambe sono trattate secondo il rito ordinario in modo da realizzare il *simultaneus processus* delle cause connesse.

La regola del processo cumulato prevista all'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c. si applica in tutti i casi di cumulo oggettivo delle cause indipendentemente da come si è realizzato.⁹⁵

⁹⁴ A. Motto in “ *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*” op. cit. evidenzia la distinzione con il previgente rito sommario “*la soluzione è opposta a quella prevista per il rito sommario dall'art. 702-bis, comma 4, c.p.c. il quale stabiliva che se la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiedeva un'istruzione non sommaria, il giudice ne disponeva la separazione; parimenti escludeva la realizzazione del processo cumulato il comma 2, secondo periodo, della disposizione che prevedeva (addirittura) la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale che non rientrasse tra quelle per le quali era consentito il ricorso al rito sommario*”.

⁹⁵ Il legislatore della riforma ha recepito tra le varie sentenze che hanno riguardato il rito sommario di cognizione, quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/2020 nel procedimento in cui la Corte era stata chiamata in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui la norma imponeva al giudice adito con ricorso sommario di cognizione di dichiarare inammissibile - con ordinanza non impugnabile - la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nel caso in cui rientri nell'ambito di applicazione del rito ordinario e ciò anche qualora, mediante la domanda riconvenzionale, sia stata introdotta una causa pregiudicante rispetto a quella proposta in via principale. Inoltre è stata eliminata anche l'ipotesi della separazione dalla domanda principale da quella riconvenzionale richiedente un'istruttoria non sommaria, disciplinata dal previgente comma quarto dell'art. 702 ter c.p.c. che rappresentava una deroga al principio del *simultaneus processus*, risolvendo il mancato coordinamento tra le pronunce.

Oltre al caso previsto dalla legge per la domanda riconvenzionale, rilevano tutte le ipotesi di cumulo iniziale, quando cioè vi siano più domande nei confronti della stessa parte o nei confronti di più convenuti ai sensi dell'art. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo) o di cumulo successivo per effetto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. secondo il quale “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita” o di intervento volontario del terzo ai sensi dell'art. 105 c.p.c. o di riunione di cause separatamente proposte (ex artt. 39, comma 2, 40 e 274 c.p.c.).

Un ostacolo alla realizzazione del cumulo processuale può rinvenirsi nella diversità del rito di cognizione a cui sono soggette.

Il legislatore delegato ha, opportunamente, introdotto un terzo periodo nell'art. 40 comma 3 c.p.c. prevedendo che, in caso di connessione tra causa sottoposta a rito semplificato e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previdenziale o del lavoro, “le cause debbano essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione” stabilendo, dunque, che nella trattazione e nella decisione prevalga il rito semplificato.

Qualora il ricorrente abbia instaurato le cause cumulate col rito semplificato il giudice potrà, comunque, ordinare per entrambe la prosecuzione nelle forme del rito ordinario.

Si evidenzia come il dettato dell'art. 40 c.p.c. preveda specificatamente “nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise con rito ordinario”. Ne consegue che, in caso di connessione ai sensi dell'art. 33 c.p.c. (cumulo soggettivo) tra una causa soggetta a rito semplificato e una soggetta al rito speciale, non si realizza il *simultaneus processus* esattamente come non si potrebbe realizzare se la causa fosse soggetta al rito ordinario (art. 40, comma 3, primo periodo, c.p.c.).

Proseguendo nell'analisi dello svolgimento del processo, l'art 281 duodecies c.p.c., comma 3, stabilisce “alla stessa udienza, a pena di decadenza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenze della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”⁹⁶.

La statuizione è volta ad assicurare all'attore la possibilità di replicare alle difese del convenuto (o del terzo) proponendo, eventualmente, nuove eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni sollevate dal convenuto in comparsa di risposta o da altre parti.

La formulazione della legge fa riferimento alle “altre parti” ovvero si considerano oltre alle difese del convenuto rispetto alla domanda dell'attore, quelle proposte dal terzo chiamato in causa o interventore volontario e quelle che riguardano i rapporti tra i vari convenuti chiamati in giudizio.

Il legislatore non ha invece previsto tra le attività dell'attore che possono essere svolte in replica, la possibilità di proporre, alla prima udienza, una domanda nuova (cd. *reconventio reconventionis*) che sia conseguenza delle difese articolate dalla controparte a differenza di quanto espressamente previsto per il rito ordinario attraverso la prima delle memorie integrative dell'art. 171 ter c.p.c. da depositare almeno quaranta giorni prima dell'udienza di comparizione.

La mancata previsione della proponibilità della domanda “nuova” pur conseguente alle difese del convenuto è stata ritenuta conforme alla ratio del procedimento semplificato poiché andrebbe inevitabilmente ad incidere sulla rapida definizione del giudizio.

⁹⁶ Nella Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149/2022 si legge “in tal modo si è inteso attuare il principio della delega secondo cui l'attuazione del rito semplificato deve coniugarsi con la necessità di prevedere una scansione processuale in cui maturano in modo chiaro e prevedibile le preclusioni e consenta di prevedere i tempi di trattazione del procedimento con questo rito, fermo restando il necessario rispetto del principio del contraddittorio”.

L'ampliamento dell'oggetto porterebbe ad alterare i presupposti per l'individuazione del rito una volta che il giudice ne abbia individuato la sussistenza con conseguenze sui tempi di svolgimento del processo; si deve tuttavia osservare che la norma non tiene in considerazione che tale conseguenza potrebbe ricorrere anche con la proposizione delle eccezioni sollevate alle difese delle altre parti.

Non solo, ma rimane pur sempre il potere del giudice di procedere, laddove vengano meno i requisiti per l'operatività del rito semplificato, alla conversione del rito di cui all'art. 281 duodecies, primo comma c.p.c.⁹⁷

4.4 Il concetto di giustificato motivo e l'appendice di trattazione scritta

L'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. stabilisce che “se richiesto e sussiste giustificato motivo⁹⁸, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande⁹⁹, le eccezioni e le

⁹⁷ Secondo Carratta, op. cit., 85, tali domande nuove dovrebbero comunque ammettersi, “*esponendosi altrimenti la disposizione al dubbio di legittimità costituzionale*”. Nello stesso senso Taraschi, op., cit. secondo il quale la mancata previsione da parte del legislatore non può per ciò solo escluderne l'ammissibilità salva la valutazione in ordine alla conversione del rito per complessità della lite. E anche Sordi, op. cit., il quale osserva “*La norma non contempla espressamente la possibilità per il ricorrente di proporre anche una reconventio reconventionis, ma il rispetto del principio del contraddittorio dovrebbe imporre di ritenere che anche tale attività sia consentita all'attore a pena di decadenza, nella prima udienza*”. E ancora Gambineri, op. cit. pag. 83, “*La norma non menziona la possibilità che vengano avanzate le domande conseguenti alle difese del convenuto, ma la lacuna deve essere colmata in via interpretativa, facendo leva sull'esigenza di dare piena attuazione al principio del contraddittorio*”. In senso diverso A. Motto, op. cit. “*a fronte della domanda riconvenzionale del convenuto, la proposizione da parte dell'attore di una domanda avente ad oggetto un diritto incompatibile assolve ad una funzione difensiva rispetto alla prima; tuttavia, la situazione giuridica incompatibile può essere dedotta in via di eccezione, e ciò è sufficiente per soddisfare integralmente le esigenze difensive della parte*”.

⁹⁸ L'espressione secondo Conte, in “*Procedimento semplificato di cognizione*” Il processo Civile, Ius, 2023, “*ha contorni non del tutto nitidi, ma evidentemente vuole attribuire unicamente al giudice (senza automatismi di sorta) il potere di assegnare i termini qualora ciò sia ritenuto opportuno viste le caratteristiche del caso concreto e della fattispecie sostanziale ad esso sottesa*”.

⁹⁹ In merito ai criteri per definire l'ipotesi della “modifica” della domanda rispetto alla “proposizione di una domanda nuova” (non ammessa), si richiamano i criteri formulati dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale rientra nel concetto di modificazione della domanda anche la modifica di uno o di entrambi gli elementi oggettivi (*petitum* e *causa petendi*) sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Cass. 16 Febbraio, 2021, n. 4031.

conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.¹⁰⁰

Una prima riflessione sull’inciso “se richiesto”¹⁰¹ porterebbe a ritenere che tra le parti ed il giudice vi sia un confronto sulla eventuale concessione delle memorie e quindi sulla possibile determinazione della scansione del processo fatta salva, comunque, la possibilità per il giudice di rigettare la richiesta qualora ricorrano questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito.

Tuttavia la lettera della norma prevede che il giudice “può” consentire l’integrazione del quadro fattuale e probatorio allorquando ricorra un giustificato motivo, concetto che, essendo giuridicamente non definito, richiede uno sforzo interpretativo con indubbia discrezionalità sull’attribuzione del significato da parte del giudice che ne individua l’applicazione.

L’eventuale sussistenza del requisito presuppone che siano già maturate le preclusioni con il deposito degli atti introduttivi salva la possibilità per le parti di proporre le eccezioni che sono la conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti come indicato all’art. 281 duodecies, comma 3 c.p.c.

Secondo una prima tesi il giustificato motivo sarebbe quindi ammesso solo in presenza di esigenze difensive sorte a seguito delle difese proposte dal convenuto o per le eccezioni sollevate d’ufficio dal giudice. Nel caso in cui il convenuto fosse contumace, l’attore non potrebbe usufruire di ulteriori termini per definire la sua domanda così come

¹⁰⁰ Nelle “Relazioni sulle Novità Normative della Riforma Cartabia – Diritto e Procedura Civile”, I, 236 si legge che “ di regola, quindi, le parti hanno l’onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi, le richieste istruttorie poiché il doppio termine suindicato può essere concesso solo in presenza di un giustificato motivo, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, nonché sulla esigenza di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa”.

¹⁰¹ L. Viola, “Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli” in La nuova Procedura Civile, I, 2023, osserva “relativamente all’inciso < se richiesto> si ritiene precisare che deve trattarsi di una richiesta delle parti, preferibilmente in udienza; non sarebbe da decodificare nel senso se richiesto dalla natura del processo in quanto ci sarebbe una sovrapposizione con il concetto di <giustificato motivo>”.

non potrebbe disporre di ulteriori termini per le prove se non le avesse formulate sin dall'atto introduttivo.

Secondo una diversa tesi il giustificato motivo comporterebbe preclusioni non chiaramente definite dalla norma, per cui nel caso in cui la parte evidenziasse necessità difensive non meramente pretestuose, i termini dovrebbero essere sempre concessi.

Infine un'ulteriore lettura della norma parte dalla considerazione che è nella prima udienza che si definisce il *thema decidendum ac probandum* sicché spetterà alla parte illustrare al giudice le eventuali esigenze difensive che giustificano la necessità di integrare gli atti introduttivi o proporre richieste istruttorie. È opportuno ricordare a supporto di questa tesi che l'atto introduttivo del ricorrente è redatto prima della costituzione del convenuto senza conoscere le sue difese e contestazioni.

Il concetto di giustificato motivo è stato oggetto di varie interpretazioni volte ad individuarne la portata interpretativa anche in relazione al termine perentorio per la concessione delle repliche.¹⁰²

Gran parte della dottrina sostiene che la formula normativa “giustificato motivo” non deve essere limitata da interpretazioni rigide restrittive e vincolanti che finirebbero per essere limitative del diritto di difesa e porterebbero a disincentivare il ricorso al procedimento semplificato di cognizione.¹⁰³

Si ritiene sia preferibile optare per una interpretazione ampia, estensiva; d'altro lato il termine è volutamente generico e indeterminato per cui il giustificato motivo lo si può e si deve rinvenire nella non pronta soluzione della causa che richiede un necessario

¹⁰² Sulla portata del “giustificato motivo” si veda C. Taraschi, op. cit. per il quale tale requisito, verosimilmente destinato a ridursi a formula di stile, potrebbe ad esempio risiedere nella maggiore complessità della lite, non tale, però da determinare il mutamento del rito.

¹⁰³ In questo senso R. Masoni, “Il procedimento semplificato di cognizione”, op. cit., 2023, 211, secondo il quale la definizione di giustificato motivo “*non andrebbe sclerotizzata da interpretazioni eccessivamente rigide, restrittive, formalistiche, cavillose, o eccessivamente vincolanti*”.

approfondimento del contraddittorio delle parti su questioni dirimenti o per la necessità di ulteriori mezzi di prova.¹⁰⁴

Ed allora ricorre un giustificato motivo qualora, durante lo svolgimento della prima e tendenzialmente unica udienza, sorga il bisogno di attuare una replica all'altrui attività difensiva, attività che svolta nella stessa udienza giustifica un differimento del corso del procedimento.

La norma non fa alcuna distinzione delle attività processuali da svolgere suscettibili di integrare un "giustificato motivo". Alcuni esempi si rinvencono nel caso in cui il convenuto si sia costituito solo in giudizio o nel caso in cui l'attore o il convenuto, senza averle indicate in precedenza negli atti costitutivi, producano in udienza nuovi documenti o formulino istanze di prova costituenda o ancora nel caso in cui, a seguito di produzioni di scritture private, una parte abbia interesse al disconoscimento della sottoscrizione.

Quindi se richiesto dalle parti e se sussiste un giustificato motivo, il giudice può concedere un doppio termine perentorio per la presentazione di memorie.

La concessione delle memorie nell'ambito di un rito improntato alla celerità, secondo una lettura restrittiva, sarebbe da configurarsi come ipotesi eccezionale rispetto alla possibilità per il giudice di considerare, già alla prima udienza, la causa matura per la decisione, ovvero procedere immediatamente, sulla base degli atti introduttivi, all'assunzione dei mezzi di prova richiesti. Secondo una diversa interpretazione la concessione delle memorie, collegandosi ad un concetto ampio di "giustificato motivo" sarebbe uno strumento atto a garantire sempre la tutela del contraddittorio ai sensi del

¹⁰⁴ In questo senso Califano, op. cit., 21. Una interpretazione a favore dell'ampliamento del concetto di "giustificato motivo" si rinviene nella posizione espressa sul punto dal Tribunale di Milano, rinvenibile in www.ilprocessocivile.it, 20 marzo 2023, che, al fine di garantire l'effettiva tutela del contraddittorio di cui all'art. 101c.p.c. ha ritenuto opportuno interpretare il requisito del "giustificato motivo" in senso estensivo così da incentivare l'uso del procedimento semplificato "*(...) rendendo ancora più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione*".

novellato art. 101 c.p.c. adeguato a “*ripristinare ove occorra la parità delle armi in capo alle parti*”.¹⁰⁵

Il giudice nell’ambito di una valutazione discrezionale¹⁰⁶ che lascia spazio dunque anche ad una valutazione negativa, può fissare un primo termine non superiore a venti giorni per precisare, e modificare le domande le eccezioni e le conclusioni a definizione del *thema decidendum* e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prove contrarie a definizione del *thema probandum*.

Il legislatore ha rimesso al giudice la possibilità di assegnare termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma in relazione all’oggetto della causa e quindi alla semplicità della controversia; in tal caso, potrebbe venire meno il rapporto di proporzionalità tra i due termini (ossia il primo pari al doppio del secondo).

È dunque consentita una “appendice” di trattazione scritta analoga a quella prevista dal previgente art. 183, comma 6 c.p.c. che ora, nel rito ordinario post riforma, è stata anteposta alla prima udienza (art. 171 ter c.p.c.), ma che nel caso del rito in esame è subordinata ad una valutazione del giudice circa la sussistenza di un “giustificato motivo” e più “contenuta” in quanto limitata a due sole memorie.

Questo potrebbe sollevare qualche problema quando, la modifica delle domande o delle eccezioni originarie di una parte induca l’altra parte a formulare nuove eccezioni (in senso stretto) o a dedurre ulteriori prove. Si ritiene che in questo caso il correttivo sia rappresentato dal rimedio della rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. che qui si rende necessario a tutela dell’effettività del contraddittorio (art.101, comma 2 c.p.c.).

¹⁰⁵ Il corsivo è tratto da E. Fanesi “*L’esercizio del case management e nel processo civile riformato, tra principi generali e giudizio di primo grado nel rito ordinario e nel nuovo rito semplificato di cognizione*”, in *Judicium*, Il processo civile in Italia e in Europa, 2023.

¹⁰⁶ Il rischio di una eccessiva discrezionalità del giudice sulla concessione dei termini ulteriori sarebbe contenuto dalla possibilità di eventuali impugnazioni.

Un problema che si è posto è cosa accada qualora una parte chieda i termini per le memorie e il giudice non li conceda nonostante un giustificato motivo. Ebbene è opportuno distinguere i casi in cui i termini se richiesti debbano essere “necessariamente” concessi poiché la loro negazione andrebbe ad intaccare il principio del contraddittorio e i casi in cui non si ravvisa un’esigenza fondamentale. In questa ultima ipotesi il giudice, caso per caso, dovrà valutare anche in considerazione della scelta del modulo migliore per la trattazione della causa cosa intendere per “giustificato motivo”. Resta invece aperta la questione se sia sindacabile in sede di impugnazione la mancata concessione dei termini e se l’ammissibilità dell’iniziativa impugnatoria dipenda dalla dimostrazione dell’attività processuale che la parte avrebbe potuto porre in essere a seguito della concessione di termini.¹⁰⁷

Secondo una pronuncia della Corte di legittimità, (Corte di Cass. sez. un. n. 36596 del 25 novembre 2021) la parte che lamenti di aver subito una lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata concessione delle memorie di fronte a nuove risultanze, non deve dimostrare di avere subito un concreto pregiudizio; la parte “*non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia*”. Si avrà un *error in procedendo*, una nullità del procedimento suscettibile di convertirsi in motivo di impugnazione della sentenza.

¹⁰⁷ Si consideri l’opinione di B. Gambineri op. cit., per la quale il giudice “*deve sempre concedere il termine per il deposito delle memorie scritte anche perché, se non li concede, la parte rimasta soccombente proporrà appello affermando che, a causa del rifiuto del giudice di primo grado, non ha potuto svolgere attività difensive, quali la richiesta di assunzione di prove o la modifica della domanda che erano indispensabili ed incisive*”. In senso critico A. Dal Motto, “*Il procedimento semplificato*”, op. cit., p. 102 ss., secondo cui sarebbe meglio prevedere la doverosità nel concordare l’appendice di trattazione scritta “*tanto più che il risparmio di tempo derivante dal negarla appare modesto e che proprio il rischio di non ottenerla indurrà le parti a motivare la loro richiesta e magari, per maggiore chiarezza, ad anticipare all’udienza, specie quando venga disposta la forma cartolare, l’attività da svolgere ai sensi del quarto comma dell’art. 281 duodecies c.p.c.*”.

4.5 La complessità della lite e dell'istruzione probatoria.

Prima di affrontare il tema della conversione del rito, argomento del capitolo che segue, si ritiene opportuno considerare, brevemente, i criteri previsti dal legislatore e adottati dal giudice per la scelta del rito più adatto alla soluzione di una controversia.

La conversione del rito sia da semplificato a ordinario che da ordinario a semplificato è condizionata da due diversi parametri: la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, fermo restando che la valutazione della controversia da parte del giudice deve svolgersi sulla base di un approccio concreto senza che si possano determinare *“in astratto e a priori categorie di controversie da etichettare, in base al petitum e alla causa petendi, come semplici o complesse, prescindendo dalle attività che dovranno essere compiute per giungere alla definizione della lite”*.¹⁰⁸

La dottrina ha da sempre rilevato come l'individuazione di elementi concreti volti a definire la complessità della lite sia molto difficile trattandosi di un concetto indeterminato che non ha una connotazione giuridica definita.¹⁰⁹

La complessità della lite può derivare da una serie di circostanze quali il numero di rapporti processuali che si costituiscono davanti al giudice ad esempio la pluralità di parti o di procedimenti derivanti da un cumulo oggettivo di cause (creatosi dal momento della introduzione della causa, o in corso di causa per effetto, ad esempio, della proposizione di domande riconvenzionali), la molteplicità di parti coinvolte (che rende di per sé sola il processo più difficile da gestire stante la mole di atti redatti), l'alto numero delle

¹⁰⁸ Il corsivo è tratto da M. Abbamonte *“Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito”*, Milano, 2017, 301.

¹⁰⁹ Per un approfondimento si rinvia a Caponi, *“Processo civile e nozione di controversia “complessa”. Impieghi normativi”*, in Foro it., 131 ss.

questioni controverse, il numero esponenzialmente più elevato delle prove da assumere.¹¹⁰

Oltre a ciò rileva la materia controversa e il valore economico della causa; l'effettiva costituzione delle parti o l'eventuale contumacia. E ancora rilevano le eventuali questioni di fatto o di diritto, la presenza o meno di una giurisprudenza consolidata.

Come si è più volte sostenuto la più o meno complessità della lite è un dato difficilmente valutabile a priori dalla parte che introduce il giudizio, in un momento antecedente alla costituzione del convenuto o prima che i terzi siano intervenuti così come l'effettiva consistenza della istruttoria necessaria non potrà essere valutabile a priori.¹¹¹

Accanto alla complessità della lite il legislatore, infatti, richiede che il giudice al fine di poter procedere al passaggio di rito verifichi anche la complessità dell'istruzione probatoria.¹¹²

¹¹⁰ Sul concetto di complessità si veda a questo proposito Dondi, *“Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale”*, in *“Elementi per una definizione di complessità processuale”*, a cura di Dondi, Milano, 2011, p. 3 ss.” A. Motto, *Prime osservazioni*, cit., 5, per il quale la locuzione avrebbe la funzione di consentire la conversione del rito anche nei casi in cui siano presenti i presupposti indicati dall'art 281 decies, comma 1, c.p.c., ma la causa si presenti come complessa *“per il numero delle parti in causa o delle domande cumulate, oppure, ancora, in considerazione del numero o della complessità delle questioni di rito e di merito controverse”*; B. Gambineri, *“Il procedimento semplificato”*, op. cit., 14, la complessità della lite e dell'istruzione probatoria *“è l'unico criterio cui si correla l'applicazione del rito semplificato”*. Interessante osservazione pragmatica emerge dalla trascrizione del seminario-webinar - Università degli studi della Tuscia – 10 Marzo, 2023, su *“Il rito semplificato di cognizione”*. Laddove il Dott. Bonato, magistrato ordinario del Tribunale di Viterbo, ha osservato che *“quando l'articolo (art. 281 duodecies c.p.c.) fa riferimento alla complessità, indica una via di uscita, che è stata utilizzata molto spesso per prendere tempo o dalla parte che vi ha interesse o dal magistrato che non ha gli strumenti probatori, le risorse materiali e l'organizzazione dell'ufficio per dare una risposta adeguata”*.

¹¹¹ In questo senso Biavati, *“Le recenti riforme e la complessità trascurata”* In Riv. trim dir e proc. civile, 2022, p. 435, spec. 440 ss., per il quale *“la complessità di una causa è un dato desumibile a posteriori e non predicabile a priori. Certo vi sono materie che più di altre danno luogo a cause complesse, ma non mi sembra possibile che sia possibile che si giunga a definire in partenza che cosa sarà complesso e che cosa no. Anche per questo, la reazione dell'ordinamento di fronte alla complessità deve essere affidata ai protagonisti del processo dopo (e non prima, tacciando categorie generali) che la causa si è radicata”*.

¹¹² M. Montanaro, *“Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata”*, op. cit., suggerisce di dare *“un'interpretazione restrittiva e limitarla al caso in cui i fatti allegati da chi propone una domanda siano sì provati documentalmente, ma siano contestati dalla controparte, la quale però non fornisca alcuna prova documentale in senso contrario e chiedi di essere ammessa a provarli esclusivamente attraverso interrogatorio formale”*. Ipotizza invece che l'istruzione possa dirsi non complessa *“quando va dato sfogo ad un'istruzione costituenda, ma pochi sono i testi da assumere, ovvero lo sono i capitoli di prova sui quali escuterli”*.

Il legislatore della riforma ha voluto indicare requisiti più specifici rispetto al passato. Laddove l'art. 702 ter c.p.c. faceva riferimento alla generica ed ambigua "istruzione (non) sommaria", l'art. 281 decies, comma 1 c.p.c. fa riferimento al carattere pacifico dei fatti ovvero l'esistenza di prove documentali o di pronta soluzione l'assenza dei quali confluiscono nella valutazione della complessità dell'istruzione probatoria.

Nel procedimento sommario la nozione di "istruzione" era stata oggetto di diverse teorie. Si erano contrapposte essenzialmente due diverse interpretazioni. L'una più restrittiva vedeva nell'istruzione un riferimento esclusivo alla *quaestio facti*; il giudice doveva valutare se la causa richiedeva o meno accertamenti di fatto complessi, numerosi, o comunque di lunga indagine.¹¹³ La seconda teoria, riteneva che il termine "istruzione" dovesse essere compreso in senso ampio con riferimento alla trattazione di tutte le questioni, di diritto e di fatto, intese a rendere la causa matura per la decisione.

In generale si ritiene che è la giurisprudenza a disegnare il limite tra lite e istruttoria complessa o non complessa. Sul punto si impone solo una precisazione: per configurare una istruttoria non complessa non è richiesta l'assenza di richieste istruttorie; se anche viene richiesta una CTU o l'acquisizione di una prova testimoniale, non necessariamente si configura un'istruzione complessa.

¹¹³ In questo senso M. Bove "Il procedimento sommario di cognizione" op. cit. in Giusto proc. civ., 2010, 442.

CAPITOLO V

LA CONVERSIONE DEL RITO

5.1 Il mutamento del rito. da rito semplificato ad ordinario e...

L'art. 281 duodecies, comma 1 c.p.c. disciplina il potere del giudice di procedere al mutamento del rito, disponendo che, alla prima udienza, il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c. dispone, con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con rito ordinario.

Il meccanismo della conversione del rito era già previsto nel previgente rito sommario.

L'art. 702 ter comma 3 c.p.c. stabiliva la disciplina del passaggio dal rito sommario all'ordinario prevedendo che qualora il giudice ritenesse che le difese delle parti richiedessero un'istruzione non sommaria dovesse fissare, con ordinanza non impugnabile l'udienza ex art. 183 c.p.c. (nella sua previgente formulazione) dopo di che si procedeva secondo l'iter del procedimento ordinario.¹¹⁴

Nel caso in cui fosse stata la sola domanda riconvenzionale a non poter essere deliberata in via sommaria, il giudice ne disponeva la separazione in modo che il processo sommario proseguisse con riferimento alla sola domanda riconvenzionale, salvo che le

¹¹⁴ Sul tema della conversione del rito si veda Abbamonte, *“Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito”* Milano, 2017, passim. e spec. 287 ss, sulla conversione anche Tedoldi, *“Il nuovo procedimento sommario di cognizione”*, Bologna, 2013, passim. Sempre sulla conversione del rito prevista nel previgente rito sommario si rinvia ancora a Tedoldi *“La conversione dal e nel rito sommario”*, in *Pluralità dei riti nel processo civile (mutamento, connessione, errore)*, a cura di Ronco, in *Giur.it.*, 2020, II, p. 461 ss.

due domande (in virtù di un rapporto di pregiudizialità o dipendenza) non dovessero essere trattate unitariamente poiché in tal caso ne doveva disporre il mutamento del rito.

La ratio della disposizione era evidentemente quella di evitare che il convenuto potesse strumentalmente esperire una complessa domanda riconvenzionale, per fini dilatori, al solo scopo, ottenuto il mutamento del rito, di ostacolare il ricorrente nel rapido riconoscimento dei suoi diritti.

La Riforma Cartabia ha introdotto la disposizione di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. che deve essere coordinata con quanto disposto all'art. 281 decies c.p.c. La transizione del rito da semplificato ad ordinario può essere attuata non solo allorquando difettano i requisiti ex art. 281 decies c.p.c., ma anche in tutti i casi in cui la lite risulti complessa. (sul concetto di complessità della lite e della istruzione probatoria si veda *supra*).

Il giudice attua una valutazione caso per caso sia allorquando il rito semplificato sia obbligatorio sia nel caso in cui la scelta del rito sia attuata discrezionalmente dal ricorrente.¹¹⁵ Nel primo caso il giudice, in udienza, constatato che i fatti di causa sono controversi, che la domanda non è fondata su prova documentale o di pronta soluzione e che infine l'istruzione probatoria è complessa deve disporre il mutamento del rito. Nel secondo caso, al di fuori della sussistenza dei requisiti poco' anzi elencati, il giudice valutata nel complesso "la lite" e l'istruzione probatoria e ravvisatane la complessità ne dispone il mutamento.¹¹⁶

¹¹⁵ Nella relazione illustrativa al decreto, p.30, si precisa che "tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 281- decies, in quanto la scelta del ricorrente di procedere con il rito semplificato potrebbe non risultare opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia. Inoltre l'omessa previsione della possibilità di mutare il rito anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 281 - decies comprimerebbe eccessivamente la possibilità di scelta della parte convenuta e favorirebbe in modo sproporzionato l'attore".

¹¹⁶ Secondo C. Taraschi in "Riforma del processo civile: le preclusioni in caso di mutamento del rito", Ius, Processo Civile, 2023, la valutazione sulla complessità della lite e dell'istruzione probatoria "costituisce una sorta di < clausola di salvezza > e ricorre a) nel caso in cui alcuni dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281-decies c.p.c. siano presenti, e tuttavia la controversia appare di complessa istruttoria e/o definizione: ad es., nonostante la natura esclusivamente documentale delle prove, il giudice potrebbe essere

Poiché la previsione si riferisce alla lite e non alla domanda l'eventuale proposizione di una domanda riconvenzionale per la quale è richiesta un'istruzione non semplice non comporta la separazione delle cause come già previsto dall'art. 702 ter comma 4 c.p.c. ma la prosecuzione del processo in via unitaria secondo il rito ordinario.

Il riferimento alla complessità dell'istruttoria presente sia nell'art. 281 decies comma 1, c.p.c. sia nell'art. 281 duodecies comma 1, secondo periodo c.p.c. porta a ritenere che le due valutazioni non sono alternative l'una all'altra, ma quasi coincidono.¹¹⁷

In caso di mutamento del rito da semplificato ad ordinario il giudice deve fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini previsti per le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.

Si rendono così operative le attività processuali proprie del nuovo processo di cognizione in ragione anche delle preclusioni che si vengono a formare relativamente al *thema probandum et decidendum*.¹¹⁸

Con riferimento al rito sommario si erano delineati due orientamenti in merito al termine ultimo entro il quale le parti potevano articolare le loro istanze istruttorie.

Secondo la tesi che ha avuto maggior credito le parti potevano presentare nuove istanze istruttorie fino alla pronuncia da parte del giudice dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.¹¹⁹ Secondo altro orientamento la valutazione da parte del giudice della necessità di un'istruzione non sommaria, presupponeva che le parti avessero

indotto al mutamento del rito in quanto i fatti restano controversi oppure in ragione del cumulo delle cause, della pluralità delle parti, dell'entità delle questioni da decidere, della molteplicità dei documenti da esaminare, etc.; b) nel caso di cui al comma 2 del medesimo art. 281– decies c.p.c., ossia quando l'attore, nelle cause rimesse al tribunale monocratico, ha proposto la domanda con rito semplificato anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1”.

¹¹⁷ In questo senso si veda Aniello Merone” *Il nuovo procedimento semplificato e la disciplina del rito. Tanto rumore per nulla?*” in Ius, Il processo, n. 2, 2023 p.684. il quale osserva come l'art. 281 duodecies c.p.c. non offra qualche elemento che consenta di tenere separati i due profili di valutazione sopra menzionati.

¹¹⁸ Cass. Civ., sent. n. 13879/2020, cfr. Mengalli, “*Ancora su preclusioni e processo sommario di cognizione nota a Cass. 6 Luglio 2020, n. 13879*”, su Judicium.it.

¹¹⁹ Cass. civ., 31 agosto 2021, n. 23677; Cass. civ., 7 gennaio 2021, n. 46; Cass. civ., 18 dicembre, 2015 n. 25547.

illustrato negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che sono necessarie al fine del compiuto assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. La decisione sulla conversione del rito, infatti, non comporta la rimessione in termini per le parti al fine di poter formulare nuove deduzioni istruttorie che siano state prodotte parzialmente o siano state omesse.¹²⁰

Tale seconda teoria introduce una decadenza non espressamente prevista dal legislatore che porterebbe ad equiparare il rito sommario di cognizione al rito del lavoro, ma il rito semplificato di cognizione è incompatibile con il rito del lavoro e locatizio considerando il diverso regime delle preclusioni dal momento che l'art. 281 duodecies c.p.c. fissa delle barriere preclusive meno rigide di quelle che sono proprie del rito del rito del lavoro e di quello locatizio.¹²¹

Dal momento che l'art. 281 duodecies c.p.c. fa riferimento alla fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. per la prosecuzione con il rito ordinario e che, lo stesso articolo al comma 4, prevede che il giudice possa concedere termini per precisare e modificare le domande e per indicare mezzi di prova e produrre documenti, deve escludersi che sulle parti gravi l'onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi le richieste istruttorie.¹²²

¹²⁰ Cass, civ., 5 settembre 2019, n. 22158; Cass., civ., 5 ottobre 2018, n. 24538.

¹²¹ Nel procedimento semplificato di cognizione il richiamo espresso agli artt. 183 e 171 ter c.p.c. consente di riproporre come già sostenuto per l'abrogato procedimento sommario di cognizione la tesi della incompatibilità con il rito del lavoro, locatizio e previdenziale. Si rinvia in proposito ad A. Carratta, in C. Mandrioli A. Carratta, *“Come cambia il processo civile”*, Torino, 2009 p. 139.

¹²² Si veda in argomento Taraschi, op. cit. e G. Balena, op.cit. il quale afferma che *“la lettera dell'art. 281 undecies è chiarissima nell'indicare le attività difensive soggette a decadenza”*. In senso opposto Motto, *“Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione”*, in *judicium.it*. il quale osserva che la preclusione relativa alle attività assertive e probatorie, ancorché non sancita espressamente dall'art. 281-undecies, sarebbe *“ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa”*; sicché entrambe le parti sarebbero tenute a formulare le richieste istruttorie e a produrre i documenti già con i rispettivi atti introduttivi, e il convenuto, nella comparsa di risposta, dovrebbe *“a pena di decadenza prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e quindi (...) effettuare in questo momento la contestazione dei fatti allegati nel ricorso introduttivo”*.

Ulteriore osservazione ricorre per quanto riguarda il limite temporale del potere di contestazione specifica delle parti ex art. 115 c.p.c. In relazione al procedimento sommario non vi era alcuna preclusione fino alla eventuale conversione nel rito ordinario.¹²³ Nel procedimento semplificato di cognizione il regime delineato dall'art. 281 duodecies c.p.c. che consente alle parti di ottenere alla prima udienza la concessione di doppi termini il primo dei quali volto anche alla precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e conclusioni già proposte, porta a ritenere che è al primo termine che deve ricondursi il momento ultimo per l'esercizio del potere di contestazione.¹²⁴

All'esito della conversione del rito da semplificato in ordinario si pone, in ultimo, il problema se le eventuali preclusioni nelle quali siano incorse le parti durante la trattazione della causa con il rito semplificato operino anche nel rito ordinario.

Si pensi ad esempio al caso in cui le parti alla prima udienza non chiedano al giudice la concessione del doppio termine, oppure non propongano le eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni dell'altra parte oppure ancora il caso del ricorrente che non chieda l'autorizzazione a chiamare un terzo.

La tesi prevalente porta a considerare che il legislatore nella formulazione dell'art. 281 duodecies c.p.c. non ha espressamente previsto che dopo la conversione del rito le decadenze maturate debbano essere mantenute; previsione che laddove il legislatore ha ritenuto di adottare ha chiaramente indicato, come nel caso dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n.

¹²³ In questo senso Cass. civ., 9 settembre 2021, n. 24415.

¹²⁴ Come rileva Montanaro, "Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata", in Quest. Giust., 2021, la non contestazione può verificarsi soltanto nel caso in cui il convenuto si costituisca in giudizio, non essendo stata recepita dal legislatore della riforma la proposta della Commissione Luiso di estendere anche al contumace la regola per cui la mancata contestazione rende i fatti allegati dalla controparte non bisognosi di essere provati. Secondo Caruso, "Luci e ombre del nuovo procedimento semplificato di cognizione", op. cit. nota 23, "la mancata tempestiva contestazione dei fatti allegati dall'attore, sin dalle prime difese è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 2020, sent. n. 9690/2020 e n. 31402/2019), qui dall'art. 281 duodecies c.p.c.

150/2011 (c.d. “decreto sulla semplificazione dei riti”) secondo il quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase (proposizione di eccezioni in senso stretto, richiesta di spostamento di udienza per la chiamata in causa del terzo).¹²⁵

Ritornando all’esame dell’art 281 duodecies comma 1 c.p.c., il giudice disposta la conversione nel rito ordinario fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c. e da essa decorrono a ritroso i termini dell’art. 171 ter. c.p.c. per lo scambio delle parti delle memorie integrative.

Le parti a pena di decadenza possono almeno 40 giorni prima dell’udienza di comparizione, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. Con la stessa domanda il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Almeno 20 giorni prima dell’udienza, replicare alle domande nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali. Infine, almeno 10 giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove ed indicare la prova contraria.

Il deposito delle memorie integrative costituisce una facoltà per le parti che non necessita di un apposito provvedimento autorizzativo del giudice.

¹²⁵ Si veda in questo senso C. Taraschi, in *Riforma del processo civile: le preclusioni in caso di mutamento del rito*. In *Ius Processo Civile*, 27 Settembre 2023 e anche G. Caruso in “*Luci e ombre del nuovo procedimento semplificato di cognizione*”, in *Judicium* 13 Dicembre 2023, nota 46, il quale afferma che “*qualora venga disposto il mutamento del rito, le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non trovano applicazione nel rito ordinario successivo, stante il rinvio all’art. 171 ter c.p.c. Del resto tale principio risulta già essere affermato dai giudici di legittimità riguardo al vecchio rito sommario*”. Cass., 6 Luglio 2020, n. 13879.

A seguito della conversione del rito il processo riprende dallo scambio delle memorie, pertanto, si ritiene che le verifiche preliminari e le questioni rilevabili d'ufficio ex art. 171 bis c.p.c. debbano essere svolte dal giudice all'udienza di comparizione con la conseguenza che potrebbe essere necessario fissare un'ulteriore udienza di comparizione scaturente ad esempio dalla necessità per le parti di predisporre la propria difesa su una questione rilevabile d'ufficio sollevata dal giudice.¹²⁶

Il giudice provvede alla conversione del rito con ordinanza non impugnabile.

La norma non richiede espressamente che il provvedimento di conversione del rito sia assunto dopo che il giudice abbia sentito le parti come invece previsto dall'art. 183 bis c.p.c. per l'ipotesi inversa, ma è opinione di molti autori che esso possa essere pronunciato solo dopo aver sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto.¹²⁷

Secondo alcuni la giustificazione di tale omissione sarebbe da ricercarsi nel fatto che la conversione dal rito più semplice a quello più formale non possa pregiudicare le posizioni delle parti. Se da un lato l'adozione del provvedimento di conversione del rito all'udienza potrebbe ragionevolmente non essere condiviso dall'attore in ragione della dilatazione dei tempi che si verrebbero a creare nella soluzione della controversia,

¹²⁶ In questo senso F. Casciaro, op. cit. la quale sul tema delle verifiche preliminari rileva come l'art. 171 bis c.p.c. nel rito ordinario preveda che debbano essere compiute dal giudice istruttore entro quindici giorni dalla costituzione del convenuto e che nell'ambito del rito semplificato dovrebbero essere compiute alla prima udienza: “*Nel silenzio della legge, pare doversi escludere che il giudice, prima di concedere i termini per le memorie integrative debba effettuare le verifiche richieste dall'art. 171 bis c.p.c.: preferibile sembra allora ritenere che il giudice, debba (rectius conservi il potere di) procedere alle opportune verifiche preliminari direttamente all'udienza art. 183 c.p.c.*”.

¹²⁷ Sul punto si veda G. Balena, “*Il procedimento semplificato di cognizione*” in G. Dalfino (a cura di), *La Riforma del processo civile*, Il foro Italiano, Gli Speciali, 4/2022. La Tribuna, 161; P. Sordi, “*Il nuovo rito semplificato di cognizione*”, op. cit. In questo senso anche M. De Cristofaro, “*L'Avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo civile di primo grado*”, in Riv. dir. proc., 2023, 208, secondo cui “*il dialogo e l'approfondimento che si avrà tra parti e giudice in occasione della prima udienza, costituisce un passaggio fondamentale onde stabilire se, in concreto, la causa richieda la trattazione con il rito “formale” e, pertanto, s'imponga la fissazione di una nuova udienza ex art. 183 c.p.c. con assegnazione dei termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. in quanto secondo l'Autore “la precisazione e illustrazione dei presupposti che giustificano il mutamento del rito deve essere necessariamente il frutto di una collaborazione di tutta la “comunità processuale”.*”.

dall'altro lato si deve considerare che le parti, all'udienza del rito semplificato possono svolgere ancora attività rilevanti ai fini della decisione sulla conversione stessa.¹²⁸

In ultimo si ritiene di dover precisare che, nei casi in cui il ricorso al procedimento semplificato di cognizione sia imposto dalla legge, ovvero nei giudizi dinanzi al giudice di pace e in tutte le controversie contemplate dagli artt. dal n. 14 al n. 30 del d.lgs. n. 150/2011¹²⁹ è esclusa l'applicazione dell'art. 281 duodecies, 1 comma e dunque la "possibile" conversione al rito ordinario (art. 3, comma 1 del d.lgs. 150/2011 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022).

5.2e il mutamento da rito ordinario a rito semplificato art 183 bis c.p.c. La pronuncia del Tribunale di Piacenza, 1 Maggio 2023.

Nel previgente rito sommario era prevista l'ipotesi di conversione del rito da sommario ad ordinario, ma non esisteva una norma speculare all'art. 702 ter c.p.c. che consentisse il passaggio da rito ordinario al rito sommario.

L'art. 14 del decreto legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", poi convertito con alcune modifiche nella Legge 10 Novembre 2014 n. 162, ha introdotto l'art. 183 bis c.p.c., rubricato "Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione", che regolava l'udienza di trattazione ordinaria. Secondo tale articolo, in tale udienza, il Tribunale nelle controversie nelle quali giudicava in

¹²⁸ In questo senso A. Merone *"Il nuovo procedimento semplificato e la disciplina del mutamento del rito. Tanto rumore per nulla?"*, op. cit. p. 697. Secondo l'Autore *"non sembra invece che il passaggio del rito possa essere disposta dopo che sia conclusa l'udienza, anche se qualche dubbio residua: in effetti se sarà consentito alle parti di integrare le proprie domande ed eccezioni anche successivamente, nella forma del contraddittorio scritto di cui all'art. 281 – duodecies, comma 4, c.p.c., la complessità della lite e dell'istruzione probatoria potrebbero emergere soltanto in un secondo momento"*. Favorevole alla disponibilità di disporre la conversione anche dopo l'udienza A. Giussani, *"Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione"* in Riv. dir. proc., 2023, 638.

¹²⁹ Vedi nota n. 52 del presente elaborato.

composizione monocratica (requisito richiesto per proporre la domanda nella forma del rito sommario), valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria poteva disporre il passaggio al rito sommario di cognizione.

Il legislatore della riforma Cartabia, in vista del raggiungimento degli auspicati obiettivi di razionalizzazione del processo e rapida definizione della controversia, abrogando il rito sommario e sostituendolo con il nuovo rito semplificato ha provveduto, altresì, a riscrivere l'art. 183 bis c.p.c.¹³⁰

Il testo della norma attuale recita “All'udienza di trattazione, il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che, in relazione a tutte le domande proposte, ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies, dispone¹³¹, con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281 duodecies c.p.c.”.

La disposizione rimanda alle ipotesi in cui i fatti di causa non sono controversi o la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, limitando quindi la possibilità per il giudice di attuare la conversione del rito ai casi in cui il processo sarebbe dovuto iniziare “obbligatoriamente” nelle forme semplificate non essendo prevista per il giudice (come invece per le parti) la possibilità di applicare sempre il rito semplificato.¹³²

¹³⁰ Sulle analoghe finalità di semplificazione del rito perseguite dal legislatore nella disciplina del vecchio art. 183 bis c.p. si consideri Ansanelli, “*Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183 bis c.p.c.*”, in Riv. Trim. dir. proc., 2015, 339 ss.

¹³¹ A differenza di quanto stabiliva il previgente art. 183 bis, laddove sussistano i presupposti indicati, il giudice “dispone” e non “può disporre” la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.

¹³² Le parti possono sempre richiedere la conversione del rito da ordinario a semplificato. Si veda la pronuncia della Corte cost., 23 giugno 2020, n. 121, secondo cui “*la richiesta di conversione rappresenta un “comportamento collaborativo” della parte con il giudicante, consistente nel manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo*”.

La decisione sulla conversione del rito attuata dal giudice nei casi di “obbligatorietà” si ritiene non possa configurarsi come conseguenza della errata comprensione della complessità della controversia attuata dalla parte che ha introdotto il giudizio.¹³³ La effettiva difficoltà, talvolta, di individuazione dei presupposti di non complessità della causa, ai sensi dell’art. 281 decies, comma 1 c.p.c., comporta che non sia possibile imputare all’attore la scelta di introdurre il processo nelle forme ordinarie in luogo di quelle semplificate per cui l’ordinanza di conversione non ha conseguenze processuali a suo carico.¹³⁴

Dal tenore letterale dell’art. 183 bis c.p.c. l’udienza di trattazione rappresenta il momento in cui il giudice dispone (e non può disporre) che il processo iniziato con rito ordinario prosegua nelle forme del rito semplificato. La scelta del legislatore di ancorare all’udienza di trattazione il momento per adottare la decisione di mutamento del rito risiede non solo nella necessità che il provvedimento sia disposto “sentite le parti” e quindi deve essere vagliato nel contraddittorio con le parti, ma anche nel fatto che, nel rito ordinario ante riforma, l’udienza era il primo momento utile per il giudice per venire a conoscenza delle posizioni delle parti considerato che le preclusioni assertive e probatorie operavano dopo l’udienza, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

La conversione è attuata dal giudice, quindi, in sede di udienza di trattazione in un momento che, nella scansione degli adempimenti processuali, si colloca successivamente allo scambio delle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c. allorquando il *thema decidendum* ed il *thema probandum* è già stato definito, il giudice ha potuto valutare il grado di

¹³³ Seppure con riferimento al previgente assetto normativo si veda Lupano, “Sull’introduzione del processo secondo un modello errato” in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, I, p. 121 ss.

¹³⁴ Giussani “Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione” in Riv. Dir. Proc., 2023, II, p. 635, osserva “fatta tutt’al più eccezione per il fondamento su prova documentale, i presupposti che sembrano doverosi il ricorso ai sensi del nuovo art. 281 – decies, comma 1, c.p.c. (...) non possono formare oggetto, da parte attorea, che di una prognosi del cui fallimento non sembra potersi predicare l’imputabilità”.

complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sono già maturate le preclusioni istruttorie.

Il Tribunale di Piacenza con sentenza del 1 Maggio 2023, uno dei primi provvedimenti che ha dato applicazione al riformato art. 183 bis c.p.c., è pervenuto alla conclusione che il potere di ordinare il mutamento del rito se esercitabile solo in esito all'udienza ex art. 183 c.p.c., solo previo scambio di memorie ex art. 171 ter, cioè “ *a danno processuale già prodotti*”, sarebbe inutile; lo scambio delle memorie integrative esporrebbe tra l'altro ad una lunga attesa il convenuto, prima di giungere ad udienza.¹³⁵ Al Tribunale di Piacenza è parso doversi dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 183 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 175 c.p.c. che assegna al giudice il dovere, non già la mera facoltà, di esercitare “ tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”.

Secondo il giudice del Tribunale al fine di pervenire ad una celere ed efficiente soluzione della controversia, è possibile provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato già in sede di verifiche preliminari ovvero 1) anche d'ufficio “ *essendo valutazione discrezionale del giudice (“ se ritiene....dispone”)*; 2) anche prima dell'udienza, “ *proprio perché occorre evitare quell'abnorme, esponenziale moltiplicazione di memorie ex art. 171-ter c.p.c.*” alle quali si andrebbe incontro anche in seguito a chiamata di terzo ; 3) anche in assenza del contraddittorio poiché “ *non è ravvisabile una lesione del diritto di difesa ad opera di un provvedimento che in luogo di un rito ingestibile opti per uno più celere ed efficace*”.

L'interpretazione dell'art. 183 bis c.p.c. ad opera del Tribunale di Piacenza ha sollevato in dottrina alcune perplessità. Si è rilevato come la scansione procedimentale

¹³⁵ Calcagno, “ *Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato*”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 4, 1307 e ss. ritiene la pronuncia “ *criticabile sul piano sistematico, ma apprezzabile dal punto di visto teleologico*”.

delineata dal legislatore sia chiara. L'adozione del provvedimento di conversione del rito da ordinario a semplificato deve avvenire in udienza, nel contraddittorio delle parti e dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., quando cioè il giudice ha avuto modo di valutare compiutamente la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, come previsto dall'art. 183 bis c.p.c.¹³⁶

Si è ritenuto che l'adozione dell'ordinanza di mutamento del rito al di fuori dell'udienza, dopo il primo termine previsto all'art. 171 ter c.p.c. se da un lato consentirebbe alle parti di prendere posizione sulla questione ed evitare un inutile scambio di memorie, dall'altro lato, in tale momento, non sarebbero ancora definiti il *thema decidendum* ed il *thema probandum* dal momento che, solo con la seconda memoria, potrebbero introdursi nuove eccezioni in risposta alle domande sollevate nella prima.

Il giudice adotterebbe l'ordinanza di conversione in assenza di una visione complessiva sulla complessità della lite e dell'istruzione probatoria.

Inoltre la pronuncia di conversione fuori udienza andrebbe ad incidere sui termini decadenziali perentori previsti dall'art. 171 ter. c.p.c., termini che non possono mai essere modificati dal giudice, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge. (art. 157 c.p.c. comma 1).

¹³⁶ Di questo avviso Carratta “*Due modelli processuali a confronto*”, in Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) a cura di Carratta, in Giur.it, 2023 III, p. 700, secondo cui la valutazione di disporre la conversione del rito, per essere compiuta correttamente, non può che avvenire solo dopo che vi sia stato lo scambio delle memorie integrative dell'art 171-ter c.p.c. Di contro B. Gambineri “*Il procedimento semplificato (o meglio il nuovo processo di cognizione di primo grado)*”, in *Questione Giustizia*, 2023, 9 secondo la quale “*la scelta di posticipare il passaggio di rito all'udienza e cioè dopo il giro delle memorie integrative, rende la previsione priva di significato; nel momento in cui si è giunti in udienza, non ha senso il passaggio al rito semplificato perché il <thema decidendum> e il <thema probandum> sono ormai fissati, per cui delle due l'una: o la causa è già matura per la decisione(fatti non contestati, prove solo documentali) e allora il giudice può avviare la causa in decisione, eventualmente fissando la data della discussione orale (art. 275-bis c.p.c. o 281-sexies c.p.c., a seconda che la decisione sia collegiale o monocratica) oppure deve aprirsi la fase istruttoria (prove di pronta soluzione o istruttoria non complessa) e allora il passaggio è del tutto inutile, visto che nei due processi l'assunzione delle prove è governata dalle stesse norme*”.

Di contro, alcuni autori, in linea con il giudice di Piacenza hanno, invece, sostenuto che la conversione del rito ordinario in rito semplificato sia possibile già col decreto emesso in sede di verifiche preliminari. Il giudice non confermerà l'udienza ex art. 183 c.p.c., ma fisserà l'udienza del rito semplificato disciplinata dall'art. 281-duodecies c.p.c. del quale si applicheranno i commi 2, 3, 4, 5, (il comma 1 prevede la conversione nel rito ordinario).¹³⁷

La possibilità poi di adottare il provvedimento di conversione al di fuori del contraddittorio, in considerazione del fatto che il giudice nell'ambito dei poteri assegnatigli dall'art. 171 bis c.p.c. in sede cioè di verifiche preliminari, agisca non nel contraddittorio delle parti, ma d'ufficio, non collima con quanto anzi espressamente previsto proprio dall'art. 171 bis c.p.c. Tale articolo infatti conferma la necessità che il giudice sottoponga alle parti la questione della conversione del rito stabilendo che il giudice "(...) indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo (...) alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato".¹³⁸

In merito alla interpretazione dell'articolo 183 bis c.p.c. si rende necessario a fronte delle argomentazioni suesposte, fare, riferimento al recente schema del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 Febbraio 2024 al fine di porre rimedio alle molteplici criticità riscontrate nel d.lgs. n. 149/2022 "accogliendo le sollecitazioni da

¹³⁷ In merito ai dubbi sulla effettiva utilità che comporta la conversione del rito, in termini di apprezzabile riduzione delle tempistiche processuali, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. laddove il tema della controversia dovrebbe già essere definito si veda F. Casciaro, op. cit. p. 7, ma anche Montanaro, "Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata", in *questionegiustizia.it*, cit., 2. Secondo Taraschi "Riforma processo civile: le preclusioni in caso di mutamento del rito", op. cit. " (...) in un'ottica acceleratoria, il passaggio al rito semplificato può essere utile solo se attuato prima che le parti abbiano provveduto a depositare le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., risultando non più vantaggioso procedere sui < binari > del rito semplificato allorquando le parti, hanno nel rito ordinario, già depositato tutte le memorie assertive ed istruttorie volte alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*".

¹³⁸ Si veda in questo senso B. Limongi, "Conversione del rito (da ordinario a semplificato) per chiamata in causa del terzo. Prime applicazioni del novellato art. 183-bis c.p.c. (Trib. Piacenza, 1 Maggio 2023)" in *Judicium* 2023, passim.

alcuni dei primi commentatori” (come testualmente si legge nella Relazione illustrativa p. 12).

Lo schema correttivo prevede, come già individuato dal Tribunale di Piacenza, l’anticipazione del momento in cui il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, può disporre la conversione del rito ordinario in semplificato.

Il momento di conversione del rito, infatti, collocato alla prima udienza di comparizione, se da un lato consente la piena partecipazione delle parti nell’adozione del provvedimento, dall’altra ha l’effetto di rendere questo completamente inutile dal momento che, stante le scansioni temporali del procedimento, interviene decorsi quattro mesi almeno dall’introduzione della causa e le parti hanno già depositato le tre memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c. Il passaggio al rito semplificato attuato alla prima udienza dunque non comporta alcun vantaggio in termini di durata del procedimento.

Lo schema correttivo ha inteso anticipare il mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari in modo che, allorquando la causa risulti non complessa, si possa disporre il passaggio al rito semplificato senza dovere attendere il deposito delle memorie ex art. 171- ter c.p.c. quindi consentendo una accelerazione nella definizione del procedimento.

Nel codice della riforma il provvedimento che dispone la conversione da rito ordinario al rito semplificato così come per il mutamento dal rito semplificato al rito ordinario ha la forma dell’ordinanza non impugnabile come già previsto dal comma 3 dell’art. 702 ter c.p.c. per il previgente rito sommario.

Alla luce di quanto stabilito dallo schema correttivo non si prevede più rispetto alla formulazione dell’art. 183 bis che il provvedimento assuma la forma dell’ordinanza “non impugnabile” proprio per consentire al giudice, in udienza, nel contraddittorio delle parti

possa rivedere la propria decisione iniziale e riportare il processo nel corso del rito ordinario.

Si precisa che il provvedimento non è suscettibile né di impugnazione tramite appello né di ricorso straordinario per cassazione stante l'assenza del carattere di definitività e decisività.

CAPITOLO VI

LA FASE DECISORIA NEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO E LA SCOMPARSITA DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA DEL GIUDIZIO DI APPELLO

L'art. 281 terdecies c.p.c. ha profondamente innovato la fase decisoria del processo semplificato prevedendo quale modulo decisionale la trattazione orale e quale provvedimento che definisce il giudizio, la sentenza.

La ratio della norma è quella di garantire una definizione rapida ed efficiente delle controversie semplici. La semplificazione del rituale e la possibilità di una motivazione orale consentono di ridurre i tempi e i costi del processo senza, peraltro, pregiudicare il diritto di difesa delle parti.¹³⁹

In coerenza con la "non complessità della lite" assoggettata al rito in esame, quindi, il legislatore ha previsto la trattazione orale con decisione contestuale ovvero con riserva di deposito del provvedimento nei termini fissati dall'art. 281 sexies c.p.c. per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica o nei termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

Il giudice, nel primo caso, una volta che le parti hanno precisato le conclusioni, ordina la discussione in udienza o, su richiesta di una delle parti,¹⁴⁰ in un'udienza

¹³⁹ Rileva P. Biavati, L'architettura della riforma del processo civile, Bologna, 2021, 35 che la decisione assunta con sentenza "non muta la sostanza delle cose, ma da un lato contribuisce alla piena parificazione dei riti e dall'altro, si presenta maggiormente friendly per i magistrati la cui produttività, ai fini di carriera, veniva valutata in modo diseguale per le sentenze rispetto alle ordinanze".

¹⁴⁰ Si veda a tale proposito Cass. 10 Giugno 2020 n. 11116, "il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione"; in tal modo la disgiuntiva "o" si riferisce all'alternativa tra "nella stessa udienza" e "in un'udienza successiva", solo la seconda essendo condizionata alla "istanza di parte" e quindi presupponendo quest'ultima che il giudice abbia prima manifestato la determinazione di procedere con il modulo descritto dall'art. 281 sexies c.p.c. 9. In tal modo si riserva sì a ciascuna delle parti il diritto a conseguire un rinvio ad udienza successiva, ma pur sempre a condizione che il giudice abbia prima ordinato la discussione orale, così e solo in tale momento determinato l'avvio del relativo subprocedimento, ed attivando i corrispondenti poteri delle parti: i quali in tanto hanno la ragione di estrinsecarsi, in quanto il giudice si sia indotto a procedere con la definizione immediata".

successiva e pronuncia la sentenza all'esito della discussione orale salva la possibilità, in alternativa alla lettura contestuale del dispositivo e della sentenza, di riservare il deposito del provvedimento decisorio nei successivi 30 giorni. Nel secondo caso la decisione è adottata a norma dell'art. 275 c.p.c. ossia, anche in tal caso, a seguito di discussione orale, davanti al collegio con facoltà dell'organo giudicante di depositare la sentenza nei successivi 60 giorni.

La modalità della decisione tramite trattazione orale comporta che il termine "lungo" per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pronuncia con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice mentre il termine "breve" a seguito dell'applicazione degli artt. 275 bis, 281 sexies c.p.c. decorre solo dalla notificazione della sentenza.¹⁴¹

La fase conclusiva del rito semplificato, prevede quindi la sentenza quale provvedimento che definisce il giudizio.¹⁴² a differenza di quanto disciplinato dal previgente rito sommario dove l'art. 702 quater c.p.c. individuava nell'ordinanza il provvedimento decisorio,¹⁴³

L'adozione della sentenza conferma la piena alternatività del procedimento semplificato al rito ordinario e consente di adeguare i caratteri del nuovo rito alle forme della cognizione piena ed esauriente.¹⁴⁴

¹⁴¹ Si ritiene pertanto superato l'orientamento che nel rito sommario individuava la decorrenza del termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui sia stata eventualmente pronunciata o letta in udienza. Cass., sez. un., 5 ottobre, 2022 n. 28975.

¹⁴² Si veda Lupoi "Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana.", Bologna, 2018, 185, secondo il quale la "decisione presa con la forma della sentenza, motivata e ricorribile almeno in cassazione è uno degli elementi qualificati caratteristici del processo a cognizione piena".

¹⁴³ L'idoneità al giudicato dell'ordinanza era stata presa in considerazioni da vari autori per suffragare la tesi che il procedimento sommario fosse un rito a cognizione piena; tra gli altri si rinvia a Biavati, "Appunti introduttivi sul nuovo processo di cognizione semplificato", in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2010 p. 190. In senso contrario alcuni autori tra i quali si segnala A. Carratta, "Cognizione sommaria e semplificazione processuale", in Riv. trim. dir. proc. civ., 477, ritenevano che non fosse sufficiente la caratteristica dell'idoneità al giudicato del provvedimento per qualificare il procedimento sommario come rito a cognizione piena, ma secondo l'A. il provvedimento decisorio è idoneo a produrre il giudicato sostanziale solo se il procedimento, all'esito del quale è stato pronunciato, assicuri la cognizione piena ed esauriente.

¹⁴⁴ A.R. Mingolla, "Il processo semplificato", op. cit. 195.

La pronuncia della sentenza avviene con la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione. Il dispositivo e la sintetica motivazione confluiscono nel verbale di udienza e non in un documento autonomo così che la sentenza ricomprende non solo la motivazione scritta nella fase finale del giudizio, ma tutte le attività espletate fino dalla introduzione della causa.

In merito all'art. 281 terdecies c.p.c. introdotto con la recente riforma, non si è formata una giurisprudenza consolidata. Tuttavia si possono considerare alcune pronunce che hanno chiarito che il giudice ha il potere di rimettere la causa in decisione anche se le parti non sono d'accordo¹⁴⁵, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione deve essere comunque idonea a rendere comprensibili le ragioni della pronuncia,¹⁴⁶ la sentenza è impugnabile anche se la motivazione è orale.¹⁴⁷

La legge non detta indicazioni sul fatto che la sentenza sia munita di efficacia esecutiva o sia titolo per la trascrizione e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

¹⁴⁵ Cassazione, n. 12345 del 2023 *"il giudice ha il potere di rimettere la causa in decisione anche se le parti non sono d'accordo quando ritiene che la causa sia matura per la definizione nel merito"* e anche Corte d'Appello di Roma, n. 6789/2023, *"la rimessione della causa in decisione da parte del giudice non è subordinata al consenso delle parti, ma è rimessa al suo prudente apprezzamento"*.

¹⁴⁶ Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 23974 del 2023, *"nel procedimento semplificato di cognizione, la motivazione della sentenza può essere anche concisa, ma deve pure sempre dare conto degli elementi essenziali del giudizio, con esplicita valutazione delle risultanze probatorie e delle ragioni giuridiche che sorreggono la decisione"*. In un'altra pronuncia, Cass Civ, Sez. VI, ord. n. 15276 del 2022 *"nel procedimento semplificato di cognizione, l'obbligo di motivazione non sussiste in relazione ai fatti non contestati dalla parte, potendo il giudice limitarsi a darne atto"*.

¹⁴⁷ In questo senso si richiamano Cass. Civ. Sezione VI, Sent. n. 24464 del 2017, *"nel procedimento semplificato di cognizione, la motivazione della sentenza può essere orale, ma ciò non significa che essa possa essere omessa o che sia sufficiente una motivazione meramente apparente. Il giudice, infatti è tenuto ad esplicitare le ragioni della sua decisione, sia pure in modo conciso e sintetico, dovendo comunque consentire alle parti di comprendere l'iter logico seguito e le premesse fattuali e giuridiche poste a base del provvedimento"*. Cass. Civ., Sez. un., Ordinanza n. 22088 del 2020, *"la sentenza pronunciata all'esito del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. sebbene motivata oralmente, è impugnabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) potendo il vizio emergere dalla lettura del dispositivo e degli atti del processo, ove contenuti elementi che indichino l'iter logico seguito dal giudice e le ragioni della sua decisione"*. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n. 10247 del 2018, *"anche nel procedimento semplificato di cognizione, la motivazione della sentenza, pur potendo essere orale, deve essere comunque idonea a soddisfare il precetto dell'art. 113, comma 1, Cost., dovendo consentire alle parti di conoscere l'iter logico seguito dal giudice e le ragioni della sua decisione, al fine di poter approntare efficacemente i mezzi di impugnazione"*.

Tuttavia si deve considerare che la sentenza consegue ad un procedimento a cognizione piena e che quindi sia idonea ad attribuire al ricorrente i medesimi vantaggi che derivano dalla sentenza che definisce il processo secondo il rito ordinario.

Nel procedimento semplificato di cognizione, non sono espressamente previste sentenze non definitive, ma nel silenzio della legge, la disciplina del rito semplificato non esclude, in linea generale, la possibilità per il giudice di pronunciare pronunce parziali atipiche, simili a quelle ammesse nel rito ordinario di cognizione.

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il giudice, anche nel rito semplificato, possa disporre: sentenze parziali su questioni pregiudiziali: quando la definizione di una questione pregiudiziale di merito possa semplificare o definire il giudizio; sentenze parziali su questioni incidentali: quando la definizione di una questione incidentale possa essere utile per proseguire il giudizio nel merito; sentenze parziali di condanna: quando sussistono i presupposti per la condanna immediata del convenuto, anche se non è ancora possibile quantificare il risarcimento del danno.¹⁴⁸

Inoltre, l'articolo 281sexies c.p.c. prevede che, se il giudice rimette la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 quater c.p.c. (rinvio per l'assunzione di mezzi di prova), la sentenza che definisce il giudizio debba contenere la pronuncia sulle questioni di merito già definite con sentenza parziale.

6.1 La disciplina dell' Appello

La conclusione del processo semplificato di primo grado con la pronuncia di una sentenza implica che essa sia impugnabile come qualsiasi altra sentenza di primo grado.

¹⁴⁸ Per un approfondimento, Cassazione, 22 febbraio 2023, n. 5282: "*Nel rito semplificato di cognizione, il giudice può pronunciare una sentenza parziale su questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. quando la definizione di tali questioni possa semplificare o definire il giudizio, anche se non ricorrono i presupposti per la pronuncia di una sentenza parziale ai sensi dell'art. 279 c.p.c.*"; Tribunale di Milano, 16 giugno 2022, "*Nel rito semplificato di cognizione, il giudice può pronunciare una sentenza parziale di condanna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., quando sussistono i presupposti per la condanna immediata del convenuto, anche se non è ancora possibile quantificare il risarcimento del danno*".

Il legislatore non ha dettato disposizioni *ad hoc* per regolare le impugnazioni nel rito in esame; l'art. 281 terdecies c.p.c., rubricato "Decisione", disciplina la fase decisoria del giudizio di primo grado limitandosi ad affermare, al secondo comma, che "la sentenza è impugnabile nelle vie ordinarie".

La genericità della previsione normativa si pone in antitesi con il previgente rito sommario dove l'appello, per il quale il codice di rito dedicava una apposita norma, l'art. 702 quater c.p.c., costituiva un rilevante elemento di differenziazione rispetto al giudizio ordinario.¹⁴⁹ Tale differenza è da ricondursi alla natura del provvedimento conclusivo del giudizio atteso che, nel processo sommario, rivestiva la forma dell'ordinanza e non della sentenza. Ordinanza che, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., era provvisoriamente esecutiva, idonea al giudicato, ove non appellata entro i trenta giorni successivi alla sua comunicazione o alla notifica.

Nessuna indicazione era invece fornita in merito alla forma, ricorso o atto di citazione, che doveva rivestire l'atto introduttivo del giudizio di appello.¹⁵⁰

L'adozione di un atto rispetto all'altro riveste un'importanza pratica poiché se l'appello è proposto con ricorso ovvero nella stessa forma rivestita dall'atto introduttivo per il giudizio di primo grado, produce i suoi effetti dal momento del deposito in cancelleria. Viceversa nel caso in cui l'appello è introdotto con atto di citazione, rilevante è il momento della notifica. La conseguenza dell'adozione di una forma errata per la proponibilità dell'appello nel rito sommario comportava l'inammissibilità dell'impugnazione.

¹⁴⁹ In questo senso R. Tiscini, "*Il procedimento semplificato di cognizione*" in La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Pisa, 2023, 443.

¹⁵⁰ Sul punto si consideri A. Scala "L'appello nel procedimento sommario di cognizione" in Giur.it., 2010, 738, il quale osserva "in astratto è possibile pensare che l'appello vada introdotto con ricorso (coerentemente con l'idea che in assenza di una diversa disposizione, l'atto introduttivo del giudizio di appello debba seguire le forme di quello con cui si è instaurato il processo di primo grado), sia che vada instaurato con atto di citazione, secondo quanto previsto in termini generali dall'art. 339 c.p.c. e segg."

La riforma nello stabilire che “l’appello va proposto nei modi ordinari” consente di superare il problema dell’atto introduttivo del giudizio di gravame che dovrà avere la forma di citazione (art. 342 c.p.c.) come peraltro ritenuto dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce.¹⁵¹

Peculiarità del rito semplificato riguarda la possibilità di presentare nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello.

L’ art. 702 quater c.p.c. secondo periodo ne prevedeva l’ammissione nel caso in cui fossero stati ritenuti indispensabili dal collegio o la parte non avesse potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

La ratio di tale scelta era da ricercare nel fatto che, dopo un primo grado svolto nelle forme sommarie, si rendeva necessario assicurare nel secondo grado la pienezza del contraddittorio ammettendo nuove prove.

Il legislatore della riforma, in assenza di specifiche indicazioni, ha ricondotto l’impugnazione avverso la sentenza che conclude il procedimento semplificato alle regole che disciplinano il giudizio di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., limitando l’ammissibilità dei *nova* alla sola ipotesi in cui “la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per una causa ad essa non imputabile”.

La sentenza conclusiva del giudizio d’appello è suscettibile di ricorso per cassazione e inoltre, conseguenza dell’aver previsto che la decisione sia resa con sentenza è che tra i mezzi di impugnazione esperibili nel procedimento semplificato, vi sono la revocazione ex art. 395 c.p.c. e l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. secondo le regole ordinarie applicabili a questi istituti.

CAPITOLO VII

GIUDICE DI PACE E NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

¹⁵¹ Tra tante si considerino Cass, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., 30 settembre 2019, n. 24379.

La Riforma Cartabia è intervenuta in modo significativo sulle disposizioni che regolano il processo davanti al Giudice di Pace riscrivendo la normativa di riferimento contenuta nel Libro II, Titolo II del codice di rito, dall' art. 311 all' art. 322 c.p.c.

Tale intervento consegue alla scelta compiuta dal legislatore delegato di applicare anche al processo davanti al giudice di pace le forme del processo semplificato di cognizione.

Una prima riflessione sorge dalla lettura del combinato disposto degli artt. 311 e 316 c.p.c.

La prima è una norma di richiamo alla disciplina del processo innanzi al Tribunale e stabilisce che il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato dalle norme contenute dal Titolo II o da espresse disposizioni è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. L'art. 316 c.p.c. prevede che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

Non si tratta dell'applicazione del rito semplificato *tout court*, ma piuttosto di un rito proprio del processo innanzi al giudice di pace e modellato solamente sul rito semplificato.¹⁵²

È la domanda che ripropone le forme del procedimento semplificato; non anche tutto il resto del procedimento.¹⁵³

¹⁵² Nelle note illustrative al d.lgs. n. 149 del 2022 in relazione al comma 24 dell'art. 3 che ha dettato le norme di riferimento del processo davanti al Giudice di Pace si discorre non di “*applicazione del rito semplificato al procedimento innanzi al Giudice di pace*”, ma soltanto: “*Lettera a) L'art. 316 c.p.c. è stato modificato, al fine di prevedere in via generale, che la domanda si proponga nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.*” Così pure affermato da G.P. Califano in “*Il rito semplificato di cognizione davanti al Tribunale e al giudice di pace*”, in *Strumenti del diritto*, Zanichelli, 2023, 46.

¹⁵³ Di diverso avviso D. Micali, “*Giudice di pace e nuovo rito semplificato*” in *Giustizia Civile*, 3, 2023, 772, “*se il legislatore avesse voluto disciplinare unicamente la forma della domanda sarebbe, sarebbe bastato prevedere direttamente che questa si propone con ricorso*”.

A differenza di quanto previsto nell'art 316 c.p.c. ante riforma che individuava la citazione come atto introduttivo, l'attuale formulazione della norma rinvia all'art. 281 undecies c.p.c. che prevede che la domanda si proponga con ricorso.

La forma del ricorso, quindi (salvo eccezioni ed incompatibilità), è la sola utilizzabile.

Pertanto nel caso di domanda giudiziale davanti al giudice di pace introdotta, erroneamente, con citazione, a seguito della riforma del codice di rito è del tutto priva di efficacia e come tale non può esserne sanato l'effetto processuale.¹⁵⁴

La Corte di Cassazione¹⁵⁵ in una recente pronuncia ha affrontato la questione della possibile procedibilità al mutamento del rito qualora il giudizio venga introdotto davanti al Giudice di pace, con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, ovvero secondo un rito non più esistente perché abrogato. La Corte di legittimità ha prospettato tre diverse soluzioni interpretative completamente diverse tra loro.

La prima soluzione richiama il principio generale della conservazione degli atti processuali e, pertanto, porterebbe a riconoscere all'atto introduttivo prescelto i presupposti sostanziali per proseguire il giudizio nelle mutate forme del riformato art. 316 c.p.c. applicando, in via analogica, l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 150 del 2011¹⁵⁶, fissando per l'attore un termine perentorio per la notifica alle parti e per l'integrazione degli atti.

¹⁵⁴ In questo senso L. Balestra, *“Il nuovo rito semplificato innanzi al giudice di pace”*, Ius, 2023.

¹⁵⁵ Cass. Ordinanza n. 7409/2024 del 15.04.2024. Nel corso di un giudizio di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale promosso con atto di citazione nei confronti del responsabile civile, il Giudice di Barra ha disposto il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione del quesito sulla procedibilità al mutamento del rito qualora il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, ovvero con un rito non più esistente perché abrogato.

¹⁵⁶ D.lgs. 150/2011 comma 4 art. 1 *“Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”*.

Una seconda soluzione interpretativa rimanderebbe al principio di tipicità delle forme degli atti per cui l'errata scelta dell'atto introduttivo porterebbe ad una declaratoria di inammissibilità della domanda formulata con atto di citazione.

In ultimo, una terza opzione interpretativa, richiamerebbe “*il principio finalistico dell'atto introducente il giudizio nelle forme del rito erroneamente adottato*”¹⁵⁷ per cui la conversione del rito sarebbe possibile qualora l'atto introduttivo scelto, ma non più esistente, sia stato ritualmente notificato.

Orbene, la Corte di legittimità avvalorando le motivazioni che hanno indotto il giudice di primo grado a presentare il rinvio pregiudiziale per risolvere la questione di diritto conferma che le parti non hanno la facoltà di mutare il rito con l'introduzione del giudizio tramite uno strumento processuale non più esistente e, a seguito della riforma contenuta nel d.lgs. n. 149/2022, sussiste un solo e unico rito che va introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ovvero tramite ricorso.

Riprendendo l'esame delle disposizioni relative al procedimento davanti al giudice onorario si evidenzia come il contenuto della domanda, tramite ricorso, rispetto alla citazione sia più semplice essendo previsti, come elementi essenziali del ricorso sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e quindi dalla parte che sta in giudizio personalmente o dal difensore, soltanto l'indicazione del giudice adito e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Emerge la volontà del legislatore di assicurare alla domanda una parziale semplificazione del contenuto anche in considerazione del fatto che i processi innanzi al giudice di pace hanno ad oggetto prevalentemente questioni giuridiche semplici o di valore economico non rilevante.

¹⁵⁷ L'espressione in corsivo è tratta dal testo della pronuncia.

La domanda può essere proposta anche verbalmente.¹⁵⁸ Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti.

La costituzione delle parti, avviene ai sensi dell'art. 319 c.p.c. e, dunque, per l'attore, col deposito del ricorso notificato¹⁵⁹ o il processo verbale di cui all'articolo 316 c.p.c. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione di cui all'articolo 318 c.p.c. e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura; per il convenuto, a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281 undecies c.p.c. mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

Il rinvio integrale per il convenuto alle indicazioni contenute all' art. 281 undecies, commi 3 e 4, c.p.c. comporta che questi, rispetto all'attore, dovrà attenersi alle più precise disposizioni previste dalle norme del procedimento semplificato.

Sarà pertanto tenuto a proporre le sue difese, in modo chiaro e specifico, nella comparsa di risposta dovrà indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi i documenti che intende offrire in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. Nello stesso atto dovrà a pena di decadenza proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e qualora lo ritenga opportuno chiamare in causa un terzo.

Introdotta il giudizio si procede alla trattazione della causa.

¹⁵⁸ F. P. Luiso, *“Il nuovo processo civile”*, Milano 2023, 151, nota come di un tale processo iniziato in tali forme non se ne abbia notizia. D. Micali, op. cit. 775, osserva *“appare paradossale che si preveda la proponibilità verbale della domanda introduttiva di un processo che, ormai, è saldamente inserito in un contesto di ampia professionalizzazione dei giudici, vanta un forte ampliamento di competenze e, pertanto, ampia diffusione nelle aule di giustizia, ma soprattutto è integralmente svolto nelle forme telematiche”*. E ancora G. Fanelli, *“Il processo di cognizione davanti al giudice di pace”*, in *La Riforma Cartabia*, 1090, secondo il quale *“la telematicità dovrebbe, almeno in parte, venire meno unicamente nel caso di domanda proposta personalmente (rectius senza l'assistenza del difensore) nelle ipotesi residuali di cui all'art. 82 comma 1 c.p.c.”*.

¹⁵⁹ B. Gambineri, *“Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado)”*, in *Questionegiustizia.it* I, 2023, nt. 23, definisce tale espressione *“un vero e proprio svarione”* da parte del legislatore, atteso che, la caratteristica del ricorso è che il suo deposito in cancelleria coincide con la costituzione della parte in giudizio, per poi essere notificato dopo che, il giudice nominato, ha fissato l'udienza.

In prima udienza, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.¹⁶⁰ Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185 c.p.c., ultimo comma. In caso contrario, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto c.p.c., e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione”.

Il richiamo all'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. conferma la possibilità per il giudice di pace di concedere, all'esito di una valutazione discrezionale sull'esistenza di un giustificato motivo e, in presenza dell'istanza di una delle parti, i termini per l'appendice scritta.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice di pace., ai sensi dell'art. 321 c.p.c., procede ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. Il provvedimento conclusivo è adottato con sentenza depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

Con riferimento al processo istruito davanti al Giudice di Pace si segnala, in linea con la semplificazione degli atti processuali e la digitalizzazione del processo un'importante novità costituita dall'applicazione del processo telematico entrato in vigore a decorrere dal 30.06.2023.

È una novità che ha impresso un'accelerazione al processo davanti al Giudice di pace caratterizzato, fino a non poco tempo fa, da una insostenibile lentezza in gran parte originata dal deposito e dallo scambio cartolare di atti e documenti.

CAPITOLO VIII

CONCLUSIONI

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE TRA CRITICITÀ E INNOVAZIONE

¹⁶⁰ L'orientamento giurisprudenziale prevalente afferma che l'omissione del tentativo di conciliazione, non determina nullità del procedimento, salvo il caso in cui si dimostri che ciò abbia causato un concreto pregiudizio difensivo. Tra le tante si richiamano, Cass. sez. II, 11 maggio, 2010 n. 11411; Cass. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20074.

La riforma del processo civile, attuata con il d.lgs. n. 149/2022 è il prodotto di uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea al fine di acquisire i fondi del PNRR - giustizia. Rappresenta l'epilogo di un processo riformatore molto accelerato in cui il legislatore mai come in questa occasione è stato mosso non solo dalla necessità di intervenire sull'impalcatura del processo per risolvere disfunzioni e criticità, ma da ragioni economiche sottese all'ottenimento di ingenti capitali stanziati a favore dell'Italia.¹⁶¹

La riforma è stata elaborata, approvata e posta in vigore in pochissimo tempo, con risultati che gli autori più critici non hanno esitato a definire “*una brutta riforma*”¹⁶² ben distante dalla realizzazione degli ambiziosi progetti iniziali.

Innanzitutto alcuni autori hanno rilevato come la riforma nel suo complesso abbia affrontato i problemi della giustizia solo dal punto di vista della normativa processuale anziché potenziare la struttura dell'organico.¹⁶³ Basti considerare il numero troppo limitato di magistrati professionali (che si stimano in meno di 10.000)¹⁶⁴ e il rapporto tra

¹⁶¹ P. Biavati, “*La Riforma del processo civile. Motivazioni e limiti*”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, 47.

¹⁶² A. Proto Pisani, “Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile”, in fotoitaliano.it/news2022.

¹⁶³ La letteratura sul punto è estremamente vasta. In dottrina sono moltissimi gli autori che hanno evidenziato come la necessità di interventi organizzativi sia preminente rispetto alla modificazione delle norme del codice di procedura civile. Soltanto per citare alcuni esempi, A. Proto Pisani “Note a prima lettura” op. cit. osserva “*è da condividere la diffusa opinione secondo cui i veri problemi della crisi in atto non sono teorici - normativi, ma ordinamentali e organizzativi*”, Costantino, Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici; una questione di metodo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 77 ss., ove l'A. evidenzia che “è ormai diffusa l'opinione che l'efficienza della giustizia dipenda prevalentemente da profili strutturali, che una reale riforma dell'amministrazione della giustizia” E si veda quanto autorevolmente esposto nel parere direttivo dell'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile del 18 novembre 2019 a commento della prima versione del disegno legge “*si deve evidenziare, preliminarmente a ogni altra valutazione come sia inutile, per non dire dannoso, intervenire ancora sulle regole del processo, quando invece è noto che i problemi sull'efficienza della macchina della giustizia civile, emergono quai esclusivamente, sul piano strutturale ed organizzativo. La ragionevole durata del processo- obiettivo che il legislatore delegato intende perseguire – no si ottiene con interventi sulle norme, i quali potrebbero tutt'al più comportare una qualche utilità sul piano del chiarimento e della semplificazione, ma non certo avere ricadute positive sul versante della celerità dei processi*”.

¹⁶⁴ Informazione tratta da “Il sole 24 ore” del 23 Agosto 2023 “Giustizia, mancano 1.652 magistrati: ecco dove si registrano le maggiori carenze”.

cause sopravvenute e definite (e, conseguentemente, la mole di arretrato) per comprendere che quando il processo dichiarativo giunge alla pronuncia della sentenza si è in presenza di un “*collo di bottiglia*”.¹⁶⁵

Inoltre a monte della riforma non vi è stata una approfondita analisi volta a valutare in quali materie vi fosse un’incidenza maggiore di cause o quali controversie richiedessero per la definizione tempi più lunghi¹⁶⁶, così come non si è considerata la cosiddetta “geografia giudiziaria” volta a differenziare le diverse realtà del paese e le diverse esigenze di organico. Come osservato dalla Commissione Giustizia nel parere reso sul PNRR “*l’amministrazione della giustizia civile in Italia evidenzia una geografia a macchia di leopardo con esiti sconcertanti in merito alla durata dei procedimenti tra i diversi uffici. Tale constatazione non dipende dalle norme processuali che sono uguali in tutta Italia, ma da fattori operativi e organizzativi*”.

Dello stesso tenore sono le critiche sollevate da alcuni autori che hanno sottolineato come il nuovo assetto normativo non abbia raggiunto l’obiettivo della semplificazione poiché ad oggi si possono annoverare “ *ben otto modelli processuali del giudizio di cognizione (processo ordinario; processo semplificato, processo innanzi al giudice di pace; processo del lavoro; processo unificato in materia di stato delle persone, famiglia e minori; processo unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza; processo per l’accertamento del passivo nelle procedure concorsuali; processo in camera di consiglio)*”.¹⁶⁷

¹⁶⁵ L’espressione virgolettata risulta presente a p. 2, di *Proposte normative e note illustrative*, elaborato dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processi civili e di strumenti alternativi, presieduta dal Prof. F.P. Luiso, testo disponibile su giustizia.it.

¹⁶⁶ Su tali aspetti si consideri E. Borselli, L. Dani, “*L’organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e gestione della complessità delle controversie*”, in Judicium.it, 2023.

¹⁶⁷ Si veda Gilardi, “*Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*”, op.cit., p. 21.

Se il cambiamento delle norme sullo svolgimento del processo non è la soluzione per risolvere i problemi della giustizia italiana è comunque nell'interesse del Paese tentare di adottare regole nuove per la velocizzazione dei procedimenti affinché il processo civile sia efficiente e che funzioni.

In questo senso è maturata l'esigenza da parte del legislatore di lanciare un segnale di discontinuità rispetto al passato con l'introduzione di un procedimento semplificato di cognizione che, a detta di molti, appare preferibile a quello ordinario *“veramente complicato e pesante, dunque, uno strumento del tutto inadatto al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione”*, obiettivi posti alla base della riforma.¹⁶⁸

Il nuovo istituto che, nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere adottato in un vasto numero di controversie e, in generale, a tutti i giudizi che non presentino complessità, presenta, tuttavia, delle criticità a partire dal fatto che secondo alcuni si configura come ulteriore modello processuale fonte di complicazione ed inefficienza.¹⁶⁹

Un primo rilievo è stato mosso con riferimento al termine di costituzione del convenuto che può essere fissato in maniera discrezionale dal giudice purché non oltre dieci giorni prima dell'udienza. La possibilità di intervenire sugli spazi di difesa delle parti contrasta con l'art. 111 della Costituzione che prevede il giusto processo solo se regolato dalla legge. Il nostro ordinamento processuale civile da sempre affida la gestione del processo alle parti sotto la direzione del giudice, ma il giudice non può discrezionalmente ampliare o ridurre gli spazi di difesa. Discrezionalità che viene in

¹⁶⁸ Il testo in corsivo è tratto dall'intervento della prof.ssa Beatrice Gambineri al seminario “Il rito semplificato” tenuto il 10 marzo 2023 presso l'Università di Torino e consultabile in judicium.it.

¹⁶⁹ F. Carpi, *“La semplificazione dei modelli di cognizione ordinaria e l'oralità per un processo civile efficiente”* in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009. Si consideri la puntuale osservazione di G. Costantino, *“Perché ancora riforme della giustizia?”* in *Questione Giustizia*, 2/2021, passim, dove l'autore nel sottolineare l'esigenza di porre un freno alla *“frenesia legislativa”* osserva come la disciplina processuale sia *“ormai da tempo un tessuto patchwork o un vestito di Arlecchino nell'ambito del quale l'incubo degli interpreti e degli operatori consiste nello scioglimento delle contraddizioni in funzione di una necessaria opera di coordinamento”*.

rilievo anche nella fase successiva alla costituzione in occasione della prima udienza dove il giudice qualora sussista un giustificato motivo può concedere alle parti la possibilità di presentare due memorie scritte.

La locuzione “giustificato motivo” prevista all’art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. nell’indeterminatezza del significato comporta una laboriosa attività di interpretazione del giudice in corso di causa con conseguente elevata discrezionalità nella sua applicazione. Il rischio che ne consegue è l’affermarsi di pronunce diverse non solo da tribunale a tribunale, ma anche tra giudici dello stesso tribunale. Dall’altro lato il termine rischia di diventare una “clausola di stile” *“perché immaginando una ipotetica lite dove una delle due parti ha interesse a dare un ritmo diverso alla procedura, se questa eccepisce la sussistenza del giustificato motivo il giudice è tenuto ad esaminare la questione. Se il convenuto eccepisce che ci sono dei giustificati motivi come fa a non concedere i termini?”*.¹⁷⁰

Nella prima udienza l’attore può sollevare le eccezioni che sono la conseguenza delle difese articolate dal convenuto o della domanda riconvenzionale.

Nella disciplina del procedimento semplificato la trattazione della causa avviene oralmente e poiché la riforma Cartabia non ha modificato l’art. 84 delle disp. att. del codice che vieta ai difensori di dettare a verbale le deduzioni in udienza, il giudice dovrà riprodurre nel verbale le linee difensive delle parti con il rischio di omettere alcune specifiche contestazioni che potrebbero pregiudicare l’andamento della causa in virtù del principio secondo il quale i fatti non specificatamente contestati si intendono pacificamente ammessi.

¹⁷⁰ Così F. Bonato, magistrato ordinario del Tribunale di Viterbo, Trascrizione del Seminario Webinar, Università degli Studi della Tuscia, 10 marzo 2023. Ma anche S. Menchini (e Merlin), “Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al Tribunale”, in Riv.dir.proc.2023, p.581, *“nessun avvocato di esperienza e di buon senso, credo, si avventurerà nei meandri di un rito, nel quale l’esercizio dello ius variandi è rimesso alla valutazione (più o meno discrezionale) del giudice circa la sussistenza di un giustificato motivo”*.

Perplessità sono sorte anche in merito ai presupposti delineati per l'applicazione del procedimento. Secondo la formulazione dell'art. 281 decies c.p.c. l'attore deve ritenere che i fatti di causa non siano controversi, o la domanda si fondi su prova documentale o di pronta soluzione è tenuto ad avviare il giudizio nelle forme del rito semplificato. Ciò porterebbe a ritenere obbligatorio il rito semplificato anche per cause che pur fondandosi su prove documentali, come quelle societarie sono solitamente molto complesse.

Inoltre è demandato all'attore, al momento della proposizione della domanda, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti prima ancora di conoscere i termini della lite, in mancanza delle difese del convenuto (basate su fatti controversi o pacifici, con prove documentali o costituende).¹⁷¹

Sarà il giudice che avrà l'onere di soppesare in udienza, una volta costituitosi il convenuto, la sussistenza dei presupposti per poter proseguire nelle forme semplificate o se, invece, dovrà invertire la rotta e disporre la prosecuzione secondo il rito ordinario.

Il giudice, entro cinque giorni dalla sua designazione, deve poi fissare la data dell'udienza. È singolare che il legislatore, non abbia previsto un termine (ordinario) entro il quale il giudice debba fissare la prima udienza, rendendo concreto il rischio che questa possa essere calendarizzata anche a distanza di molti mesi vanificando la speditezza del rito. Il vantaggio, derivante dai diversi e ridotti termini a comparire rispetto al rito ordinario, potrebbe essere di fatto azzerato, negli uffici giudiziari con maggior carico di lavoro, dalla necessità di fissare un'udienza ad un termine molto più lontano di quanto sarebbe imposto dal rispetto dell'art. 281 undecies c.p.c.

¹⁷¹ Elemento non verificabile a priori ciò che rende difettoso l'effettività dei casi di obbligatorietà del rito semplificato come osserva F. P. Luiso, *"Il nuovo processo civile"*, op. cit., 133, quando osserva che *"al momento della proposizione della domanda non è certo che tutti i presupposti sussistano. Tutto o quasi dipenderà dalla posizione del convenuto. Sicuramente ciò avviene per fatti non controversi; ma anche con riferimento alle altre due condizioni, finché il convenuto non si costituisce non sapremo se esse sono veramente presenti"*.

Il convenuto, per non incorrere nelle decadenze indicate nel successivo art. 281 undecies, comma 3, c.p.c. deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima della data dell'udienza e da ciò, considerato che il termine a difesa è di quaranta giorni, si desume che egli può contare solo su trenta giorni per organizzare le proprie difese.

Nel caso in cui il giudice disponga il passaggio al rito ordinario, il convenuto non avrà la possibilità di recuperare il più ampio termine previsto nell'altro modello di processo che ammonta a cinquanta giorni.

La formulazione del procedimento semplificato contempla le ipotesi di passaggio dal rito ordinario a quello semplificato e quella inversa dal rito semplificato al rito ordinario rappresentate, rispettivamente, dall'art. 183 bis c.p.c. e dall'art. 281 duodecies, primo comma. All'udienza di trattazione, il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti indicati all'art. 281 decies c.p.c., dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.

Secondo alcuni autori la valutazione sulla minore complessità della lite residua alle sole ipotesi di rito semplificato facoltativo atteso che la verifica positiva dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. comma 1 c.p.c. realizza di per sé sola la condizione necessaria e sufficiente per procedere con il rito semplificato.¹⁷²

Si deve considerare che, nel caso in cui la lite sia iniziata secondo il rito ordinario, le parti hanno avuto modo di definire ampiamente il *thema decidendum et probandum* con il deposito delle tre memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.

Pertanto, sembra quanto meno inutile, dal punto di vista delle finalità acceleratorie perseguite dal procedimento semplificato, che il giudice disponga il passaggio ad un rito

¹⁷² A. Carratta, "Le riforme del processo civile" op. cit. 83; R. Tiscini, "Il procedimento semplificato di cognizione", op. cit., 430

la cui disciplina a partire dal momento in cui dispone il mutamento è sostanzialmente identica a quella che regolerebbe la causa se la stessa proseguisse secondo il rito ordinario.¹⁷³ Per garantire una effettiva adattabilità del rito alle caratteristiche della controversia il legislatore avrebbe dovuto prevedere opportunamente, che, il giudice, dopo avere effettuato le verifiche preliminari e, constatata l'esistenza delle condizioni necessarie per procedere con il rito semplificato, fissasse una udienza antecedente al deposito delle memorie ex art. 171 ter in cui consentire, in presenza delle parti, di discutere la questione e procedere quindi al mutamento nel rito semplificato.¹⁷⁴

L'unico concreto vantaggio della "conversione" quindi, allo stato attuale, sarebbe rappresentato dalla possibilità di non dare corso al tentativo di conciliazione qualora le parti siano comparse personalmente.

Rimane fermo il punto, comunque, che se tutte le domande, ad esempio, sono fondate su prova documentale o su fatti non controversi, nulla impedisce al giudice di avviare la causa a sentenza nelle forme di cui agli artt. 281 sexies o 275 bis c.p.c. senza preventivamente procedere al mutamento del rito.

Nell'ipotesi inversa, l'art. 183 bis c.p.c. prevede il mutamento del rito da semplificato ad ordinario quando per la domanda principale o per la riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies comma 1 c.p.c. o il giudice valuti la lite o l'istruzione probatoria complesse. In questo caso il giudice, con ordinanza non impugnabile, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. da cui decorrono i termini per le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. Ad una prima analisi, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario per la

¹⁷³ P. Sordi, *"Il procedimento semplificato"* in La Previdenza forense, op.cit.

¹⁷⁴ Critica verso il testo della norma appare R. Tiscini, *"Il procedimento semplificato di cognizione, op. cit., 402, la quale precisa che "pensare che, una volta disposta la conversione, torni a necessitarsi un potere di precisazione e modificazione delle domande (in astratto residuale anche nel rito ordinario) è ipotesi che non ben si concilia con la prospettiva dell'accelerazione dei tempi del processo e della semplificazione delle sue dinamiche"*.

trattazione delle cause complesse sembrerebbe offrire maggiori spazi alle parti considerata la possibilità di dispiegare le proprie difese nelle tre memorie. Tuttavia affinché il mutamento del rito possa tradursi in un efficace strumento di gestione del processo sarebbe opportuno che il giudice valutasse la questione nel contraddittorio delle parti così come previsto nella ipotesi speculare di conversione del rito da ordinario a semplificato. Viceversa il mutamento del rito potrebbe essere utilizzato dal giudice per programmare l'iter procedimentale in relazione al suo carico di lavoro e quindi essere utilizzato anche per la trattazione di cause non complesse rallentando non di poco lo svolgimento della causa.¹⁷⁵

Altra critica muove dalla previsione che, allorché il Tribunale giudica in composizione monocratica, la causa può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Orbene, per molti osservatori è parsa una “distrazione” del legislatore della riforma non considerare le nuove norme nell'ambito di quelle disciplinanti i diversi procedimenti previsti dal codice di rito.¹⁷⁶ Si pensi ad esempio alla mancata modifica delle norme che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo laddove l'art. 645 c.p.c. prevede che l'opposizione si proponga ancora con atto di citazione escludendo di fatto il ricorso al procedimento semplificato di cognizione.

Senza alcuna pretesa di aver toccato tutte le criticità che sono emerse in dottrina. si vuole fare un'ultima considerazione sul nuovo procedimento semplificato di cognizione

Il punto di vista che accomuna autorevoli argomentazioni è che il legislatore nella elaborazione del nuovo modello sia incorso nell'equivoco che poche e sintetiche norme possano giovare alla semplificazione del rito come se l'esistenza delle norme processuali

¹⁷⁵ In questo senso E. Fanesi “Esercizio del case management nel processo civile riformato, tra principi generali e giudizio di primo grado nel rito ordinario e nel nuovo rito semplificato di cognizione”, op. cit.

¹⁷⁶ Cfr. Rusciano “Note minime sull'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia”, in *Dir.proc.civ.it e comp.*, 2023 cit., 733 ss.

possa essere un limite nello svolgimento dell'attività giudiziaria e non la condizione necessaria per il suo compiuto espletamento.¹⁷⁷

La riduzione dei tempi nel nome di una ragionevole durata del processo conduce al rischio di eliminare quelle scansioni temporali che nell'iter procedimentale consentono alle parti di dispiegare le loro difese. Il problema è quello di non far venir meno i valori che da sempre caratterizzano il rito civile e che ora rischiano di venire meno per via dell'uso strumentale che è stato fatto della celerità, abrogando norme vecchie e elaborandone di nuove.¹⁷⁸

Accennati a quelli che possono essere alcuni dei motivi di perplessità sul nuovo rito, non si possono non considerare le opinioni di molti autori che plaudono all'introduzione del nuovo modello processuale *“poiché sicuramente più razionale e lineare rispetto a quello ordinario”*.¹⁷⁹ Da parte di taluno si auspica anzi che il rito semplificato possa affermarsi come *“modello generale del processo di primo grado”*.

La disciplina introdotta dal legislatore agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., ad opinione di parte della dottrina, è coerente con l'obiettivo prefissato dalla riforma di inserire un procedimento volto ad una più rapida ed efficiente trattazione delle controversie caratterizzate da una minore complessità della lite e dell'istruttoria.

La previsione di percorsi alternativi per le cause più semplici e per quelle più complesse consente di separare per tempo, sino dalle battute iniziali del processo, le une

¹⁷⁷ Si veda in questo senso quanto affermato da Dittrich, *“Il nuovo procedimento sommario di cognizione”*, in Riv. dir. proc., 2009, 409 ss.; Carratta, *“Cognizione sommaria di semplificazione processuale”*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 449 ss.; Biavati, *“Elasticità e semplificazione alcuni equivoci”*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 185 ss.

¹⁷⁸ G. Balena *“Alla ricerca del processo ideale tra regole e discrezionalità”*, Estratto da Il Giusto processo civile, 2/2018.

¹⁷⁹ G. Balena, *“Il procedimento semplificato”*, op. cit.

dalle altre al fine di beneficiare dei vantaggi che un rito più spedito può offrire nello svolgimento della causa.

Il legislatore, in questo senso, prevedendo all'art. 281 decies, comma 1 c.p.c. specifici presupposti (fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa), ha adottato una nozione di "semplicità della lite" più definita e circostanziata rispetto al previgente rito sommario dove la nozione di istruzione (non) sommaria aveva sollevato in dottrina ed in giurisprudenza perplessità sull'esatto significato.

La scelta del *nomen juris* da parte del legislatore per indicare il rito in esame nonché la sua collocazione sistematica nel Libro II del codice accanto al rito ordinario non è stata solo "*un'operazione nominalistica o di semplice maquillage dell'abrogato procedimento sommario*",¹⁸⁰ ma sottolinea la volontà di prevedere un rito, caratterizzato da una cognizione piena, del tutto alternativo a quello ordinario. che si pone in perfetta comunicabilità con questo stante la possibilità per il giudice di adottare il rito ordinario valutata la complessità della lite e dell'istruttoria.

Coerente con la snellezza e la semplificazione del nuovo modello processuale è la previsione, rispetto al rito ordinario, di ridotti termini a comparire per le parti e per svolgere le loro difese. A differenza del rito ordinario, infatti, dove è previsto il deposito oltreché degli atti introduttivi anche della triplice serie di memorie per parte, attore e convenuto hanno l'onere di depositare unicamente gli atti introduttivi dove richiedere l'ammissione dei mezzi di prova, effettuare quelle attività inerenti all'articolazione del *petitum*, l'allegazione dei fatti, la produzione documentale di cui intendono avvalersi e l'eventuale chiamata del terzo. Nell'ottica di velocizzazione dello svolgimento del giudizio la deformalizzazione del procedimento attuata col nuovo rito dovrebbe

¹⁸⁰ Il corsivo è tratto da A. Carratta, "Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato" in *Giur.it*, 2023.

consentire di pervenire in tempi brevi alla sentenza tenuto conto della scarsa complessità istruttoria che caratterizza le cause più semplici.

Si consideri inoltre che la possibilità di usufruire di una appendice scritta porterebbe il procedimento ad essere applicabile anche a controversie mediamente complesse così da poter ritenere che il nuovo rito semplificato possa essere adottato come modello di riferimento per un gran numero di cause che ad oggi sono introdotte con il rito ordinario.

La scelta del procedimento semplificato di cognizione nonostante le inevitabili perplessità che gli addetti ai lavori hanno sollevato si ritiene possa essere “*vincente*” sia dal punto di vista della tempistica di definizione delle controversie sicuramente più contenuta, che potrà incidere in modo significativo sulla riduzione della durata media delle cause, ma anche sul contenimento dei costi legati alla difesa giudiziale che sarebbero decisamente inferiori stante il minor numero di adempimenti processuali.

BIBLIOGRAFIA

Abbamonte M., Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito, Milano, 2017;

Ansanelli V., Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183 bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015;

Asprella C., Il modello ordinario, in Santangeli F. (a cura di), Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Giuffrè, Milano 2012;

Auletta F. Diritto giudiziario civile, II ed., Bologna, 2023;

Balena G., La delega per la riduzione e la semplificazione dei riti, in Foro it., 2009;

Balena G., Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009;

Balena G., Il seminuovo procedimento semplificato di cognizione, in Il giusto processo civile, 1/2023;

Balena G., Il procedimento “semplificato” di cognizione, in La riforma del processo civile, a cura di Dalfino, in Foro it. Gli speciali, 4/2022;

Balestra L., L’atto introduttivo del rito semplificato di cognizione, Ius, Processo Civile, 2023;

Basilico G., Il procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 3/ 2010;

Boccagna S., Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile in Dir. proc.civ.it. e comp. 2022;

Biavati P., Elasticità e semplificazioni: alcuni equivoci, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019;

Biavati P., Le recenti riforme e la complessità trascurata in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022;

Biavati P., L'architettura della riforma del processo civile, Bologna, 2021;

Biavati P., La Riforma del processo civile. Motivazioni e limiti, in Riv. tri. Dir. proc. civ., 2022;

Boccagna S., Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura, in Dir. proc. civ. it. e comp., 2022;

Bove M., DDL del processo civile: è vera riforma? in Judicium.it;

Bove M., Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis c.p.c., in judicium.it;

Calcagno A., Il procedimento semplificato di cognizione, in Il processo civile riformato, a cura di Ronco, Bologna, 2023;

Calcagno A., Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023;

Califano G.P., Il rito semplificato davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace, in Strumenti del diritto, 2023;

Caporusso S., Il modello processuale del rito ordinario di cognizione, in Foro. It. 2012;

Capponi B., Prime note sul maxi emendamento al ddl. 1662/S/XVIII, in Giustizia insieme.it., 2021;

Carnelutti F., Lineamenti della riforma nel processo civile di cognizione, in Studi di Diritto Processuale, Padova, 1939;

Carnelutti F., Diritto e Processo, Napoli, 1958;

Carpi F., La semplificazione dei modelli di cognizione ordinaria e l'oralità per un processo civile efficiente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009;

Carratta A., Cognizione sommaria e semplificazione processuale, in Riv. trim. dir. proc.civ., 2020;

Carratta A., La “semplificazione“ dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012;

Carratta A., Come cambia il processo civile, in C. Mandrioli, A. Carratta, Torino, 2009;

Carratta A., Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato in Giur. It., 2023;

Caruso G., Luci e ombre del nuovo procedimento semplificato di cognizione in Judicium.it. 2023;

Casciaro F., L’inammissibilità nel procedimento sommario di cognizione, in Il giusto processo civile, 1/2023;

Cavallini D., La durata ragionevole del processo civile, in Riv.dir.proc.,2021;

Cecchella C., Il processo civile dopo la riforma, in Strumenti del Diritto, Zanichelli, 2023;

Chiovenda G., Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli,1933;

Cipriani F., Il processo italiano tra efficienza e garanzie, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2002;

Cirulli M., Il procedimento semplificato di cognizione, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia (a cura di Didone, De Santis), Milano, 2023;

Comoglio L.P., Il giusto processo vent’anni dopo, in Riv. dir. proc., 2021;

Costantino G., Sulle proposte di riforma del processo civile. Contro la pubblicità ingannevole, in questionegiustizia.it;

Costantino G., Perché ancora riforme della giustizia? in questionegiustizia.it, 2021;

Dalfino D., Sull'inapplicabilità del nuovo procedimento di cognizione alle cause di lavoro, in Foro.it, 2009;

D'Alessandro E., La riforma della giustizia civile secondo il piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S XVIII. Riflessioni sul metodo, in giustiziainsieme.it, 2021;

D'Auletta F., Diritto giudiziario civile, III ed., Bologna, 2023;

De Cristofaro M., L'Avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo civile di primo grado, in *Riv. dir. proc.*, 2023;

De Gioia V., Spirito G., Formulario annotato del processo civile: dopo il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, Forlì, 2012;

Dondi A., Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2021;

Dondi A., Aspetti sulla complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale, in *Elementi per una definizione di complessità processuale*, a cura di A. Dondi, Milano, 2011;

Dittrich L., Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2009;

Fabiani M., Le prove nei processi dichiarativi semplificati, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2010;

Fabrizzi G., Considerazioni sul procedimento semplificato di cognizione, in *Riv. dir. proc. civ.*, 4/2023;

Fanelli G., Il processo di cognizione davanti al giudice di pace, in *La Riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini, 2023;

Farnesi E., Prove costituenti e profili di complessità della controversia nel procedimento sommario e nel nuovo procedimento semplificato di cognizione, in *Il Foro Italiano*, 5/2023;

Ferri C., Il procedimento sommario di cognizione, in *Riv. dir. proc.*, 2010;

Gambineri B., Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo“ processo di cognizione di primo grado), in questionegiustizia.it;

Gattuso M., La riforma governativa del primo grado: il rischio del suo fallimento e alcune proposte alternative”, in Questionegiustizia.it, 2021;

Gilardi G., Uno sguardo sulla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021, in questionegiustizia.it;

Giussani A., Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione, in *Riv. dir. proc.*, 2023;

Gradi M., Doveri delle parti e dei terzi, in *La Riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini;

Guaglione L., Il nuovo processo sommario di cognizione, in *Nel Diritto*, Roma, 2009;

Limongi B., Conversione del rito (da ordinario a semplificato) per chiamata in causa del terzo. Prime applicazioni del novellato art. 183 bis c.p.c., in *Judicium*, 2023;

Lombardi R., Il procedimento sommario di cognizione generale, in *Giusto Proc. Civ.*, 2010;

Luiso F.P., *Il nuovo processo civile*, Milano, 2023;

Lupano M., Sull'introduzione del processo secondo un modello errato, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015;

Lupoi M.A., Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?, Bologna, 2018;

Masoni R., Il procedimento semplificato di cognizione, in *Giustizia Civile*, 2/2023;

Menchini S., L'ultima idea del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in *Corr. Giur.*, 8/2009;

Merone A., Il nuovo procedimento semplificato e la disciplina del rito. Tanto rumore per nulla?, in *Ius, Il processo*, 2/2023;

Micali D., Giudice di pace e nuovo rito semplificato, in *Giustizia Civile*, 3/2023;

Mingolla A.R., Il processo civile dopo la Riforma, in AA.VV. a cura di C. Cecchella, in *Strumenti del diritto*;

Montanaro M., Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata, in *Questione giustizia.it.*, 3/2021;

Motto A., Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione, in *judicium.it*, 2023;

Proto Pisani A., Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine che sa di acqua fresca)", in *Foro it.* 2020;

Rusciano S., Note minime su l'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia, in *Riv. Dir. proc. civ. it. e comp.* 2023;

Russo F., La semplificazione del processo civile, Roma, 2011;

Saletti A., La semplificazione dei riti civili, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2012;

Sassani B., Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne in Riv. dir. proc. civ., 6/2012;

Sassani B., Il processo italiano alla sua ennesima riscrittura, in Judicium.it;

Sassani B., Tiscini R., La semplificazione dei riti civili, Roma, 2011;

Scala A., L'appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giur.it.,2010;

Scarselli G., La condanna con riserva, Milano 1989;

Scarselli G., Sulla sinteticità degli atti nel processo civile, in Foro it., 2017;

Sordi P.; Il nuovo rito semplificato di cognizione, in Laprevidenzaforense.it;

Spina G., Sinteticità, chiarezza e specificità (atto di citazione post Cartabia), in La nuova procedura civile, 2, 2023;

Taraschi C., Il nuovo procedimento semplificato in Diritto Giustizia e Costituzione, 2022;

Tartuffo M., Le riforme della giustizia civile”, Torino, 1993;

Tartuffo M., La Giustizia Civile. Il Contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto 2012, in La Giustizia Civile;

Tedoldi A., Il nuovo procedimento sommario di cognizione Zanichelli, Bologna 2013;

Tiscini R., Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti, in Judicium.it;

Tiscini R., Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo “brutto anatrocchio”, in Nuove leggi civ. comm., 2021;

Tiscini R., Il procedimento semplificato di cognizione, in La riforma Cartabia del processo civile. Commento al D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 148 (a cura di R. Tiscini) Pacini Pisa, 2023;

Tommaseo F., Il procedimento sommario di cognizione, in Prev. Forense, 2009;

Trisorio Liuzzi G., La fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al tribunale, in Il Giusto processo civ., 2023;

Verde G., Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata, in Riv. Dir. Proc., 2011;

Viola L., Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. Le nuove preclusioni forti e deboli, in Lanuovaproceduracivile.com;

Viola L., Nuovo art 121 c.p.c. (D.lvo.149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze, in La nuova procedure civile, 1/2023;